RACCOLTA

DI

COSTITUZIONI ITALIANE

VOLUME II.

TORINO
TIPOGRAFIA ECONOMICA

1852.

RACCOLTA

DI

COSTITUZIONI ITALIANE

VOLUME II.

TORINO

TIPOGRAFIA ECONOMICA

1852.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ROMANA

DELL' ANNO 1793.

BANDITA E GIURATA IN ROMA

Nel giorno 20 marzo 1798.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

Il popolo romano proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell' uomo e del cittadino.

DIRITTI.

Art. 1. *I diritti dell'uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.*

2. *La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.*

3. *La eguaglianza consiste nell'essere la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.*

4. *La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.*

5. *La proprietà è il diritto di godere e di disporre*

de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

6. *La legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de' cittadini o de' loro rappresentanti.*

7. *Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch'essa non ordina.*

8. *Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.*

9. *Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli e devono essere puniti.*

10. *Ogni rigore, non necessario per assicurarsi della persona di un accusato, deve essere severamente represso dalla legge.*

11. *Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.*

12. *La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.*

13. *Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.*

14. *Nessuna legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.*

15. *Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizi, ma non può vendersi, nè essere venduto; la persona non è una proprietà alienabile.*

16. *Tutte le contribuzioni sono stabilite per la utilità generale: esse devono essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.*

17. *La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.*

18. *Nessun individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.*

19. *Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.*

20. *Ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente o mediatamente, alla formazion della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e dei funzionarii pubblici.*

21. *Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.*

22. *La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionarii pubblici.*

DOVERI.

Art. 1. *Il mantenimento della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.*

2. *Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori. = Non fare agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi. = Fare agli altri il bene che vorreste riceverne voi.*

3. *Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli che ne sono gli organi.*

4. *Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.*

5. *Nessuno è uomo da bene, se non è realmente e religiosamente osservatore delle leggi.*

6. *Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.*

7. *Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude coll'astuzia o co' raggiri, offende gl' interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.*

8. *Il mantenimento delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l'ordine sociale.*

9. Ogni cittadino deve i suoi servizii alla patria e al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

Art. 1. La repubblica romana è una ed indivisibile.

2. L'universalità dei cittadini romani è il sovrano.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio.

3. La repubblica romana è divisa in dipartmenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il Clitunno, il Metauto, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto.

4. I limiti dei dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi; ma in tal caso la superficie di un dipartimento non può eccedere cinquantacinque miriametri quadrati (2479 miglia quadrate di Roma).

5. Ogni dipartimento è distribuito in cantoni e in comuni.

TITOLO II.

Stato politico dei Cittadini.

6. Ogni uomo nato e dimorante nella repubblica romana, il quale compiti i vent'un anni, si è fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene cittadino romano. Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione la legge potrà accordare il

diritto di cittadinanza a quelli i quali dichiarerà avere ben meritato della repubblica romana, purchè essi abbiano venticinque anni compiti.

7. Dal giorno 1 del vendemmiale anno 7 dell'èra repubblicana, perchè uno straniero divenga cittadino romano, converrà che, dopo essere pervenuto all'età d'anni ventuno compiti, abbia risieduto nella repubblica per quattordici anni consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprietà in beni stabili, o uno stabilimento di agricoltura o di commercio o che abbia sposato una romana, e che inoltre dichiari nel registro civico la sua intenzione di stabilirvisi.

8. Gli individui iscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per sempre dai diritti di cittadini romani e banditi dal territorio della repubblica romana.

9. I cittadini romani possono soli dare il voto nei comizii, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

10. L'esercizio dei diritti di cittadino si perde:

1. Per la naturalizzazione in paese straniero.

2. Per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzioni di nascita, o esigesse voti di religione.

3. Per l'accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo estero.

4. Per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

11. L'esercizio dei diritti di cittadino resta sopeso:

1. Per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenza, o di imbecillità.

2. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito.

3. Per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa.

4. Per lo stato di accusa.

5. Per la condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annullata.

12. L'esercizio dei diritti di cittadino non si perde, nè resta sospeso, se non nei casi espressi dai due articoli precedenti.

13. Ogni cittadino che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica, senza missione o autorizzazione data a nome della nazione, è considerato straniero. Egli non torna ad essere cittadino romano, se non dopo avere soddisfatto alle condizioni prescritte dall' articolo settimo.

14. I giovani non possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, ed esercitare l'agricoltnra o un'altra professione meccanica. Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall'anno quindici dell'éra repubblicana.

TITOLO III.

Comizii.

15. I comizii si compongono dai cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio richiesto per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

16. Nessuno può farsi rappresentare da un altro nei comizii, nè dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste adunanze.

17. Vi sarà almeno un comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi numeri i cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto.

18. I comizii si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio; il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario.

19. I comizii sono definitivamente costituiti colla nomina

per via di scrutinio, di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

20. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, il comizio decide; salvo però, in caso di esclusiva, il ricorso all'amministrazione del dipartimento, e definitivamente al potere esecutivo.

21. In ogni altro caso i consigli legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni de' comizii.

22. Nessuno può comparire armato nei comizii.

23. Appartiene ai comizii la polizia che riguarda il loro interno.

24. I comizii si adunano:

1. Per accettare o rigettare i cangiamenti all'atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione.

2. Per fare le elezioni che loro appartengono secondo l'atto costituzionale.

25. Essi si adunano di pieno diritto il giorno 1 di germile di ciascun anno, e procedono secondo le occorrenze alla nomina:

1. Dei membri dell'assemblea elettorale.

2. Del pretore e de'suoi assessori.

3. Del presidente della municipalità, o degli edili nelle comuni di 10,000 abitanti o più.

26. Subito dopo tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10,000 abitanti le assemblee tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti.

27. Ciò che si fa in un comizio o in un'assemblea tribule, oltre l'oggetto della sua convocazione e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo.

28. I comizii e le assemblee tribuli non fanno alcun'altra elezione, se non quelle che vengono loro attribuite dall'atto costituzionale.

29. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

30. Ogni cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii e dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni: e in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

31. Ogni comizio nomina un elettore in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea.

Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore.

Se ne nominano due da 301 sino a 500.

Tre da 501 sino a 700.

Quattro da 701 sino a 900.

32. Gli elettori, immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte.

Essi si riuniscono a tal effetto al capo-luogo della municipalità; e l'estrazion della sorte si fa avanti al presidente, agli edili e al prefetto consolare.

33. I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di due anni.

34. Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiti, e se non riunisce colle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano, quella di essere proprietario o usufruttuario o locatario o affittuario di un bene di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro.

35. L'assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno; e termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da farsi, dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

36. Le assemblee elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

37. Le assemblee elettorali non possono corrispondere fra di loro.

38. Alcun cittadino, stato membro d'un'assemblea elettorale, non può prendere il titolo di elettore, nè riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

39. Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono comuni alle assemblee elettorali.

40. Le assemblee elettorali eleggono secondo le occorrenze:

1. I membri dei consigli legislativi, cioè i membri del senato, quindi i membri del tribunato.
2. I membri dell'alta pretura.
3. Gli alti giurati.
4. Gli amministratori di dipartimento.
5. Il presidente, e lo scriba del tribunal criminale.
6. I giudici del tribunal civile.
7. I presidenti dei tribunali di censura.

41. Quando un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

42. Il prefetto consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il consolato del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare al consolato le infrazioni che si fossero fatte all'atto costituzionale. In tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

—

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

43. Il potere legislativo è esercitato da due consigli distinti e indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono il senato e il tribunato.

44. I consigli legislativi non possono in alcun caso, nè collettivamente, nè divisamente delegare ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle funzioni che loro sono attribuite.

45. Essi non possono esercitare, nè da se stessi, nè per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

46. Sono incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l'esercizio di un' altra funzione pubblica.

47. La legge determina il modo di rimpiazzare, definitivamente o interinalmente, que' funzionari pubblici che vengono eletti membri de' consigli legislativi.

48. Ogni dipartimento concorre alla nomina de' membri del senato e de' membri del tribunato.

49. I membri de' consigli legislativi non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

50. Ogni due anni il senato si rinnova di un quarto, e il tribunato di un terzo.

51. I membri che escono dal senato dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo sei anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i secondi per i sei anni seguenti.

52. Nessuno può in alcun caso essere membro del senato più di sedici anni, nè del tribunato più di dodici anni consecutivi.

53. I membri nuovamente eletti per l'uno, e per l'altro

consiglio, si riuniscono in Roma per il giorno primo del pratile di ogni anno.

54. Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale è tenuto di convocare senza dilazione i comizii de' dipartimenti che hanno membri de' consigli legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I comizii nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessarii rimpiazzamenti.

55. I due consigli risiedono sempre nella stessa comune.

56. I consigli legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee; l'epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne' primi dieci giorni del pratile.

57. Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere la durata di un mese, nè nel senato, nè nel tribunato.

58. I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell'interiore del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze e vie pubbliche.

59. I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa sala, nè nello stesso recinto.

60. Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione di tre.

61. Le sedute dell'uno e dell'altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può eccedere il doppio di quello de' membri rispettivi di ogni consiglio. I processi verbali delle suddette si stampano.

62. Nel tribunato ogni deliberazione si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll'appello nominale e a scrutinio secreto.

63. Sulla dimanda di un terzo de'membri presenti, ogni

consiglio può formarsi in comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Non può nè l'uno, nè l'altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale che si ristringe unicamente nell'oggetto, per cui sarà nominata. Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull'oggetto di cui essa era incaricata.

De' Consigli legislativi.

65. Ogni membro di ogni consiglio legislativo riceve, all'anno un'indennizzazione fissata al valore di 1,200 miriagrammi di formento (rubbi 51, 11.)

66. Il consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe nella distanza di 2 miriametri (15 miglia di Roma, e 426 passi) dalla comune in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute se non a loro richiesta o colla loro autorizzazione.

67. Ogni consiglio legislativo ha la sua guardia propria e distinta. La guardia dell'uno non può essere più numerosa, nè più forte che quella dell'altro, nè che quella del consolato.

68. I consigli legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spediscono alcuna deputazione.

TRIBUNATO.

69. Il numero de'membri del tribunato è fissato a 72

70. Per essere eletto membro del tribunato bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente precedenti la elezione.

71. Il tribunato non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno.

72. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al tribunato.

73. Non può essere deliberata, nè risoluta alcuna proposizione nel tribunato, se non osservando le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di 10 giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro dopo la prima o la seconda il tribunato può dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare.

Ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura.

Dopo la terza lettura il tribunato decide se vi è luogo, o no,, a prorogare la decisione.

74. Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di 10 giorni.

75. Una proposizione, che sommessa alla discussione, è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

76. Le proposizioni adottate dal tribunato si chiamano riloluzioni.

77. Il preambolo di ogni risoluzione annunzia:

1. La data delle sedute nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione.

2. L'atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo alla proroga.

78. Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 73 le risoluzioni, le quali, sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del tribunato.

Questa dichiarazione annunzia la proposizione del consolato, egualmente che i motivi dell'urgenza; e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

79. Il senato è composto di 32 membri elettivi e di tutti

gli ex consoli non dimissionati, nè destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno non vi sederanno, se non per otto anni che seguono la loro uscita dal consolato.

SENATO

80. Nessuno può essere eletto membro del senato:

Se non ha 35 anni compiti;

Se non è maritato o vedovo;

E se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l'elezione.

81. La condizione del domicilio, domandata dall'articolo precedente, e quella che è prescritta dall'articolo 70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

82. Il senato non può deliberare, se la seduta non è composta di 18 membri almeno.

83. Appartiene, esclusivamente, al senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato.

84. Subito che una risoluzione del tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge il preambolo.

85. Il senato ricusa di approvare le risoluzioni del tribunato. che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

86. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal tribunato, il senato delibera per approvare o rigettare l'atto di urgenza.

87. Se il senato rigetta l'atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

88. Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

89. Le risoluzioni del tribunato adottate dal senato si chiamano leggi.

90. Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte le tre letture.

91. Il decreto col quale il senato riconosce l'urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo di questa legge.

92. La proposizione della legge fatta dal tribunato s' intende di tutti gli articoli d'uno stesso progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

93. L'approvazione del senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — il senato approva. —

94. Il rifiuto di adottare, per motivo d'ommissione delle forme indicate nell'articolo 73, si esprime colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — La costituzione annulla. —

95. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — Il senato non può adottare. —

96. Nel caso del precedente articolo il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi dal tribunato, se non dopo un anno passato.

97. Il tribunato può niente di meno presentare in qualsisia epoca un progetto di legge che contenga degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

98. Il senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal tribunato.

99. Passato il mese, senza che il senato abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un messaggio con questi termini —

— Cittadini senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno . . . . vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto . . . . Egli v'invita a decretarne nel tempo fissato dalla costituzione —

Questo tempo sarà di nuovo d'un mese.

100. Passato quest'altro tempo, senza che il senato abbia

decretato definitivamente, il tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato, per farla eseguire come una legge: ed è tenuto di avvisarne il senato con un messaggio.

101. In tale caso, il preambolo della legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due articoli precedenti.

102. L'abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, nè altrimenti che sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell'uno e dell'altro consiglio.

103. Il senato manda nell'istesso giorno le leggi che adotta tanto al tribunato che al consolato.

104. Il senato può cangiare la residenza dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un nuovo luogo, e l'epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi. Il decreto del senato su quest'oggetto è irrevocabile.

105. Nel giorno stesso di questo decreto non possono nè l'uno, nè l'altro de' consigli deliberare nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della repubblica.

106. I consoli che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de' consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso delitto.

107. Se in termine di 10 giorni dopo quello fissato dal senato la maggiorità di ciascun dei due consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque: gli amministratori dipartimentali, o in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocheranno i comizii per nominare gli elettori che procedano subito alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll'elezione di 32 deputati per il senato, e di 72 per il tribunato.

108. Gli amministratori dipartimentali, che nel caso dell'articolo precedente, tardassero a convocare i comizii, si ren-

derebbero colpevoli di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

109. Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali, nel caso dell'articolo 107.

110. I membri dei nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo in cui il senato aveva trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.

111. Eccettuato il caso dell'articolo 104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione di legge.

Della garanzia de' membri de' consigli legislativi.

112. I cittadini che sono stati membri di uno dei due consigli legislativi, non possono essere citati, nè accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni.

113. I membri dei consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

114. Essi possono per azioni criminose, essere arrestati nell'atto del delitto: ma se ne dà immediatamente l'avviso ai due consigli legislativi: e il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà proposto il trasporto avanti all'alta corte di giustizia, e ch'il senato lo avrà decretato.

115. In alcun caso un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun altro tribunal criminale ch'all'alta corte di giustizia.

116. Sono tradotti avanti alla stessa corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

117. Nessuna denunzia contro un membro d' un consiglio

legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato.

118. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 73, il tribunato ammette la denunzia, lo dichiara ne'seguenti termini. = La denunzia contro.... per il fatto..... in data de'.... sottoscritta da.... è ammessa.

119. L'incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed allorchè comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato.

120. O si presenti o no l'incolpato, spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

121. Se il tribunato dichiara che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal senato. Egli ha per comparire due giorni interi: e se comparisce, viene ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del senato.

122. O si presenti o no, l' incolpato spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver deliberato nelle forme prescritte all'articolo 88, invia, se vi è luogo, l'incolpato avanti all'alta corte di giustizia.

123. Ogni discussione nell'uno e nell'altro consiglio relativa all'incolpazione di un membro di un consiglio legislativo, si fa in comitato generale.

124. Ogni deliberazione su lo stesso oggetto si fa coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

125. L'accusa pronunziata dalla prima sessione dell'alta corte di giustizia contro un membro di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio della seconda sessione dell'alta corte di giustizia riprende le sue funzioni.

126. L' incolpazione non porta seco nè sospensione, nè arresto.

Relazioni dei due Consigli tra di essi.

127. Ogni consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di stato.

128. Essi portano a ciascun dei consigli e al consolato le leggi e gli atti dei consigli legislativi: essi hanno a tal effetto l'entrata nel luogo delle sedute del consolato: e marciano preceduti da due apparitori.

129. Uno de' consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall'articolo 56, sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso dell'altro.

Promulgazione delle leggi.

130. Il consolato fa munire del sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti de' consigli legislativi nei due giorni dopo la ricevuta.

131. Egli fa munire del sigillo e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de' consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

132. La pubblicazione della legge e degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma seguente: — A nome della repubblica romana (legge) o (atto dei consigli legislativi)... Il consolato ordina che la legge o l'atto legislativo qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della repubblica.

133. Le leggi, delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato: e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal senato.

TITOLO VI.

Potere esecutivo.

134. Il potere esecutivo è delegato a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

135. Allorchè vi è luogo a nominare più di un console, ciascun viene eletto separatamente e successivamente. L'ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcun rango tra gli eletti. Per l'elezione di un console, il tribunato forma una lista di sei candidati e la presenta al senato, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri tre con scrutinio segreto.

136. I consoli devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi.

137. Essi non possono essere presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo, consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo comincierà dall'anno 12 dell'èra repubblicana.

138. Cominciando dal primo giorno dell'anno 8 dell'èra repubblicana, i membri elettivi dei consigli legislativi non potranno essere eletti consoli, nè ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

139. Ogni anno esce d'impiego un console. Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della successiva uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta.

140. Nessuno dei membri che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a quello degli anni nei quali è stato in funzione.

141. L'ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo consoli, nè succedersi immediatamente nel consolato, se non dopo un numero di anni eguale a quello degli anni ne' quali essi sono stati rispettivamente in funzione.

142. In caso di vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de' consoli, il suo successore è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni. Il tribunato è tenuto di proporre i candidati ne' cinque primi giorni, e il senato di consumare l'elezione ne' cinque ultimi. Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo di esercizio che restava al rim-

piazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l'eletto resta in funzione sino al fine del tempo che rimanerà al rimpiazzato, e di più per i cinque anni seguenti.

143. Ogni volta che vi saranno più di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà le nomine nel termine de' due seguenti.

144. Ogni console sarà in giro presidente del consolato per soli tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli legislativi sono indirizati al consolato nella persona del suo presidente.

145. Il consolato non può deliberare se non vi sono almeno tre consoli presenti.

146. Egli sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare inserire il suo parere motivato. Il consolato può, quando lo creda necessario, deliberare senza l'assistenza del segretario: in tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare a uno de' consoli.

147. Il consolato provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

148. Se il consolato è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione o di arresto contro quelli che sono sospetti di esserne autori o complici. Egli può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria, rimetterli avanti all'uffiziale di polizia nello spazio di 24 ore.

149. Il consolato nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini di un console ne' gradi espressi dall'articolo 141.

150. Il consolato nomina parimente tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e altri impiegati militari inferiori.

151. Il consolato può rivocare tutti gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno.

152. Il consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne' tribunali, per mezzo di prefetti consolari da lui nominati.

153. Il consolato nomina, fuori del suo seno, i ministri, e li rivoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30 anni, nè tra i parenti o affini di un console ne' gradi espressi nell'articolo 141.

154. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subordinate.

155. La legge determina gli attributi e il numero de' ministri. Questo numero è necessariamente di 4 o di 6.

156. I ministri non formano consiglio.

157. I ministri sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini consolari non eseguiti.

158. Il consolato nomina i questori di ogni dipartimento.

159. Nomina pure i preposti alle direzioni delle contribuzioni indirette, e all'amministrazione de' beni nazionali.

160. L'articolo 114 e i seguenti sino all'art. 126 inclusivamente, relativi alla garanzia de' consigli legislativi, sono comuni ai consoli.

161. Nel caso in cui più di due consoli fossero posti in accusa dall'alta corte di giustizia, i consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio.

162. Fuori del caso degli articoli 119 e 127, i consoli non possono essere citati, nè chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, nè dal tribunato, nè dal senato.

163. I conti e gli schiarimenti domandati al consolato dall'uno o dall'altro consiglio saranno dati in iscritto.

164. Il consolato è tenuto ogni anno di presentare in iscritto

all'uno e all'altro consiglio, il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quello che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.

165. Il consolato può in ogni tempo invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere un oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti stesi in forma di leggi.

166. Nessun console può assentarsi per più di cinque giorni senza l'autorizzazione espressa de' suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza del consolato più di quattro miriametri (28 miglia, 852 passi di Roma).

167. I consoli non possono, nè fuori nè nell'interno delle loro case, comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non nell'abito che loro è destinato.

168. Il consolato ha la sua guardia abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia è composta, metà d'infanteria, metà di cavalleria. Essa è eguale in numero a quella di ognuno de' consigli legislativi.

169. Il consolato è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

170. Ogni console si fa accompagnare al di fuori da due guardie.

171. Ogni posto di forza armata deve ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente gli onori militari superiori.

172. Il consolato ha due messaggeri di stato, ch'egli nomina e può dimettere. I messaggeri di stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del consolato: essi a tale effetto hanno l'accesso nel luogo delle sedute dei consigli legislativi: essi marciano preceduti da due apparitori.

173. Il consolato risiede nella stessa comune, in cui risiedono i consigli legislativi.

174. I consoli sono alloggiati e ammobigliati a spese della repubblica e nello stesso edifizio.

175. Il trattamento di ognuno di loro è fissato ogni anno, al valore di quindici mila miriagrammi di formento (639 rubbi).

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

176. Vi sarà in ogni dipartimento un'amministrazione centrale, e in ogni cantone un' amministrazione municipale almeno.

177. Ogni membro di un'amministrazione dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno.

178. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della stessa amministrazione, nè succedersi, se non dopo un intervallo di due anni.

179. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di tre membri, ed è rinnovata di un terzo, ogni 2 anni.

180. Ogni comune, di cui la popolazione ascende dai 10,000 abitanti sino a 100,000, ha per sè sola una municipalità.

181. In ogni comune, di cui la popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi è un edile ed un aggiunto.

182. La riunione degli edili di ogni comune forma la municipalità del cantone.

183. Vi è di più un presidente della municipalità scelto in ogni cantone.

184. Nelle comuni, delle quali la popolazione ascende da 10,000 sino a 100,000 abitanti, vi sono sette edili, contandovi il loro presidente.

185. Nelle comuni, delle quali la popolazione eccede 100,000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità. In queste comuni, la divisione della municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30,000. La municipalità di ogni circondario è composta di sette edili, contandovi il presidente.

186. Nelle comuni divise in più municipalità vi è un burò

centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai consigli legislativi. Questo burò è composto da tre grandi edili nominati dal consolato.

187. Gli edili sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

188. Gli amministratori dipartimentali, e gli edili possono essere rieletti una volta senza intervallo.

189. Ogni cittadino, che, due volte di seguito, è stato eletto amministratore dipartimentale, e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo, se non dopo l'intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l'edilità.

190. Nel caso, in cui un'amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a cagion di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il consolato nomina, per compire il numero, gli amministratori temporanei che agiscono in tale qualità sino all'elezioni seguenti.

191. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei consigli legislativi, nè quelli del consolato, nè sospenderne l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

192. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati delle ripartizioni delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole e il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti dell'amministrazione interna.

193. Il consolato nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un prefetto consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo prefetto invigila, e sollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni almeno.

194. Le municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri. In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle

amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle municipalità, allorchè tali atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

195. I ministri possono anche sospendere le amministrazioni dipartimentali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle municipalità.

196. Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del consolato.

197. Il consolato può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Egli può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli edili, e mandarli avanti ai tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigano.

198. Ogni decreto che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori dipartimentali o di edili, deve essere motivato.

199. Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere tra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non su gl'interessi generali della repubblica.

200. Ogni amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente se non dal consolato.

201. Tutti gli atti de' corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli individui dipendenti dall'amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito.

—

TITOLO VIII.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Disposizioni generali.

202. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, nè dai consigli legislativi, nè dal consolato.

203. I giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del potere legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare avanti a sè gli amministratori dipartimentali o gli edili, per motivo delle loro funzioni, purchè non siano autorizzati dal consolato.

204. Nessuno può essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore.

205. I giudici non possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi se non per una accusa ammessa.

206. L' ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

207. Le sedute dei tribunali sono pubbliche: i giudici deliberano in segreto: le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunziano i termini della legge applicata.

208. Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale dipartimentale, nè pretore, nè assessore del pretore, nè membro dell'alta pretura, nè giurato, nè prefetto consolare presso i tribunali.

Giustizia civile.

209. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

210. La decisione di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all'alta pretura, se le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

211. Vi è in ogni circondario determinato dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente rieletti.

212. La legge determina gli oggetti dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in ultima istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de'quali essi giudicano, restando libero l'appello.

213. Gli affari, de'quali il giudicio non appartiene ai pretori, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori, per essere conciliati. Se il pretore non può concliiare le parti, le rimette avanti il tribunal civile.

214. Vi è un tribunale civile in ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un prefetto consolare, del suo sostituito e di uno scriba nominati, e deponibili dal consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni cinque anni si procede all'elezione dei cinque giudici che possono essere rieletti.

215. In occasione della elezione de'giudici, si nominano anche tre supplementarii, due de'quali si prendono tra i cittadini, che risiedono nella comune, in cui si trova il tribunale.

216. Il tribunale civile giudica in ultima istanza 1. nei casi determinati dalla legge, 2. sulle appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri.

217. L'appellazione dei giudicati del tribunal civile si porta al tribunale civile di uno dei tre altri dipartimenti determinati dalla legge.

218. Il tribunal civile non può giudicare in meno di tre giudici.

Della giustizia censoria e criminale.

219. Nessuno può essere preso, se non per essere condotto avanti all'ufficiale di polizia, e nessuno può essere arrestato,

o detenuto, se non per un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del consolato nel caso dell'articolo 148: ovvero di un ordine di cattura dato o da un tribunale, o da un direttore del giurì di accusa, o da un atto di accusa dell'alta corte di giustizia, nei casi, nei quali le appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione o detenzione censoria.

220. Affinchè l'atto, che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1. che egli esprima formalmente il motivo d'arresto, e la legge, in conformità della quale è ordinato; 2. che questo atto sia notificato a quello che ne è l'oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia.

221. Ogni persona presa e condotta avanti l'uffiziale di polizia si esamina immediatamente o in un giorno al più tardi.

222. Se risulta dall'esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa d'arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

223. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

224. Nessuna persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente destinati per servire di casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

225. Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220, di un ordine d'imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta annotazione nel suo registro.

226. Ogni custode, o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarnelo, è obbligato di presentare la persona detenuta all'uffiziale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte, che ne sarà richiesto da questo uffiziale.

227. La presentazione della persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed amici, che esibiranno l'ordine dell' uffiziale civile, il quale è sempre obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere, non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto.

228. Chiunque di qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente destinato; e tutti i custodi, o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

229. Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è prescritto dalla legge, è un delitto.

230. Vi sono in ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è nè afflittiva, nè infamante, due tribunali di censura almeno, quattro al più. Questi tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di travaglio, o la prigionia di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia composto del pretore, e di due de'suoi assessori, che giudicano in ultima istanza.

231. Ogni tribunale di censura è composto di un presidente eletto per cinque anni dalle assemblee elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della comune, in cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati e deponibili dal consolato.

232. Vi è l'appellazione dai giudizi del tribunale di censura avanti al tribunal criminale del dipartimento.

233. In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere giudicata, se non sopra un' accusa ammessa dai giurati.

234. Un primo giurì dichiara, se l'accusa deve essere am-

messa, o rigettata; il fatto è riconosciuto da un secondo giurì; e la pena determinata dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.

235. I giurati non votano se non per scrutinio segreto.

236. I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro se non all'unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime; essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per l'accusato.

237. I direttori del giurì d'accusa, e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il modo determinato dalla legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal consolato.

238. Vi sono in ogni dipartimento tanti giurì d'accusa, quanti tribunali di censura. I presidenti dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario, direttori del giurì d'accusa.

239. Nelle comuni maggiori di 50,000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale di censura, tanti direttori dei giurì d'accusa, quanti n'esigerà la spedizione degli affari.

240. Le funzioni di prefetto consolare, e di scriba presso il direttore del giurì d'accusa, sono eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale di censura.

241. Ogni direttore del giurì di accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

242. Il direttore del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle denunzie che gli fa il prefetto consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini del consolato:

1. Sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale de' cittadini.

2. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti.

3. Sull'opposizione all'eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite.

4. Sulle turbolenze cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze e di altri oggetti di commercio.

243. Vi è un tribunale criminale in ogni dipartimento.

244. Il tribunal criminale è composto di un presidente, di due giudici presi tra quelli del tribunal civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile, o del suo sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo scriba sono eletti per cinque anni dalle assemblee elettorali; essi possono essere sempre rieletti.

245. Il prefetto consolare è incaricato:

1. Di procedere contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati.

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente.

3. D'invigilare su i direttori del giurì d'accusa ed uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza o di fatti più gravi.

4. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge.

5. Di sollecitare l'esecuzione dei giudizi resi dal tribunale criminale, e di denunziare gli abusi, eccessi di potere e prevaricazioni.

246. I giudici non possono proporre ai giurati alcuna quèstione complessa.

247. Il giurì del giudizio è composto di 12 giurati almeno: l'accusato può, senza dire i motivi, ricusarne un numero che la legge determina.

248. Il processo avanti al detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di un consiglio, che essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio.

249. Ogni persona assoluta da un giurì legale, non può essere molestata, nè arrestata per lo stesso fatto.

Dell' alta Pretura.

250. Vi sarà in tutta la repubblica un tribunale di alta pretura che giudica :

1. Sulle dimande di cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali.

2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo o di pubblica sicurezza.

3. Sulle questioni d'incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero.

251. Nessuno può essere eletto membro dell'alta pretura se non è maritato o vedovo.

252. Il tribunale dell' alta pretura non può mai giudicare del merito degli affari; ma egli annulla i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve giudicarne.

253. Ogni anno il tribunale dell'alta pretura è obbligato d'inviare a ciascuno de' consigli legislativi una deputazione che gli presenti lo stato de' giudizi resi, coll'indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

254. Il tribunale dell'alta pretura è composto di otto giudici.

255. Questo tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano i giudici, che devono rimpiazzare quelli che escono dal tribunale dell'alta pretura. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.

256. Ogni giudice di questo tribunale ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea elettorale.

257. Vi è presso questo tribunale un prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili dal consolato.

258. I consigli legislativi non possono annullare i giudizi

di questo tribunale: possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' giudici che avessero prevaricato.

Alta Corte di Giustizia.

259. Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli.

260. L'alta corte di giustizia è composta di un giurì di accusa, e di un giurì di giudizio, di un direttore del giurì di accusa, di un prefetto nazionale e di tre giudici.

261. L'alta corte di giustizia non si forma se non in virtù di un proclama del tribunato.

262. Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (26 miglia, 852 passi di Roma) al luogo in cui risiedono i consigli legislativi.

263. Allorchè il tribunato ha proclamato la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale dell'alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una seduta pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei; i tre giudici così nominati sono i giudici dell'alta corte di giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.

264. Il tribunale dell' alta pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta due suoi membri per fare all' alta corte di giustizia, uno le funzioni del direttore del giurì d'accusa, l'altro le funzioni di prefetto nazionale.

265. Ogni assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per l'alta corte di giustizia.

266. Il consolato fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati presso all'alta corte di giustizia.

267. L'alta corte di giustizia si divide in due sezioni:

La prima, detta sezione d'accusa, è composta dal diret-

tore del giurì di accusa, dal prefetto nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale.

La seconda, detta sezione di giudizio, è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale, e da 16 alti giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale.

TITOLO IX.

Della Forza armata.

268. La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

269. La forza pubblica è essenzialmente obbediente, nessun corpo armato può deliberare.

270. Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività.

Della Guardia Nazionale sedentaria.

271. La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in istato di portar le armi.

272. La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono determinate dalla legge.

273. Nessun romano può esercitare i diritti di cittadino se non è inscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

274. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata.

275. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo qualche intervallo.

276. Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

277. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia

nazionale di un dipartimento, il consolato può nominare un comandante temporario.

278. Il comando della guardia nazionale sedentaria in una città di 10,000 abitanti, e al di sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino.

Della Guardia Nazionale in attività.

279. La repubblica mantiene a sue spese anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

280. L'armata si forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

281. I generali in capo delle truppe di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra. Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere prorogate.

282. Non vi può essere generalissimo.

283. L'armata di terra e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizi, e per la natura delle pene.

284. Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, nè della guardia nazionale in attività può agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell'autorità civile nelle forme prescritte dalla legge.

285. La forza pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non nell'estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone all'altro senza esservi autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, nè quella di un dipartimento in un altro senz'ordine del consolato.

286. Niente di meno i consigli legislativi determinano i mezzi d' assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizi, e la procedura contro gli accusati su tutto il territorio della repubblica.

287. In caso di pericoli imminenti ogni municipalità può

chiamare la guardia nazionale delle municipalità vicine. In questo caso la municipalità che ha fatto la requisizione, e i capi delle guardie nazionali che sono state requisite, sono egualmente obbligate a renderne conto sul momento all'amministrazione dipartimentale.

288. Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica senza il previo consenso dei consigli legislativi.

TITOLO X.

Istruzione pubblica.

289. Vi sono nella repubblica scuole primarie dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell'aritmetica, e quelli della morale.

290. Vi sono in diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, e il numero delle quali è determinato dalla legge.

291. Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

292. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione nè di corrispondenza amministrativa.

293. I cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, come anche società libere, per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.

294. Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza tra i cittadini e affezionarli alla costituzione, alla patria ed alle leggi.

—

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

295. Le contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

296. I consigli legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessarie: ma essi devono stabilire ogni anno un' imposizione di fondo, e un' imposizione personale.

297. Ogni individuo, che non trovandosi nel caso degli articoli 10 e 11 della costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla municipalità, e di scrivervisi per una contribuzione personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario.

298. L' iscrizione menzionata nell' articolo precedente non può farsi se non nel mese di messidoro d'ogni anno.

299. Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

300. Il consolato dirige e invigila sulla percezione e sull'incassamento delle contribuzioni, e dà a quest'effetto tutti gli ordini necessarii.

301. I conti dettagliati della spesa de' ministri, firmati, e certificati da loro si rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

302. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione generale.

303. Sono egualmente pubblicati i conti delle spese parti-

colari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i travagli e stabilimenti pubblici.

304. Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dai consigli legislativi, nè deliberare o permettere senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito locale a carico dei cittadini del dipartimento, del cantone, o della comune.

305. Ai soli consigli legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione, e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il peso, e di determinarne l'impronta.

306. Il consolato invigila sulla fabbricazione delle monete e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Grande Questura e Contabilità.

307. Vi sono tre grandi questori nominati e deponibili dal consolato. Essi non possono esser presi che tra i cittadini maritati o vedovi.

308. I grandi questori sono incaricati d'invigilare sulla riscossione e su tutti i denari nazionali:

Di ordinare il giro de'fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei consigli legislativi.

Di tenere un conto aperto d'introito e di esito col questore di ogni dipartimento, e colle diverse agenzie nazionali.

Di mantenere coi detti questori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

309. Essi non possono fare eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in virtù:

1. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascuno oggetto,
2. Di una decisione del consolato,
3. Della firma del ministro che ordina la spesa.

310. Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del consolato, quanto della legge che autorizza il pagamento.

311. I questori di ogni dipartimento e le diverse agenzie nazionali rimettono alla grande questura i loro conti rispettivi: la grande questura li verifica, e gli ammette provvisoriamente.

312. Vi sono tre commissari della contabilità nazionale, eletti ciascuno separatamente e successivamente dai consigli legislativi: il tribunato forma a questo effetto una lista di sei candidati, il senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con scrutinio segreto tra gli altri tre.

313. Il conto generale delle entrate e spese della repubblica munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, viene presentato dai grandi questori ai commissari della contabilità che lo verificano e approvano.

314. I commissari della contabilità dànno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro, le misure convenienti all'interesse della repubblica.

315. Il risultato dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e rende pubblico.

316. I commissari della contabilità non possono essere sospesi, nè dimessi se non dai consigli legislativi.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

317. La guerra non può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi sulla proposizione formale, e necessaria del consolato.

318. I due consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'atto, col quale si decide la guerra.

319. In caso di ostilità imminenti, o cominciate, di minaccia, o di preparativi di guerra contro la repubblica, il consolato è tenuto d'impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, coll'obbligo di prevenirne immediatamente i consigli legislativi.

320. Il consolato solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

321. Egli è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace: può anche stabilire delle convenzioni segrete.

322. Il consolato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che giudica necessarie al bene dello Stato. Questi trattati e convenzioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti diplomatici nominati dal consolato, e incaricati delle sue istruzioni.

323. Nel caso, in cui un trattato contenga degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli patenti, nè contenere alcuna alienazione del territorio della repubblica.

324. I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli legislativi; niente di meno le condizioni segrete ricevono la loro esecuzione dal momento stesso in cui sono ratificate dal consolato.

325. Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla guerra, nè sulla pace, se non in comitato generale.

326. I forestieri stabiliti o no nella repubblicà romana succedono ai loro parenti forestieri o romani. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nella repubblica romana, e disporne come i cittadini romani con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

TITOLO XIII.

Revisione della Costituzione.

327. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della costituzione, il senato ne propone la revisione.

328. La proposizione del senato è in questo caso sottomessa alla ratifica del tribunato.

329. Quando la proposizione di revisione è stata fatta dal senato e ratificata dal tribunato, se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà rinnovata dal senato, ed egualmente ratificata dal tribunato, si convocherà l'assemblea di revisione.

Il tribunato è obbligato di pronunziare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazine, senza di che esse si intenderanno come rigettate.

330. Questa assemblea è formata da cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera che si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli stessi requisit che si esigono per il senato.

331. Il senato destina per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante dal luogo dei consigli legislativi almeno quattro miriametri (26 miglia, 882 passi di Roma).

332. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente.

333. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione nè governo. Essa si limita alla revisione dei soli articoli costituzionali, che le sono stati designati dai consigli legislativi.

334. Tutti gli articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore fintanto che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

335. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

336. I cittadini, che sono membri dei consigli legislativi nel

tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di questa assemblea.

337. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta.

338. La durata dell'assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

339. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in giudizio se non innanzi all'alta corte di giustizia, e in virtù di una decisione dei membri stessi dell'assemblea di revisione.

340. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la stessa indennità che hanno i membri dei consigli legislativi.

341. L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la polizia nella comune in cui risiede.

TITOLO XIV.

Disposizioni generali.

342. Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei funzionari pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

343. La legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo.

344. Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò ch'avrà pubblicato; fintantochè la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

345. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di cor-

porazione, nè limitazione alla libertà del commercio, e all'esercizio dell' industria, e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto se non durante un anno al più, purchè non sia formalmente rinnovata.

346. La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l' ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

347. La costituzione garantisce l' inviolabilità di tutte le proprietà o la giusta indennità di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sagrifizio.

348. La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d' incendio, d' inondazione, o di riclamo proveniente dall' interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, o per l' oggetto espressamente denotati nell' atto, che ordina la visita.

349. Non si possono formare corporazioni nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

350. Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

351. Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un'altra, nè aggregarsi ad essa, nè tener sedute pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eleggibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè aver presidenti, o segretari, o oratori, in una parola alcuna organizzazione, nè far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

352. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizi, o nell' assemblee tribuli.

353. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle auto-

rità pubbliche le petizioni; ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne delle collettive, nè individuali, eccettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro incumbenze. I petizionari non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

354. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev' essere sul momento dissipato dalla forza.

355. Ogni attruppamenlo non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e se è necessario colla forza armata.

356. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato da una tale riunione non può essere eseguito.

357. Nessuno può portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o de' servizi prestati.

358. I membri dei consigli legislativi, e tutti i fnnzionari pubblici portano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito o il segno dell' autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

359. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte, all'indennità o al trattamento, che gli è assegnato dalla legge, a ragion delle funzioni pubbliche.

360. Cominciando dall' anno 16 dell' èra repubblicana, nessuno potrà essere amministratore dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, prefetto consolare o sostituto, presso un tribunale civile o criminale, se non è stato almeno per un anno o edile, o prefetto consolare presso una municipalità, o pretore o assessor del pretore, o prefetto consolare presso un tribunale di censura.

361. Cominciando dallo stesso anno, nessuno potrà essere senatore, tribuno, alto pretore, prefetto consolare presso l'alta pretura, gran questore, se non è stato almeno un anno o amministrator dipartimentale, o giudice di un tribunal civile, o presidente di un tribunal criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto consolare presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.

362. I difensori della patria rivestiti di un grado di ufficiale possono, nel tempo di pace, essere nominati a tutte le funzioni designate e nell'ordine determinato dai due articoli precedenti. Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la cessazione delle loro funzioni civili.

363. Vi è nella repubblica uniformità di leggi civili e criminali, di pesi, e di misure.

364. L'èra repubblicana che comincia al 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica romana.

365. Sarà fatta sugli emigrati una legge che non potrà essere cangiata se non nelle forme determinate dagli articoli 336 e seguenti della costituzione.

366. La nazione romana proclama come garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qual che ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salva al terzo riclamante la sicurezza, di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro, nazionale.

367. Alcun funzioniaro stabilito dalla presente costituzione console, ministro, legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice, prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all'anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione.

368. Le differenti nomine attribuite colla presente costituzione a tutte le funzioni emanatevi ai comizii, alle assemblee tribuli, alle assemblee elettorali, ai consigli legislativi, ed ai consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto e la stessa durata, come se fossero state fatte secondo il modo costituzionale. Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano.

369. Sarà fatto al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica francese.

Sino alla ratifica di questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni direttegli dal direttorio esecutivo della repubblica francese.

Il consolato dovrà promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo.

370. Alcuno dei poteri istituiti dalla costituzione non ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII.

371. I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei comizii, ed assemblee tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della repubblica.

372. Il popolo romano rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei consigli legislativi, dei consoli, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all'affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i romani.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA PARTENOPEA

DELL'ANNO 1799.

Questa costituzione si allontana più delle altre pubblicate in Italia sul finire del secolo scorso dalla francese. Essa è opera principalmente di Mario Pagano. *In mezzo alla imitazione servile degli ordini di Francia, vi si vedono*, scrive il Botta, *alcuni ordini nuovi di non poca importanza e di utilità evidente.*

Crediamo di far cosa grata ai nostri lettori pubblicando anche il ragionamento che si leggeva preposto al modello della costituzione. Botta lo chiama *opera in cui tutto l'acume dei greci ingegni si discopriva, atti sempre a pruovare i principii astratti con astrattezze maggiori.*

COSTITUZIONE NAPOLETANA

DELL' ANNO 1799.

Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio.

Cittadini rappresentanti!

Una costituzione che assicuri la pubblica libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a soffocare i germi della corruzione e del dispotismo, è l'opera più difficile a cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno. I filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono solamente i principii, e le antiche repubbliche le più celebri e sagge ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de' costumi e colla energia dell'animo, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già dati l'America in questa, diremo, *nuova scienza*, formando le costituzioni de' suoi liberi stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di libertà con prodigi di valore, ha data fuori altresì una delle migliori costituzioni che si sieno prodotte finora. Il comitato di legislazione del governo provvisorio autorizzato dal generale in capo Championnet, ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di costituzione che sottomette al vostro esame.

Esso ha adottata la costituzione della madre repubblica francese. Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuto la libertà, ricevesse eziandio la legge, custode e conservatrice di quella. Ma considerando che la diversità del ca-

rattere morale, le politiche circostanze, e la fisica posizione delle nazioni richieggono necessariamente dei cangiamenti nelle costituzioni, propone alcune modificazioni a quella della repubblica madre, e vi rende conto altresì delle ragioni che a ciò l'hanno determinato.

La più egregia cosa che ritrovasi nelle moderne costituzioni, è la dichiarazione de' dritti dell'uomo. Manca alle antiche legislazioni questa solida ed immutabile base. Noi ci siamo giovati della dichiarazione che porta in fronte la costituzione francese. Ma ci siamo pure avvisati che l'eguaglianza non è già un dritto dell'uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto di tutti i diritti, ed il principio sul quale vengono stabiliti e fondati. L'eguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di operare, che la legge di natura, cioè l'invariabile ragione e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva legge sociale concede a ciascuno. Da tal rapporto di eguaglianza di natura che è tra gli uomini, deriva l'esistenza e l'eguaglianza dei dritti, essendo gli uomini simili, e però eguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde segue che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere definite per ragione, dovendosi ciascuno valer di esse per modo, che gli altri possano ancora adoperar le loro. E da ciò segue eziandio, che i dritti sono eguali; poichè negli esseri eguali, eguali debbono essere le facoltà di operare. Ecco adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell'uomo, e l'eguaglianza di tai dritti.

Abbiamo derivati tutti i dritti dell'uomo dall'unico e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle proprie forze fisiche, di manifestare i proprii pensieri, la resistenza all'oppressione, sono tutte modificazioni del primitivo dritto dell'uomo di conservarsi quale la natura lo ha fatto, e di migliorar se stesso come la medesima lo sprona.

La libertà è la facoltà dell'uomo di valersi di tutte le sue

forze morali e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso. Questo dritto si confonde con quello primitivo. Perciocchè quando l'uomo viene impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'uomo schiavo è l'uomo deteriorato.

Potendo l'uomo valersi di tutte le sue facoltà, può far uso della principale, ch'è la sua ragione, in tutti i modi ed in tutta l'estensione. E perciò può aversi quelle opinioni che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia che inceppa gli spiriti, è più detestabile di quella che incatena i corpi.

Poichè l'uomo ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poichè è per natura stabilito che le idee e le volizioni determinano il moto del corpo; il dritto di manifestare le sue opinioni e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.

Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una emanazione e continuazione della proprietà personale. L'uomo impiegando le sue forze sopra una porzione del comune patrimonio cioè sulla terra, dandole nuova vita e nuova forma colla sua industria e col suo lavoro, fa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza che acquista la terra coltivata e migliorata dalla mano dell'uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell'uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue facoltà è similmente suo, come le facoltà medesime. E poichè l'uomo ha il dritto di conservare le sue forze e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale malamente o per nulla si potrebbe conservare.

Ma i dritti non guarentiti dalla forza, sono come disegni senza esecuzione, come le idee non realizzate. Quindi contro la oppressione ogni uomo ha il diritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito di anarchia, che rende ognora

ondeggiante la società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l'anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre: ma che il popolo tutto possa solamente insorgere contro gli abusivi esercizii de' poteri costituzionali. Ma quando diciamo popolo, intendiamo parlare di quel popolo, che sia rischiarato ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nella ignoranza e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova costituzione, ma libera soltanto.

Dal medesimo principio della somiglianza ed eguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell'uomo. Essendo gli uomini tutti simili ed eguali, ciascuno deve comportarsi co' suoi simili non altrimenti che con se stesso, se egli e pur vero che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base di ogni morale, è che ciascuno sia verso gli altri affetto come è verso di se stesso.

Dal principio istesso dell'eguaglianza degli uomini sviluppasi un secondo luminoso principio, base del dritto politico, il quale scorto prima dal napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri giuspubblicisti francesi Montesquieu e Rousseau, è la feconda sorgente dei dritti e doveri del cittadino, dei dritti del popolo, e de' doveri de' pubblici funzionarii.

La società vien formata dalla unione della volontà degli uomini che voglion vivere insieme per la vicendevole guarentigia de' proprii dritti. L'unione delle forze fa la pubblica au-

torità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità, diviene legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del popolo di mutar l'antica costituzione, e stabilirne una nuova più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni cittadino di esser guarentito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della patria; quindi finalmente i dritti e doveri de' pubblici funzionarii, che per delegazione esercitano i poteri del popolo sovrano, e per dovere sono vittime consecrate al pubblico bene.

Passiamo intanto all'esame della costituzione. La ripartizione ed armonica corrispondenza de' poteri fu nella costituzione francese eccellentemente stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle che meritano maggior attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura.

Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del corpo legislativo, non ostante ciò che si è detto o si possa dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del corpo legislativo, e dà la necessaria maturità alle leggi, la moltiplicazione e la precipitanza delle quali inviluppa e sconvolge la repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo considerato, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'uomini di età matura, che una numerosa assemblea di giovani. Oltre l'esempio delle antiche repubbliche, nelle quali un ristretto senato proponeva le leggi, e numerosa assemblea popolare la rigettava o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.

La moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti e le possibili combinazioni che debbono guidare il legislatore nel proporre la più generale, esatta e chiara forma di utile legge. Per lo contrario, laddove la discussione si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si ab-

bandoni l'oggetto principale e che il divagamento di molte subalterne ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl' inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno e l'altro vantaggio. Iscorge le moltiplici combinazioni che uno o pochi difficilmente veggono, e non si disperde nell'infinità d'inutili considerazioni, che impediscono di reassumere la discussione e richiamarla al suo vero oggetto.

Nè ci ha fatto mutar sentimento la considerazione, che i molti e i più giovani fossero più abili a proporre le leggi dal perchè la fervida gioventù e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le leggi è più l'effetto della fredda analisi che dell'ardito genio, richiede più estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta e chiara forma di legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Ond'è che pochi ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità che regna in tutte le opere della natura, e che deve ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perchè la rettitudine ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità che forma la bontà e la perfezione della legislazione per mezzo della corrispondenza ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi che da molti.

D'altra parte poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi o gl'incomodi di una legge; poichè ciascuno separatamente riguarda l' oggetto por un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all' assemblea sanzionatrice quel tutto che deesi aver presente per approvare o rigettare con verità.

Per siffatte considerazioni, nel nostro progetto di costituzione un Senato di cinquanta membri prepara la legge e la propone, e l' assemblea ed il consiglio di centoventi membri fa le veci de'comizii e delle agore delle antiche repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pure esente dai tumulti e dalla confusione che di necessità porta seco la numerosa ed inquieta popolare assemblea.

Le circostanze locali e la premura di semplificare per quanto è possibile la costituzione, ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel potere giudiziario. Il portare ne' giudizii civili l'appello da un dipartimento all'altro, secondo la costituzione francese, è fuor di dubbio incomodo assai e dispendioso ancora ai litiganti, soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella centrale di un dipartimento forse più giorni lontana dal luogo della loro dimora. E perciò avendo diviso il tribunale civile in quattro sezioni, di cinque giudici l'una, abbiamo stabilito che si porti l'appello dall'una all'altra sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, nè vengono disagiati i litiganti.

Il tribunale criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La giustizia censoria o correzionale ci sembra più propria per quelle funzioni alle quali venne destinata nelle antiche repubbliche, vale a dire a correggere i vizii, germe di delitti, che a punire i piccoli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa giustizia criminale l'incarico di punire così i grandi come i piccoli delitti. Non deve farsi distinzione alcuna per la maggiore o minor grandezza de' delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri.

Egli è vero, che la costituzione francese non richiede l'intervento de'giurati ne'giudizii de'piccoli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de'giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de' leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tale metodo si conserva meglio l' unità del sistema giu-

diziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura.

Avendo tolto di mezzo i tribunali correzionali, ci è convenuto di far eleggere i presidenti de' due giurì dalle assemblee elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime che vengono loro attribuite dalla costituzione francese. Dalle medesime assemblee elettorali verranno nominati i giudici criminali, essendoci sembrato minor male caricar la repubblica di un nuovo ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei giudici civili, i quali secondo la costituzione francese, dovrebbero adempire per giro le funzioni dei giudici criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni assai occupati i giudici civili.

Ad imitazione delle antiche repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi: perciocchè si è stabilito un collegio di censori da crearsi in ogni anno in ciascun cantone coll'incarico d'imporre le pene della privazione del dritto attivo o passivo di cittadino a coloro che non vivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e preparano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione di dritti civili oltre il terzo anno, nè potrà su' pubblici funzionarii esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno esser puniti ancora per que'vizi, che nel corso delle loro cariche avranno forse manifestati. In tal modo sarà rispettata l'autorità de' pubblici funzionarii, ed imbrigliata la baldanza de' viziosi.

Questi che possiamo chiamare i sacerdoti della patria, verranno eletti tra le persone le più savie e le più probe del cantone, e dell' età assai matura di anni 50, nella quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della repubblica.

La censura, più che spegnere il male, deve prevenirlo. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve invigilare sulla privata e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi quanto negletta dai moderni, le istituzioni repubblicane, esser debbono il principale oggetto delle sue cure.

Un celebre politico dice, che le leggi dell'educazione debbono esser sempre relative alla costituzione, come eziandio le altre leggi tutte, civili, criminali ed economiche. Ma noi siam d'avviso che i principii delle leggi tutte, e particolarmente di quelle che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della costituzione. Essa deve contenere i germi dell'intera legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi. Vi sono delle leggi civili, criminali ed amministrative immediatamente connesse alla costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che essa vacilli; non altrimenti che un edifizio è necessitato a crollare ove si atterri quel muro che lo attacca alle vicine fabbriche. Per sì fatta ragione nella costituzione della repubblica francese vengono compresi i principii della criminale legislazione. Per sì fatta ragione eziandio nella costituzione convien dispiegare i principii della pubblica educazione. La libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei poteri costituiti, ma benanche dai privati cittadini e dalla pubblica corruzione. Anzi le autorità costituite, avvalorate di qual siasi potere, se non si trovano nelle mani de'potenti cittadini, se il veleno della corruzione non ha per avventura infettato il corpo sociale nè paralizzato lo spirito repubblicano, non aspirano mai alla tirannide. La costituzione per tanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de'funzionarii. Cosa che non si può altrimenti conseguire se non per mezzo dell'educazione e delle istituzioni repubblicane.

Non è negletta l'istruzione nella costituzione francese; ma riguarda piuttosto la parte intellettuale che la morale.

L'eguaglianza politica non deve far sì che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha l'ingegno per adempierle. Il dritto passivo di ogni cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni cittadino, posto che divenga abile, acquista il dritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eleggibilità.

Nelle democrazie un uomo della infima plebe può armar la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valor di un Mario e l'ingegno di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al governo di Atene, necessariamente perderà la repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di Aristofane. Quindi la legge deve prefinire le qualità morali del cittadino che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studi ed esercizii si richieggono nel cittadino eleggibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di essere eletto, richiedendosi minore ingegno per discernere l'ingegno altrui, che per amministrare la repubblica. Per la qual cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità e l'educazione del cittadino eleggibile, affidandone a' censori l'ispezione e la cura.

Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella milizia sedentanea. La libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco e 'l catechismo repubblicano. Ma il cittadino che deve ascendere al sublime grado di legislatore, di direttore o pur di giudice, fa d'uopo che abbia date alla patria molte testimonianze del suo ingegno e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studi nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'educazione fisica e morale che la legge stabilisce. Deve inoltre aver trascorse le minori magistrature, tirocinio e pruove per le maggiori. E deve di più non esser mai stato notato dal corpo censorio.

Finalmente, cittadini rappresentanti, vi proponiamo un'ag-

giunzione fatta da noi alla costituzione francese, per quel salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra nazione.

Se il potere esecutivo sia troppo dipendente dal corpo legislativo, come lo era nella costituzione francese del 1793, in tal caso l'assemblea assorbirà il potere esecutivo, e concentrandosi in essa tutti i poteri, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi che rivalizzino tra loro, ovvero l'usurpazione dell'uno sull'altro per quella naturale tendenza di ogni potere all'ingrandimento.

Ecco la necessità di un altro corpo di rappresentanti del popolo, che sia come un tribunale supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' poteri, e li rinchiuda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il potere esecutivo nella sua linea ove l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un *veto* al corpo legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso richiamerà l'uno e l'altro corpo, quando faccia mestieri, all'adempimento de proprii doveri, riparando insieme agli eccessi di commissione ed a' difetti di omissione. Il potere tribunizio risederà in questo corpo, che noi abbiam chiamato degli efori.

Ma perchè sia baluardo di libertà e non già seme d'arbitrario potere, conviene che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria, perche non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Nè per altra ragione i tribuni di Roma, e gli efori a Sparta sollevarono talvolta delle politiche tempeste, se non perchè mescolavansi ne' giudizii, nella legislazione e nella esecuzione.

Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire che non possano costoro, spirate le loro funzioni, passare in senato o in consiglio prima di tre anni. Imperocchè l'interesse per un corpo al quale potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere.

Egli è stato mestieri limitare i poteri di questo imponente

collegio il più che fosse possibile. E però vieta la costituzione che i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni quarantacinque compiuti. La durata delle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, nè la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti riunioni potrebbero più turbare che riordinare; poichè gli uomini voglion sempre fare qualche cosa, o che sia o no a proposito, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso che i membri del corpo legislativo. Le loro decisioni avranno nome di decreti e non di legge: e questi decreti saranno sacrosanti ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' poteri per terminare le loro controversie, quanto di ufficio.

Cittadini rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla costituzione della repubblica madre, che il comitato di legislazione vi propone. Ponderatele col vostro eletto ingegno, esaminatele colla vostra alacre attenzione, adottatele o rigettatele, secondo che il bene della patria lo richiede.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO, DEL POPOLO E DE' SUOI RAPPRESENTANTI.

L' immobile base di ogni libera costituzione è la dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del cittadino, e quindi del popolo. Perciocchè il principale oggetto di ogni regolare costituzione dev'essere quello di guarentire siffatti dritti, e prescrivere tali sacri doveri. Perciò la provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napolitana, alla presenza dell'Essere supremo, e sotto la sua guarentigia, proclama i dritti e i doveri dell'uomo, del cittadino e del popolo, e fa le seguenti dichiarazioni:

1. Tutti gli uomini sono eguali, ed in conseguenza tutti gli uomini hanno dritti eguali. Quindi la legge nelle

pene e ne' premii, senza altra distinzione salvo quella delle qualità morali, deve tutti egualmente considerarli.

DRITTI DELL' UOMO

2. *Ogni uomo ha dritto di conservare e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche e morali.*

3. *Ogni uomo ha dritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche e morali, come più gli aggrada, colla sola limitazione di non impedir gli altri a far lo stesso nè disorganizzare il corpo politico cui appartiene. Quindi la libertà, che è per appunto l'anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze come gli piace, coll'enunciata limitazione, è il secondo dritto dell' uomo. Questa distrutta, è distrutto l'uomo morale, poichè le facoltà che non si possono esercitare, divengono nulle.*

4. *La libertà di opinione è un dritto dell' uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il dritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però di nutrire tutte le opinioni che gli sembrano vere.*

5. *La libertà delle volizioni è la conseguenza del libero dritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero che prescrive la ragione.*

6. *Il sesto dritto dell'uomo è la facoltà di adoperare l'azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purchè non impedisca gli altri a far lo stesso.*

7. *Quindi deriva il dritto di manifestare colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni e volizioni, purchè non si turbino i dritti degli altri e quelli del corpo sociale.*

8. *Nasce benanche dal sesto dritto quello della proprietà. L'uomo che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciocchè il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.*

9. *La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà è un dritto dell'uomo. Senza di essa è precario ogni altro dritto.*

L' anzidetta resistenza è un dritto dell' uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie, tiranniche sempre.

DRITTI DEL CITTADINO

10. *Ogni cittadino ha il dritto di essere guarentito dalla pubblica forza in tutti i suoi dritti naturali e civili.*

11. *Ogni cittadino deve essere premiato o punito a proporzione de' meriti e de' delitti, senza distinzione alcuna di persone.*

12. *Ogni cittadino ha il dritto di eleggere e di essere eletto pubblico funzionario, purchè abbia le qualità morali richieste dalla legge.*

DRITTI DEL POPOLO

13. *Il dritto fondamentale del popolo è quello di stabilirsi una libera costituzione, cioè di prescrivere a sè stesso le regole colle quali vuol vivere in corpo politico.*

14. *Quindi deriva il dritto di poter mutare, quando lo stimi a proposito, la forma del governo, purchè dia a se stesso una libera costituzione: poichè niuno ha il dritto di far ciò che gli nuoce. La sovranità è un dritto inalienabile del popolo, laonde o da sè, o per mezzo dei suoi rappresentanti, può farsi delle leggi conformi alla costituzione che si ha stabilita, e può farle eseguire, perciocchè senza l'esecuzione le leggi rimangono nulle.*

15. *Il popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baluardo di tutti i dritti.*

16. *Ha il dritto d'imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini riunendosi in società, siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte dei loro beni, che è necessaria al mantenimento dell'ordine che la fa sussistere.*

DOVERI DELL' UOMO

I doveri dell'uomo sono obbligazioni o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Ed è questo il medesimo principio dal quale abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza e l'eguaglianza degli uomini.

17. *Il dovere fondamentale dell'uomo è di rispettare i dritti degli altri. L'eguaglianza importa, che tanto valgono i nostri quanto i dritti degli altri.*

18. *Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l'essere de' suoi simili, perciocchè per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere affetto verso gli altri come verso se stesso.*

19. *Quindi è sacro dovere dell' uomo di alimentare i bisognosi.*

20. *È obbligato ogni uomo d'illuminare e d'istruire gli altri.*

DOVERI DEL CITTADINO

Il principio dei doveri civili si è, che la società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge, deve dirigere le volontà individuali.

21. *Ogni cittadino deve obbedire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da' legittimi rappresentanti del popolo.*

22. *Ogni cittadino deve obbedire alle autorità costituite dal popolo.*

23. *Ogni cittadino deve conferire colle opere e colle contribuzioni al mantenimento dell' ordine sociale.*

E perciò ogni cittadino dev' essere militare.

24. *Ogni cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse dei delitti commessi innanzi ai magistrati competenti.*

25. *I pubblici funzionarii debbono guarentire ogni cittadino contro l'interna ed esterna violenza.*

26. *Ogni pubblico funzionario deve consecrar se stesso, il suo ingegno, la sua fortuna e la sua vita per la conservazione e pel vantaggio della Repubblica* (1).

COSTITUZIONE

Art. 1. La Repubblica Napoletana è una ed indivisibile.

2. L' universalità dei cittadini della Repubblica è il Sovrano.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio.

3. Il territorio continentale della repubblica napoletana è diviso per ora in diciassette dipartimenti, i quali sono: — 1. *Gran Sasso* — 2. *Aterno* — 3. *Majella* — 4. *Liri* — 5. *Vesuvio* — 6. *Biferno* — 7. *Gargano* — 8. *Calore* — 9. *Sele* — 10. *Palinuro* — 11. *Bradano* — 12. *Vulture* — 13. *Leuca* — 14. *Polino* — 15. *Crati* — 16. *Lacinio* — 17. *Leucopetra.*

4. Il corpo legislativo può cambiare o rettificare i limiti ed il numero de' dipartimenti; purchè la superficie di un dipartimento non sia più estesa di . . . .

(1) Le modifiche fatte dai compilatori napoletani alla *Dichiarazione dei dritti dell'uomo e del cittadino* sono motivate nel rapporto che precede la costituzione. È evidente che essi vollero dare un ordine rigorosamente scientifico ai canoni ed alle massime raccolte e ravvicinate dallo statuto francese, e dedurne più apertamente le conseguenze.

5. Ciascun dipartimento è diviso in cantoni: e ciascun cantone in comuni: i limiti de' cantoni possono ancora esser rettificati o cambiati dal corpo legislativo, ma in guisa che la distanza di ogni comune dal capo-luogo del cantone non sia più di sei miglia.

TITOLO II.

Stato politico dei Cittadini.

6. Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica dell' età di 23 anni compiuti, ed ascritto sul registro civico del suo cantone, e domiciliato per un anno intero sul territorio della repubblica, pagando una contribuzione diretta, è cittadino della repubblica.

7. Que' naturali, che avran fatta una o più campagne per la difesa della repubblica, sono cittadini senza veruna condizione di contribuzione.

8. Il forestiere diventa cittadino della repubblica, allor quando, dopo aver compiuti gli anni 25, e dopo di aver dichiarato di volersi stabilire nel territorio della repubblica, vi sia poi dimorato per sette anni di seguito; purchè paghi una contribuzione diretta, e possegga in proprietà un fondo o uno stabilimento di agricoltura o di commercie, e che abbia sposata una donna della repubblica.

9. Nelle assemblee primarie i cittadini della repubblica soltanto possono votare; ed essi soli possono esser chiamati alle funzioni dalla costituzione stabilite.

10. Si perde l' esercizio de' dritti di cittadino, soltanto:

1. Per la naturalizzazione in paese straniero;

2. Per l' associazione a qualunque corpo straniero, che richiede distinzione di nascita, o voto religioso;

3. Per accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo straniero;

4. Per condanna di pena afflittiva o infamante, fino alla riabilitazione.

11. I diritti di cittadino restano sospesi, soltanto:

1. Per interdetto giudiziario a causa di furore, di demenza o d' imbecillità;

2. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, detentore o donatario di tutta o parte della successione di un fallito;

3. Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa;

4. Per accusa ammessa dal giurato di accusa;

5. Per condanna di contumacia, finchè la sentenza non sia annullata;

6. Per decreto de' censori.

12. Ogni cittadino che avrà dimorato sette anni di seguito fuori del territorio della repubblica senza missione o licenza a nome della nazione, si ha come forestiere: egli non riacquista la cittadinanza, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte nell' art. 8.

13. Non possono i giovani essere ascritti sul registro civico, se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto del catechismo repubblicano.

Le operazioni manuali dell' agricoltura si appartengono a' mestieri.

Questo articolo comincerà ad avere la sua piena esecuzione dopo un decennio.

TITOLO III.

Assemblee primarie.

14. Si compongono le assemblee primarie da cittadini domiciliati nel medesimo cantone.

Il domicilio richiesto per aver diritto di votare in queste assemblee debb'essere di un anno, e si perde il diritto per un anno di assenza.

Nelle grandi comuni divise in più cantoni, ciascuno può votare nel cantone ove attualmente dimora, quantunque non vi sia domiciliato da un anno, purchè la sua dimora per detto tempo sia stata in qualunque altro luogo del comune.

15. Niuno può sostituire a sè un altro nelle assemblee primarie, nè per lo stesso oggetto votare in più di una di dette assemblee.

16. Non può esservi meno di un' assemblea primaria in ogni cantone. Ove ne sieno più, ciascuna è composta almeno di 450 cittadini, e di 900 al più. S' intende questo numero di que' cittadini, presenti o assenti, che abbiano il dritto di votare.

17. Provvisionalmente il più anziano presiede alle assemblee primarie nel radunarsi: e le funzioni di segretario si adempiono provvisionalmente dal più giovane.

18. Definitivamente le assemblee primarie sono costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare, l' assemblea provvisionalmente decide, dando luogo a ricorso al tribunale civile del dipartimento. Ma le elezioni seguite non saranno perciò alterate per le decisioni posteriori.

20. Il corpo legislativo è il solo che decide sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie, nel caso che si sia trasgredita una espressa determinazione della costituzione.

21. Niuno può intervenire armato nelle assemblee primarie.

22. Esse regolano la loro polizia.

23. Le assemblee primarie si radunano,

1. Per accettare o rigettare i cambiamenti dell'atto costituzionale proposti dall' assemblea di revisione;

2. Per fare le elezioni che loro appartengono secondo la costituzione.

24. Esse si radunano in ogni anno di pieno loro dritto il primo germinale, e procedono secondo l' occorrente a nominare:

1. I membri dell' assemblea elettorale;

2. I giudici di pace ed i suoi assessori;

3. Il presidente dell' amministrazione municipale del cantone, o gli ufficiali municipali nei comuni al di sopra di 10,000 abitanti.

25. Immediatamente dopo questa elezione, si adunano nei comuni al di sotto di 10,000 abitanti le assemblee comunali, le quali eleggono gli agenti di ciascun comune ed i loro aggiunti.

26. È nullo tutto ciò che si fa in un' assemblea primaria o comunale oltre l' oggetto della loro convocazione, e contro le forme determinate dalla costituzione.

27. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

28. Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un suffragio, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni pubblica funzione per 20 anni, ed in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

29. Ogni assemblea primaria nomina un elettore per ogni 200 cittadini, presenti o assenti, cha abbian dritto di votare in detta assemblea.

Fino al numero di 300 inclusivamente non si nomina che un solo elettore. Da 301 cittadini fino a 500, se ne nominano due: da 500 fino a 700, tre; e quattro da 700 fino a 900.

30. I membri delle assemblee elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono essere rieletti prima che sieno decorsi tre anni.

31. Niuno può essere nominato elettore, se non abbia l'età di 25 anni compiuti, e se alle qualità necessarie per esercitare i dritti di cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni:

Nelle comuni al di sopra di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo o di una casa della rendita eguale al valore locale di 200 giornate di lavoro di campagna;

Nelle comuni al di sotto di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di una casa o di un

fondo, che gli renda il valore locale di 150 giornate di lavoro di campagna;

Nei villaggi, quella di proprietario o usufruttuario di beni, la cui rendita sia eguale al valore di 150 giornate di lavoro di campagna, o di fittaiuolo o socio di beni della rendita di 200 giornate di lavoro di campagna.

La rendita richiesta dalla legge può cumulativamente esser composta di tutti gli enunciati prodotti.

32. In ogni anno il dì 20 germile si riuniscono le assemblee elettorali in ogni dipartimento, e in dieci giorni, senza proroga. terminano tutte le elezioni che si hanno a fare; dopo di che esse sono disciolte di pieno diritto.

33. Le assemblee elettorali di altro non possono occuparsi che delle sole elezioni, di cui sono incaricate; nè possono inviare o ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

34. Esse non possono aver tra loro alcuna corrispondenza.

35. I cittadini che sono stati membri di un' assemblea elettorale non possono prendere più il titolo di elettori, nè riunirsi con questa qualità a coloro che sono stati membri di detta assemblea.

La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

36. Gli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 del titolo precedente sulle assemblee primarie sono comuni alle assemblee elettorali.

37. Le assemblee elettorali, secondo l' occorrente, eleggono:

1. I membri del Corpo legislativo, cioè i membri del Senato e del Consiglio:

2. I membri del tribunale di cassazione;

3. Gli alti giurati;

4, Gli amministratori del dipartimento;

5. Il presidente, l' accusatore pubblico, il cancelliere ed i giudici del tribunale criminale;

6. I giudici del tribunale civile;

7. Gli efori;

8. I censori nei cantoni del dipartimento.

38. Quando alcuno è eletto dalle assemblee elettorali a prendere il luogo di un morto, di un dimesso o destituito, si considera eletto per quel tempo che restava al funzionario cui è surrogato.

39. Il commessario dell'Arcontato presso l' amministrazione di ogni dipartimento, è tenuto sotto pena di destituzione, di avvisare l'Arcontato dell'apertura e chiusura delle assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni; ma ha dritto di farsi comunicare il processo verbale tra le ventiquattro ore che seguono, ed è obbligato di denunziare all' Arcontato le violazioni fatte alla costituzione.

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

40. Il corpo legislativo si compone di un Senato e di un Consiglio.

41. Non può mai il corpo legislativo delegare ad uno o più de' suoi membri, nè a chi che sia alcuna funzione commessagli ed attribuitagli dalla costituzione.

42. Esso non può esercitare nè per se stesso, nè per mezzo di delegati, il potere esecutivo o giudiziale.

43. L' esercizio di ogni altra funzione pubblica, eccetto quella di archivista della repubblica, o di membro dell' istituto nazionale, è incompatibile colla qualità di membro del corpo legislativo.

44. Il modo di surrogare definitivamente e temporaneamente i funzionarii pubblici a coloro che vengono eletti membri del corpo legislativo, è determinato dalla legge.

45. Ogni dipartimento concorre in proporzione della sua popolazione alla nomina de' membri del senato e del consiglio.

46. Il corpo legislativo sugli stati della popolazione, che dee richiedere a tutti i dipartimenti in ogni decennio, determina il numero dei membri del Senato e del Consiglio, che ogni dipartimento dee nominare. Durante questo intervallo non può farsi niun mutamento sopra questa ripartizione.

47. I membri del corpo legislativo si considerano come rappresentanti della intera nazione, e non già del dipartimento che li ha nominati, nè può esser dato loro alcun mandato.

48. Il Senato ed il Consiglio si rinnovano in ogni anno del terzo.

49. Niuno può essere rieletto membro del corpo legislativo se non tre anni dopo esserne uscito.

50. Se il Senato ovvero il Consiglio, per istraordinarie circostanze si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, ne dà avviso al potere esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le assemblee primarie del dipartimento, che debbono surrogare i membri del corpo legislativo. Le assemblee primarie nominano immantinenti gli elettori, che procedono alle necessarie surrogazioni.

51. Se il potere esecutivo fra lo spazio di venti giorni manca di far convocare le assemblee primarie, il corpo legislativo di pieno dritto può, e deve farle convocare, perchè procedano alla elezione.

52. I membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi immediatamente riunire al loro corpo.

53. I membri regolarmente eletti in ogni anno pel Senato e pel Consiglio si riuniscono il primo pratile di ciascun anno nel comune indicato dal precedente Corpo legislativo, o in quello stesso comune in cui ha tenuto le sue ultime sessioni; purchè non ne avesse designato un altro.

54. Il Senato ed il Consiglio riseggono entrambi nello stesso comune.

55. Il Corpo legislativo è sempre permanente: nondimeno esso può aggiornare le sue sessioni.

56. Non possono per niun caso il Senato ed il Consiglio riunirsi in una stessa sala.

57. Le funzioni del presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di segretario di tre mesi.

58. Il Senato ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato.

59. Si appartiene ai medesimi il dritto di polizia sopra i loro membri; ma non possono condannarli a pena maggiore di un arresto in casa per otto giorni e della prigionia di tre giorni.

60. Sono pubblicate le sessioni del Senato e del Consiglio: non può il numero degli assistenti eccedere la metà dei membri.

61. I processi verbali del Senato e del Consiglio sono impressi.

62. Tutti i suffragi si danno col sedersi ed alzarsi: in caso che la terza parte dei membri domandi il suffragio nominale, si prendono i nomi a scrutinio segreto.

63. Nel Senato e nel Consiglio, sulla domanda di un terzo de' membri, possono essi riunirsi in comitato generale, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Nè il Senato nè il Consiglio possono creare nel loro seno alcun comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia meriti di esser preparata, di nominare tra i loro membri una speciale commissione, che si limiti soltanto all'oggetto proposto, la quale si discioglie subito che sia risoluto l' oggetto divisato.

65. I membri del Corpo legislativo ricevono una indennità annuale in ducati 1500.

66. L' Arcontato non può far passare o soggiornare alcun corpo di milizie alla distanza di quindici miglia dal comune ove risiede il Corpo legislativo, senza autorizzazione o richiesta del medesimo.

67. Presso il Corpo legislativo risiede una guardia di cittadini, scelta dalla guardia nazionale sedentanea di tutti i dipartimenti, o di quelli che esso stima a proposito, la quale non è minore di 700 uomini di servizio attivo.

68. Il modo di questo servizio e la sua durata si determina dal Corpo legislativo.

69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo legislativo, nè vi manda alcuna deputazione.

Del Senato.

70. Il Senato si compone di cinquanta senatori.

71. Per essere eletto membro del Senato si richieggono le seguenti condizioni:

1. L' età di 40 anni compiuti;
2. Essere maritato o vedovo;
3. Essere domiciliato sul territorio della repubblica durante un decennio precedente alla elezione;
4. Essere stato membro di qualche amministrazione dipartimentale, o del potere giudiziario.

La condizione degli anni 40 di età non sarà richiesta prima di un decennio dallo stabilimento della repubblica; fino al qual tempo potrà bastare l' età di anni 30. Le altre condizioni non si richiederanno che dopo sette anni dallo stabilimento della repubblica.

72. Il Senato non può deliberare se la sessione non è composta di 30 membri almeno.

73. La proposta delle leggi esclusivamente si appartiene al Senato (1).

74. Niuna proposta può esser deliberata nè risoluta se non osservandosi le forme seguenti:

1. Si fanno tre letture della proposta. L' intervallo tra due di queste letture non può esser minore di dieci giorni.
2. Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Senato dopo la prima o la seconda può dichiarare esservi luogo all' aggiornamento, o non esservi luogo a deliberare;

(1) Il senato napoletano non rappresenta perfettamente il Consiglio degli anziani della costituzione francese del 1795. La sua attribuzione è mutata: l'approvazione è riserbata al Consiglio.

3. Ogni proposta deve essere impressa, e distribuita ai membri almeno due giorni prima della seconda lettura;

4. Dopo la terza lettura, il Senato decide se debba o no aggiornarsi.

75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può esser riproposta se non dopo un anno compiuto.

76. Le proposte adottate dal Senato, si chiamano *determinazioni*.

77. Il proemio di ogni determinazione deve portare, 1. le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte; 2. l' atto col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non esservi luogo all' aggiornamento.

78. Non si richieggono le forme prescritte nell'articolo 74 per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato.

Questa dichiarazione espone i motivi dell'urgenza: e se ne deve far menzione nel proemio della determinazione.

Del Consiglio.

79. Il Consiglio è composto di 120 membri.

80. Niuno può essere eletto membro del Consiglio,

1. Se egli non abbia l' età di 30 anni compiuti;

2. Se non sia stato domiciliato sul territorio della repubblica per dieci anni immediatamente precedenti alla elezione;

3. Se non sia maritato o vedovo;

4. Se non sia stato membro di qualche amministrazione almeno municipale.

81. La condizione dell' età dee correre dopo un decennio dalla costituzione della repubblica, fino al qual tempo può bastare l' età di 25 anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi che dopo un decennio.

82. La condizione del domicilio e quella dell' articolo 71,

non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

83. Il Consiglio non può deliberare se la sessione non è composta almeno di 81 membri.

84. Appartiene esclusivamente al Consiglio di approvare o rigettare le determinazioni del Senato (1).

85. Tostochè una determinazione del Senato perviene al Consiglio, il presidente ne fa leggere il proemio.

86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla costituzione.

87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare o rigettare l' atto di urgenza.

88. Rigettato l' atto di urgenza, il Consiglio più non delibera sulla determinazione.

89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l' intervallo tra due di queste letture non può esser minore di cinque giorni.

La discussione si apre dopo ogni lettura.

Due giorni almeno prima della seconda lettura, ogni determinazione è impressa e distribuita.

90. Le determinazioni del Senato, approvate dal Consiglio, si chiamano *leggi*.

91. Il proemio delle leggi porta la data delle sessioni del Consiglio, nelle quali le tre letture si sono fatte.

92. Si deve inserire nel proemio della legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta l'urgenza della legge.

93. La proposta, ossia la determinazione della legge fatta dal senato, è individua. Il consiglio dee rigettare o approvare tutti gli articoli insieme.

94. L'approvazione del consiglio sopra ogni determinazione

(1) Il Consiglio napoletano approva o rigetta come il Consiglio degli anziani della costituzione francese del 1795.

di legge, si esprime con questa formola sottoscritta dal presidente e da' segretarii: » *il consiglio approva*».

95. Il rifiuto di accettare per causa di ommissione delle forme divisate nell'articolo 74. si esprime con questa formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii: « *La costituzione annulla* ».

96. Il rifiuto di accettare per altra causa la determinazione proposta, sarà espresso dal presidente e dai segretarii con questa formola: « *Il consiglio non può accettare* ».

97. Nel caso del precedente articolo non può la determinazione esser dal senato nuovamente presentata, se non dopo scorso un anno.

98. Il senato nondimeno può in qualunque tempo presentare una deliberazione, che contenga degli articoli, i quali facevano parte della determinazione rigettata.

99. Il consiglio manda nel medesimo giorno le leggi accettate così al senato che all'arcontato.

100. La residenza del corpo legislativo può esser cambiata dal consiglio, determinando un altro luogo, ed il tempo in cui esso ed il senato vi si debbano trasferire. Questo decreto del consiglio sopra tale oggetto è irrevocabile.

101. Dopo un tal decreto, nè il senato ne il consiglio possono più deliberare nel comune dove hanno avuto fino allora la residenza. Sono rei di attentato contro la sicurezza della repubblica quei membri che vi continuassero le loro funzioni.

102. I membri dell'arcontato che ritardassero o rifiutassero di suggellare, promulgare ed inviare il decreto della translazione del corpo legislativo, sono rei del medesimo delitto.

103. Se nel ventesimo giorno dopo quello stabilito dal consiglio, la maggioranza del senato e quella del consiglio non abbian fatto conoscere alla repubblica il loro arrivo nel novello luogo stabilito, o la loro riunione in altro luogo qualunque, gli amministratori del dipartimento, ed in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocano le assemblee primarie per nominare gli elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo corpo legislativo, colla elezione de' 30 e de' 120.

104. Gli amministratori del dipartimento, che nel caso dell'art. precedente indugiano a convocare le assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

105. Son dichiarati rei del medesimo delitto tutti i cittadini che mettono ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali, nel caso dell'articolo precedente.

106. I membri del nuovo corpo legislativo si raduneranno nel luogo dove il consiglio avea trasferite le sue sessioni.

Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo si trovino in maggioranza, quivi risiede il corpo legislativo.

107. Niuna proposta di legge, eccetto il caso dell'articolo 100, può cominciare a farsi nel consiglio.

Della guarentigia de' membri del corpo legislativo.

108. I cittadini che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono esser citati, accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non sia a favore dei poteri ereditarii e perpetui (1).

109. Essi, immediatamente dopo la loro nomina fino al 30 giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorchè nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

110. Possono essere arrestati in flagranza di delitto; ma se ne dee immediatamente dar notizia al corpo legislativo, ed il processo non può esser continuato se non dopo che il senato avrà dichiarato di ammettersi l'accusa, e che il consiglio l'avrà decretato.

111. Eccetto il caso del flagrante delitto, i membri del corpo legislativo non possono esser menati innanzi agli uffi-

(1) Quest'ultima eccezione è aggiunta all'articolo francese. L'intolleranza de' legislatori napoletani era una rimembranza de' divieti di tal natura che assai spesso s'incontrano nella storia greca e nella romana.

ciali di polizia, nè posti in istato di arresto, se prima il senato non abbia dichiarato di ammettersi l'accusa in giudizio, e che il consiglio non l'abbia decretato.

112. Niun membro del corpo legislativo, eccetto i casi dei due articoli precedenti, può esser tradotto dinanzi ad altro tribunale che all'alta corte di giustizia.

113. Essi son tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interiore della repubblica.

114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un membro del corpo legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta ed indirizzata al senato.

115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell'art 74, il senato ammette la denuncia, esso la dichiara in questi termini:

« La denuncia contro N. N. per lo fatto di . . . . colla » data di . . . . sottoscritta da . . . . è ammessa ».

116. L'incolpato è allora chiamato: egli ha per comparire tre giorni interi di dilazione: se si presenta, è inteso nell'interno del luogo delle sessioni del senato.

117. Siasi oppur no presentato l'incolpato dopo l'anzidetta dilazione, il senato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

118. Se il senato dichiara che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo, è inteso nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio.

119. O che l'imputato si sia presentato o no, il consiglio dopo questa dilazione, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall'articolo 89, pronunzia se vi ha luogo all'accusa, ed invia l'accusato innanzi all'alta corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo, senza alcun ritardo.

120. Ogni discussione così del senato come del consiglio, riguardante l'imputazione o l'accusa di un membro del corpo legislativo, si fa in comitato generale. Ed ogni deliberazione

sopra gli oggetti medesimi si prende a suffragio nominale, ed a scrutinio segreto.

121. L'accusa pronunziata contro un membro del corpo legislativo, porta seco sospensione. Se egli è assoluto da decreto dell'alta corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

Relazione del senato e del consiglio fra loro.

122. Allorchè il senato ed il consiglio sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente avviso per mezzo di un messaggio di Stato.

123. Ciascuno di essi nomina due messaggi di Stato addetti al proprio servigio.

124. I messaggi portano al senato, al consiglio ed all'arcontato le leggi e gli atti del corpo legislativo: e per questo oggetto è loro permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle sessioni: essi camminano preceduti da due portieri.

125. Nè il senato nè il consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue sessioni, senza il vicendevole consenso.

Promulgazione delle leggi.

126. L'Arcontato appone il suggello e pubblica le leggi e gli atti del Corpo legislativo fra lo spazio di due giorni da che gli ha ricevuti.

127. Esso deve apporre il suggello e promulgare in un giorno le leggi e gli atti del Corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

128. La promulgazione delle leggi e degli atti del Corpo legislativo viene ordinata nella seguente formola:

« A nome della Repubblica Napoletana (*legge*, o *atto* » *del Corpo legislativo*) l'Arcontato ordina, che la legge o » l'atto legislativo suddetto sia pubblicato ed eseguito, e mu- » nito del suggello della repubblica ».

129. Le leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza delle forme prescritte dagli art. 74 e 89, non possono

essere promulgate dall'Arcontato, e la sua responsabilità, rispetto a questo, dura sei anni.

Sono eccettuate le leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio.

TITOLO VI.

POTERE ESECUTIVO.

130. Il potere esecutivo è delegato ad un corpo, denominato *Arcontato*, composto di cinque membri eletti dal Corpo legislativo, il quale in questo caso fa le veci dell'assemblea elettorale a nome della nazione (1).

131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dell'anzidetta lista.

132. Gli arconti debbono aver compiuti 40 anni di età.

133. Non possono essere scelti che tra que' cittadini i quali sono stati membri del corpo legislativo, o ministri.

La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della repubblica.

134. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti nè membri dell'Arcontato nè ministri, mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, nè due anni appresso, dopo terminate le stesse funzioni.

135. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de' suoi membri nel primo anno, e tre nell'anno appresso.

Nel primo anno dello stabilimento della repubblica sarà deciso a sorte l'uscita successiva di que' membri nominati la prima volta.

(1) L'Arcontato, rimembranza degli arconti di Atene, corrisponde quasi perfettamente al Direttorio francese.

156. Niuno de' membri che sia uscito dall'Arcontato può essere rieletto prima che sieno scorsi cinque anni.

157. L'ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo arconti, nè succedersi che dopo l'intervallo di cinque anni.

158. Un cittadino che sia stato generale in capo di armata, non potrà essere eletto arconte che tre anni dopo di esser cessato dal comando militare.

159. In caso di vacanza di un arconte per morte, dimissione, o altrimenti, il Corpo legislativo eleggerà il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza.

Il Senato è obbligato di proporre i canditati tra i primi cinque giorni; ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque.

Il nuovo eletto dee compiere il tempo di quello che è mancato. Ma se il tempo da compiersi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto, dopo aver compiuto il tempo che rimaneva a compiersi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello che viene ordinato nell'art. 135.

140. Ogni arconte, a vicenda, fa da presidente soltanto per tre mesi.

Il presidente ha la sottoscrizione e la custodia del suggello.

Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati all'Arcontato sotto il nome del suo presidente.

141. L'Arcontato non può deliberare se non intervengono almeno tre membri.

142. Esso sceglie fuori del suo seno un segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.

143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l'assistenza del segretario, nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi membri.

144. L'Arcontato provvede a norma delle leggi alla sicurezza esterna ed interna della repubblica.

Esso può far de' proclami conformi alle leggi, e per l'esecuzione delle medesime.

Esso dispone della forza armata: ma non potrà mai l'Arcontato in niun caso, o tutto, o per mezzo di alcuno de' suoi membri, comandarla, nè in tempo delle sue funzioni, nè due anni dopo dal giorno che saranno terminate.

145. Essendo avvisato l'Arcontato che si fanno cospirazioni contro la sicurezza interna o esterna della repubblica, può decretare ordini o mandati di arresto, o chiamare innanzi a sè coloro che si presumono autori o complici, e può interrogarli: ma è obbligato, sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria, di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all'ufficiale di polizia, perchè si proceda a norma delle leggi.

146. L'Arcontato nomina i generali in capo, ma non può sceglierli fra i parenti o congiunti de' suoi membri, ne' gradi espressi dall'art. 137.

147. Esso invigila e procura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne' tribunali per mezzo de' commessarii che vi destina.

148. Nomina fuori del suo seno i ministri, e, parendogli a proposito, li destituisce.

Non può sceglierli di età minore di 30 anni, nè tra parenti e conginnti nei gradi espressi nell'art. 137.

149. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

150. Il numero de' ministri, che non può essere minore di quattro, nè maggiore di sei, è determinato dal Corpo legislativo.

151. I ministri non formano consiglio.

152. Sono rispettivamente responsabili della inesecuzione tanto delle leggi, quanto degli arresti dell'Arcontato.

153. Il ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento si nomina dall'Arcontato.

154. Nomina ancora i sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni dirette, ed alla amministrazione de' beni nazionali.

155. Niun arconte può uscire dal territorio della repubblica se non due anni dopo aver terminate le sue funzioni.

156. Egli è obbligato durante questo tempo di far nota al Corpo legislativo la sua residenza.

157. L'art. 110 e seguenti, fino all'art. 121 inclusivamente, riguardanti la guarentigia del Corpo legislativo, sono comuni agli arconti.

158. Il Corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provvisionalmente fino al decreto finale quegli arconti i quali sono stati messi in giudizio.

159. Eccetto i casi divisati negli art. 117. e 119, nè l'Arcontato nè alcun de' suoi membri può esser chiamato nè dal Senato nè dal Consiglio.

160. I conti e gli schiarimenti richiesti dal Senato o dal Consiglio all'Arcontato, si dànno in iscritto.

161. È obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato ed al Consiglio il prospetto delle spese, la posizione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede aversi a stabilire.

Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

162. È permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere qualche oggetto in considerazione: può ancora proporgli de' provvedimenti, ma non già de' progetti distesi in forma di leggi.

163. Niun arconte può allontanarsi più di tre giorni, senza l'espressa autorizzazione del Corpo legislativo, nè allontanarsi dal luogo della residenza più di miglia 24.

164. Gli arconti non possono nè fuori, nè nell'interno delle loro case, comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato.

165. L'Arcontato ha la sua guardia propria e continua, a spese della repubblica, la quale è composta di 120 uomini a piedi ed altrettanti a cavallo.

166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.

167. Ogni arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.

168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi membri ogni posto di forza armata deve gli onori militari superiori.

169. L'Arcontato ha due messaggi di Stato, ch'egli stesso nomina e può dimettere.

Costoro portano e nel Senato e nel Consiglio le lettere e le memorie dell'Arcontato; e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive sessioni, e sono preceduti da due portieri.

170. L'Arcontato risiede nella stessa comune in cui risiede il Corpo legislativo.

171. Gli arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della repubblica.

172. Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati seimila annui.

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

173. In ogni dipartimento vi ha un' amministrazione centrale, ed in ogni cantone almeno un'amministrazione municipale.

174. Ogni membro di amministrazione dipartimentale o municipale debb'essere dell'età almeno di anni 25.

175. Non possono essere nel medesimo tempo membri di una stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i congiunti negli stessi gradi.

176. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di cinque membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne' primi quattro anni dal giorno della istallazione della costituzione, decide la sorte della uscita dei membri.

177. Vi ha in ogni comune, la cui popolazione oltrepassa i 10.000 abitanti fino a 100,000, una municipalità per se sola (1).

178. In ogni comune, la cui popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi ha un agente municipale, e tre aggiunti.

(1) L'art. francese diceva dai 5000 ai 100,000.

In quelli inferiori a 5000 abitanti, fino a 1000, vi ha un agente municipale e due aggiunti. Nei comuni al di sotto di 1000 abitanti vi ha un agente municipale ed un solo aggiunto.

179. La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità del cantone.

180. Vi ha parimente un presidente dell'amministrazione municipale scelto in tutto il cantone.

181. Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa i 10,000 abitanti fino a 50,000, vi sono cinque ufficiali municipali.

In quelli di 50,000 fino a 100,000 ve ne sono sette.

Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa 100,000 abitanti, vi saranno almeno tre amministrazioni municipali. In cosiffatti comuni la divisione delle municipalità si fa in maniera che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi 100,000 individui, nè sia minore di 500,000.

La municipalità di ogni circondario è composta di sette membri.

182. Nei comuni divisi in più municipalità, vi ha un dicastero centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo legislativo.

Il dicastero è composto di tre membri, nominati dall'amministrazione del dipartimento, e confermati dall'Arcontato.

183. I membri di ogni amministrazione municipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà in ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.

184. Gli amministratori dipartimentali, ed i membri delle amministrazioni municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo.

185. Ogni cittadino che fosse stato due volte di seguito eletto amministratore dipartimentale o municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto se non dopo lo spazio di due anni.

186. Mancando per caso di morte, dimissioni, o altrimenti, uno o più membri di un'amministrazione dipartimentale o municipale, i rimanenti possono essere surrogati da amministratori

temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de' mancanti.

187. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono alterare gli atti del corpo legislativo, nè quelli dell'Arcontato, nè sospenderne l'esecuzione: nè possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

188. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio.

Le regole ed il modo delle loro funzioni vengono determinati dal corpo legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell'amministrazione interna.

189. L'Arcontato nomina un commessario presso ogni amministrazione dipartimentale o municipale, che può destituire quando il creda conveniente. Questo commessario invigila per la esecuzione delle leggi.

190. Il commessario presso ciascuna amministrazione deve esser trascelto tra i cittadini domiciliati da un anno nel dipartimento in cui l'amministrazione è stabilita.

Egli deve almeno aver l'età di venticinque anni.

191 Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni del dipartimento, e queste a' ministri.

I ministri perciò possono annullare, ciascuno nel suo carico, gli atti delle amministrazioni municipali, ove questi atti sieno contrarii alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori.

192. Possono i ministri eziandio sospendere gli amministratori del dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori: e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso dritto sopra i membri delle amministrazioni municipali.

193. Senza la formale conferma dell'Arcontato, niuna sospensione o annullamento diviene definitivo.

194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Esso può, credendolo necessario, sospendere o destituire gli ammini-

stratori così del dipartimento che del cantone, ed in caso di delitto, inviarli a'tribunali del dipartimento.

195. Ogni decreto di cassazione di atti, di sospensione o destituzione di amministratori, deve esser motivato.

196. Essendo destituiti i cinque membri di un'amministrazione dipartimentale, l'Arcontato ne surroga degli altri, fino alla elezione seguente; ma non può scegliere i surrogandi provisorii se non dagli amministratori antichi del medesimo dipartimento.

197. Non possono corrispondere fra loro le amministrazioni tanto del dipartimento quanto del cantone, se non sopra gli affari loro designati dalla legge, e non sopra gl'interessi generali della repubblica.

198. Ogni amministrazione deve annualmente render conto della sua amministrazione.

I conti renduti dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati.

199. Tutti gli atti de'corpi amministrativi si rendono pubblici, descrivendosi in un registro, che tutti possono osservare.

Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno medesimo in che viene compiuto.

200. L'Arcontato può, secondo le circostanze, prorogare il tempo stabilito per questo deposito, due mesi al più.

TITOLO VIII.

POTERE GIUDIZIARIO.

Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal potere esecutivo nè dal corpo legislativo.

202. I giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento.

Non possono arrestare o sospendere l'esecuzione di niuna legge, nè citare dinanzi a sè gli amministratori per ragioni delle loro funzioni.

203. Niuno può esser deviato dai giudici dalla legge stabiliti, da alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, ove non sieno determinate da una legge anteriore.

204. La giustizia si amministra gratuitamente.

205. Non possono i giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata; nè sospesi, se non per un'accusa ammessa.

206. L'ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, ed i cugini nel primo grado, od i congiunti in questi medesimi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

207. Le sessioni de' tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: i giudicati sono enunciati ad alta voce: vi saranno divisati i motivi ed i termini della legge applicata.

208. Niun cittadino, se non abbia compiuta l'età di anni 25, può essere eletto giudice di un tribunale del dipartimento, nè giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commessario dell'Arcontato presso i tribunali.

Della giustizia civile.

209. Non può essere impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli arbitri di loro scelta.

210. Dalle decisioni degli arbitri non vi è appello, nè ricorso al tribunale di cassazione, se le parti espressamente non l'abbiano riserbato.

211. In ogni circondario determinato dalla legge vi ha un giudice di pace e più assessori.

212. I giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti.

213. La legge determina gli oggelti per i quali i giudici di pace, coi loro assessori, giudicano inappellabilmente, e quelli per i quali giudicano restando salvo l'appello.

214. Vi sono de' tribunali particolari per lo commercio di

terra e di mare. La legge determina i luoghi dove è utile stabilirli, i casi e le somme per le quali possono giudicare inappellabilmente.

215. Gli affari, il cui giudizio non appartiene a' tribunali di commercio nè a' giudici di pace, nè in ultima istanza, nè coll' appello, sono portati immediatamente innanzi al giudice di pace ed a' suoi assessori per esser conciliati.

Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette al tribunale civile.

216. Vi ha un tribunale civile per ogni dipartimento.

Ogni tribunale civile è composto almeno di quindici giudici, a' quali è aggiunto un commessario ed un sostituto, nominati e deponibili dall'Arcontato, ed un cancelliere (1).

Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti.

217. Nella elezione de' giudici si nominano altresì cinque per supplemento.

218. Il tribunale civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla legge, sopra gli appelli dai decreti dei giudici di pace, de' tribunali di commercio, e degli arbitri.

219. L'appello dai decreti del tribunale civile si porta dall'una all'altra sezione del tribunale.

Una sezione per giudicare non può esser minore di cinque giudici.

220. I giudici riuniti nominano tra loro, a scrutinio segreto, il presidente di ciascuna sezione.

Della giustizia criminale. (3)

221. Niuno può essere arrestato se non per esser condotto

(1) La costituzione francese del 1795 stabiliva il numero dei giudici a venti almeno.

(2) La costituzione francese faceva produrre l'appello innanzi ad un tribunal civile d'altro dipartimento. I legislatori napoletani trovarono troppo incomoda questa forma d'appellazione, e ritennero l'appello da una ad un'altra sezione.

(3) Veggasi il rapporto del comitato, dove sono spiegate le ragioni per le quali non volle ritenersi la giustizia *correzionale*.

innanzi all'ufficiale di polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli ufficiali di polizia o dell'Arcontato nel caso dell'articolo 145, o di un ordine di cattura sia di un tribunale sia del direttore del giurì di accusa, o per un decreto di accusa del corpo legislativo, in caso che a questo appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione.

222. Per essere eseguito l'atto che ordina l'arresto, bisogna

1. Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge per cui è ordinato;

2. Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia all'incolpato.

223. La persona arrestata e condotta innanzi all'uffiziale di polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno.

224. Se dall'esame risulta che non sussiste la imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niuno caso potrà eccedere i tre giorni.

225. Niuna persona arrestata può esser detenuta se dà bastevole cauzione, in que' casi che la legge permette di restar libero sotto malleveria.

226. Nel caso in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna persona può esser condotta o detenuta se non ne' luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire di casa di arresto, di carcere o di qualsiasi detenzione.

227. Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere persona alcuna se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli articoli 221 e 222, di un ordine di carcerazione, di un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione, e senza farne prima annotazione sul registro.

228. Ogni custode o carceriere, senza che possa esserne da alcun ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'ufficiale civile incaricato della polizia della casa di detenzione, essendone da questo ufficiale richiesto.

229. Il carceriere non può ricusarsi di presentare la persona detenuta ai suoi parenti ed amici che portano un ordine dell' ufficiale civile, il quale è obbligato sempre di concederlo, purchè il custode o carceriere non presenti un ordine del giudice, trascritto nel suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto.

230. Chiunque, non autorizzato dalla legge, sia qualunque la sua carica, il quale darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un individuo; o chiunque, in caso ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà o riterrà un individuo in luogo di detenzione non designato pubblicamente e legalmente, e tutti i custodi e carcerieri i quali contravverranno ai tre articoli precedenti, saranno rei del delitto di arbitraria detenzione.

231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni o esecuzioni, eccedente, o diverso da quello che la legge prescrive, è un delitto.

232. La conoscenza dei delitti, la cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata al giudice di polizia, che pronunzia in ultima istanza (1).

233. Niuna persona può esser giudicata se non per un'accusa ammessa da'giurati, o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarla.

234. Un primo giurì dichiara se l'accusa deve essere ammessa o rigettata. Il fatto viene dichiarato da un secondo giurì: e la pena dalla legge determinata è applicata da'tribunali criminali.

235. I giurati votano a scrutinio segreto.

236. In ogni dipartimento vi sono de'giurì di accusa, e di giudizio.

237. Il corpo legislativo stabilirà i presidenti de'giurì di accusa, quanti il bisogno ne richiede.

(1) I giudici di polizia, dei quali gli articoli seguenti indicano le attribuzioni, furono sostituiti ai tribunali correzionali della costituzione francese.

238. Presso il direttore del giurì di accusa vi sarà un commessario del potere esecutivo, ed un cancelliere.

239. Ogni direttore del giurì di accusa ha l'immediata sorveglianza di tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

240. Il direttore del giurì di accusa, come ufficiale di polizia, sopra le denunzie che di ufficio o per ordine dell'Arcontato gli fa l'accusatore pubblico, procede

1. Per i delitti contro la libertà e la sicurezza individuali de'cittadini;

2. Per quelli commessi contro il diritto delle genti;

3. Per quelli di resistenza ai decreti od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite;

4. Per quelli di turbolenze mosse, o di turbolenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio.

241. In ogni dipartimento vi sarà un tribunale criminale, composto di un presidente, di un accusatore pubblico, di quattro giudici, del commessario del potere esecutivo, e di un cancelliere.

242. Il presidente, l'accusatore pubblico, i quattro giudici, ed il cancelliere, sono eletti dalle assemblee elettorali, durano due anni, e possono sempre esser rieletti.

243. L'accusatore pubblico è incaricato:

1. Di perseguitare i delitti su gli atti di accusa ammessa da'primi giurati.

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denuncie che sono loro direttamente indirizzate;

3. D'invigilare gli uffiziali di polizia, ed agire contro di essi secondo la legge, in caso di negligenza o di misfatti più gravi.

244. Il commessario del potere esecutivo ha l'incarico di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima della sentenza per l'applicazione della legge; d'invigilare l'esecuzione delle sentenze pronunziate dal tribunale criminale.

245. Non possono i giudici proporre ai giurati niuna questione complessiva.

246. Il giurì del giudizio è composto almeno di 12 giurati. L'accusato ha la facoltà di ricusarne, senza addurre i motivi, un numero che la legge determina.

247. Il processo dinanzi al giurì del giudizio è pubblico: nè si può agli accusati negare l'assistenza di un difensore, scelto dai medesimi, o loro nominato di uffizio.

248. Ogni persona assoluta da un giurì legale non può esser ripresa, nè accusata per lo medesimo delitto.

Del tribunale di cassazione.

249. In tutta la repubblica vi ha un sol tribunale di cassazione, il quale decide

1. Le domande di cassazione dei decreti senza appello emanati dai tribunali;

2. Le domande di rimettersi la giudicatura da un tribunale all'altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica;

3. Il regolamento de' giudici, e le sospezioni contro un tribunale intero.

250. Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause; ma annulla i decreti ne' processi in cui le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge; e le rimette per rifarsi il giudizio al tribunale competente.

251. Se dopo una cassazione, il secondo giudicato è attaccato nel merito per le medesime ragioni che il primo, la questione non può essere agitata di nuovo nel tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, il quale pronunzia una legge, alla quale il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

252. È obbligato in ogni anno questo tribunale di mandare così al Senato come al Consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato dei decreti proferiti, colla indicazione al margine del testo della legge che ha determinato il decreto.

253. Il numero de' giudici del tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de' dipartimenti.

254. Questo tribunale si rinnova in ogni anno per la quarta parte.

Le assemblee elettorali de' dipartimenti nominano successivamente ed alternativamente i giudici che debbono surrogarsi a coloro che escono dal tribunale di cassazione.

255. I giudici di questo tribunale possono essere sempre rieletti.

256. Ogni giudice del tribunale di cassazione ha un supplementario, nominato dalla medesima assemblea elettorale.

257. Presso di questo tribunale vi ha un commessario, nominato e deponibile dall'Arcontato.

258. A questo tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, l'Arcontato per mezzo del suo commessario denunzia gli atti coi quali i giudici hanno ecceduto i loro poteri.

259. Il tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denunzia al corpo legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi o chiamati gl'incolpati.

260. Non può il corpo legislativo annullare i giudizi di questo tribunale; può per altro procedere contro le persone dei giudici incorsi nella prevaricazione.

Alta corte di giustizia.

261. Vi ha un'alta corte di giustizia per le accuse ammesse dal corpo legislativo, tanto contro i suoi proprii membri, quanto contro quelli del potere esecutivo.

262. Essa è composta di cinque giudici, due accusatori nazionali, presi dal tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

263. L'alta corte di giustizia non si riunisce che in virtù di un proclama del corpo legislativo, scritto e pubblicato dal consiglio.

264. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo consiglio. Questo luogo

non può esser più vicino di 24 miglia a quello dove risiede il corpo legislativo.

265. Come il corpo legislativo ha proclamata la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione tira a sorte otto de' suoi membri in pubblica sessione: e quindi nella stessa sessione a scrutinio segreto nomina cinque da questi otto: i cinque giudici così nominati formano l'alta corte di giustizia, e scelgono tra loro un presidente.

266. Il tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione, a scrutinio e per maggioranza assoluta, due de' suoi membri per fare presso l'alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali.

267. Gli atti di accusa sono diretti e redatti dal Consiglio.

268. In ogni anno le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano un giurato per l'alta corte di giustizia.

269. L'Arcontato fa stampare e pubblicare, un mese dopo le elezioni, la lista de' giurati nominati per l'alta corte di giustizia.

TITOLO IX.

Della Forza armata.

270. La forza armata è stabilita per difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per la interna sicurezza; per lo mantenimento dell'ordine, e per la esecuzione delle leggi.

271. La forza pubblica è essenzialmente obbediente. Niun corpo armato può deliberare.

272. Essa si distingue in guardia nazionale sedentanea ed in guardia nazionale attiva.

Della guardia nazionale sedentanea.

273. La guardia nazionale sedentanea è composta di tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi.

274. La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la repubblica, e sono determinate dalla legge.

275. Niuno individuo della repubblica può esercitare i dritti di cittadino, se non è ascritto nel ruolo della guardia nazionale sedentanea.

276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata, le distinzioni di grado e la subordinazione.

277. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentanea sono eletti a tempo da' medesimi cittadini che la compongono, nè possono esser rieletti che dopo un tempo determinato dalla legge.

278. Il comando della guardia nazionale sedentanea di un dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol cittadino.

279. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, può l'Arcontato nominare un comandante temporaneo.

280. In una città di dieci o più mila abitanti, non può il comando della guardia nazionale sedentanea essere continuamente confidato ad un sol cittadino.

Della guardia nazionale in attività.

281. La repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

282. L'armata si forma per arrolamento, nel modo dalla legge determinato.

283. Niun forestiere che non abbia acquistati i dritti di cittadino, può essere ammesso nelle armate della repubblica.

284. I generali in capo di terra e di mare si nominano nel solo caso della guerra.

Essi ricevono dal potere esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio.

La durata di queste commissioni termina con una sola campagna; ma possono essere talvolta prolungate.

285. Il comando generale delle armate della repubblica non può essere affidato ad un solo cittadino.

286. L'armata di terra e di mare, per la disciplina, per la forma delle leggi e per la natura delle pene, è sottomessa a stabilimenti particolari.

287. Niuna parte della guardia nazionale, o attiva o sedentanea, può agire per lo servizio interno della repubblica, se non a richiesta per iscritto dell'autorità civile, nelle forme dalla legge divisate.

288. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio.

Essa non può trasportarsi da un cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, nè può, senza ordine dell'Arcontato, trasportarsi da uno in altro dipartimento.

289. Nondimeno, il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l'esecuzione dei giudicati e la procedura contro gli accusati sopra tutto il territorio della repubblica.

290. In caso d'imminente pericolo, può l'ammistrazione municipale di un cantone chiamare la guardia nazionale de' cantoni vicini. Ma l'amministrazione che l'ha richiesta, ed i capi della guardia nazionale richiesti, sono tenuti egualmente di renderne conto all'istante all'amministrazione dipartimentale.

291. Senza il previo consenso del corpo legislativo, niuna milizia straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica napoletana. (1).

TITOLO X.

Della educazione ed istruzione pubblica.

292. L'educazione è fisica, morale ed intellettuale.

(1) Si noti che l'esclusione delle milizie straniere nella costituzione napoletana è così assoluta come nella francese. I legislatori napoletani non si piegarono alla transazione accolta da quelli della repubblica cisalpina.

293. L'educazione fisica, morale ed intellettuale privata, che debbono i padri di famiglia dare a' loro figliuoli fino all'età di sette anni, è prescritta dalla legge.

294. L'educazione pubblica comincerà all'età di sette anni compiuti.

295. In ogni comune vi saranno dei luoghi pubblici, dei ginnasii, e campi di Marte, destinati a varii esercizii ginnastici e guerrieri.

296. I soprastanti e gl'istruttori saranno scelti a scrutinio dalle municipalità.

I soprastanti debbono avere almeno cinquanta anni compiuti.

297. Ogni padre di famiglia è responsabile della educazione de' suoi figliuoli.

298. In ogni giorno festivo i giovanetti maggiori di sette anni intervengono nei luoghi dalla legge stabiliti a sentire la spiega del catechismo repubblicano.

Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali che la legge stabilisce.

299. Vi sono de' teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della libertà.

300. Vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare le virtù repubblicane.

301. Vi sono delle scuole primarie, nelle quali i giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell'aritmetica, ed il catechismo repubblicano.

302. La repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione degl'istitutori.

303. In diverse parti della repubblica vi sono delle scuole superiori alle scuole primarie, il cui numero sarà in tal modo regolato, che ve ne sia almeno una per ogni dipartimento.

304. Per tutta la repubblica vi è un istituto nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoperte, e di perfezionare le arti e le scienze, e d'invigilare e dirigere tutte le scuole.

305. I diversi stabilimenti di educazione e d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione nè corrispondenza amministrativa.

306. I cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, ma conformi alle leggi della repubblica, come ancora delle libere società per concorrere a' progressi delle lettere, delle scienze e delle arti (1).

Della Censura. (2)

307. In ogni cantone vi è un tribunale di censura, composto di cinque membri, i quali a scrutinio si eleggono un segretario.

308. I membri di questo tribunale si eleggono dalle assemblee elettorali conformemente all'articolo 37.

309. Niuno può essere eletto membro della censura, se non abbia almeno cinquanta anni compiuti, e non sia cittadino domiciliato nel cantone almeno cinque anni di seguito precedenti all'elezione.

310. Le loro funzioni finiscono coll'anno; dopo tal termine più non si potranno riunire in qualità di censori.

311. I membri usciti non possono essere rieletti se non dopo un triennio.

312. Essi si radunano ogni tre mesi nel capoluogo del cantone.

Le loro sessioni non si prolungano più di otto giorni.

313. Essi giudicano dei costumi dei cittadini, tanto di ufficio quanto per denuncie ricevute dai giudici di pace.

314. Se alcuno viverà poco democraticamente, cioè da dis-

(1) Tutto questo titolo é ampliato ed elevato a forma più dottrinale. Il titolo decimo francese non parlava che d' *istruzione pubblica*. Qui si parla più generalmente *di educazione privata e pubblica*, ed è notevole sopratutto che la libertà d'insegnamento è formalmente riconosciuta coll' articolo 306, che manca alla costituzione francese del 1795.

(2) Questo capitolo è del tutto nuovo. I tribunali di censura rappresentano in parte i tribunali correzionali, ma piu propriamente rappresentano l'antica autorità censoria de' Romani. Forse il legislatori napoletani osarono troppo, o per lo meno sperarono troppo per questo riguardo: ma è pur certo che essi diedero ottima prova di spirito italiano, più che le altre parti d'Italia, ed indicarono a noi qual profitto potrebbe trarsi dai ricordi dell' antica sapienza italiana.

soluto e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua famiglia, userà dei modi superbi ed insolenti e contro l'eguaglianza; sarà dai censori privato del dritto attivo o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo.

315. Non possono i censori infliggere la pena censoria a coloro che si trovano costituiti in autorità; ma dopo terminate le loro pubbliche funzioni, possono punirli per que' vizi che avranno manifestati anche nel corso delle loro cariche.

316. I censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica, e possono punire tutti i funzionarii a quella destinati, così per omissione come per commissione.

317. I decreti di questo tribunale sono inappellabili: si debbono stampare, leggere ed affiggere in tutti i luoghi pubblici.

318. L'articolo 108 e seguenti fino all'articolo 121, sono comuni ai membri del tribunale di censura.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

319. Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno stabilite dal corpo legislativo: ad esso solamente si appartiene stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

320. Il corpo legislativo può determinare quella specie di contribuzione che crede necessaria: ma deve in ogni anno stabilire una imposizione prediale, ed una imposizione personale.

321. Le contribuzioni di ogni maniera sono ripartite fra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà.

322. L'Arcontato dirige ed invigila la percezione e l'incas-

samento delle contribuzioni; ed a questo effetto dà tutti gli ordini necessarii.

323. I conti distinti della spesa de'ministri, sottoscritti e documentati dai medesimi, si pubblicano in sul cominciare di ogni anno.

Lo stesso dee farsi riguardo all'introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

324. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura, ed esprimono le somme ricevute e spese anno per anno in ogni parte d'amministrazione generale.

325. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese particolari ne' dipartimenti, relativi ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze, ed a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.

326. Non possono le amministrazioni dipartimentali e municipali ripartire per imposizione somme maggiori di quelle stabilite dal corpo legislativo, nè deliberare o permettere senza autorizzazione del medesimo alcun imprestito locale a carico de'cittadini del dipartimento, del comune o del cantone.

327. Al solo corpo legislativo si appartiene il dritto di regolare la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e determinarne l'impronta.

328. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria nazionale e contabilità.

329. Vi sono tre commessarii della tesoreria nazionale, nominati dal consiglio sopra una triplice lista presentata dal senato (1).

330. Le loro funzioni durano tre anni. Uno di essi si rin-

(1) L'articolo francese stabiliva cinque commessarii. Del rimanente la costituzione napoletana in questo capitolo si uniforma alla francese, e non ritiene le modifiche fatte dai legislatori cisalpini.

nova in ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo e indefinitamente.

331. I commessarii della tesoreria sono incaricati:

1. D'invigilare sulla riscossione di tutto il danaro nazionale;

2. Di ordinare il giro de' fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal corpo legislativo;

3. Di tenere un conto aperto d'introito ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e con i pagatori stabiliti nei dipartimenti;

4. Di mantenere con detti ricevitori e pagatori, colle agenzie ed ammistrazioni la corrispondenza per assicurare l'incassamento preciso e regolare delle pubbliche rendite.

332. Essi non possono far seguire alcun pagamento, sotto pena di esser trattati come rei di peculato, se non in virtù:

1. Di un decreto del corpo legislativo, fino allo adempimento della somma dal medesimo decretata sopra ciascuno oggetto;

2. Di una decisione del potere esecutivo;

3. Della sottoscrizione di un ministro che ordina la spesa.

333. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data così della decisione dell'Arcontato, come dei decreti del corpo legislativo, i quali autorizzano il pagamento.

334. I ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, e le diverse agenzie nazionali, ed i pagatori dei dipartimenti, rimettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e provvisionalmente li ammette.

335. Vi sono tre commessarii della contabilità nazionale, eletti dal corpo legislativo nello stesso tempo e nelle stesse forme e condizioni che i commessarii della tesoreria.

336. Il conto generale delle entrate e spese della repubblica, documentato da'conti particolari e giustificativi, vien presentato dai commessarii della tesoreria a quelli della contabilità, i quali lo verificano, e l'approvano.

337. I commessarii della contabilità dànno conto al corpo legislativo degli abusi, delle malversazioni e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della repubblica.

338. Il risultato de'conti ammessi dai commessarii della contabilità si stampa e si pubblica.

339. I commessarii così della tesoreria nazionale come della contabilità, non possono essere nè sospesi nè dimessi, se non dal corpo legislativo.

Ma durante l'aggiornamento del corpo legislativo, l'Arcontato provvisoriamente può sospendere e surrogare un commessario della tesoreria nazionale, coll'obbligo di riferire al corpo legislativo, tostochè questo ha riprese le sue sessioni.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

340. La guerra non può esser decisa se non dal corpo legislativo sulla proposizione formale e necessaria del potere esecutivo.

341. Il corpo legislativo deviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra.

342. In caso di cominciate od imminenti ostilità, di minacce o di preparativi di guerra contro la repubblica, l'Arcontato è obbligato d'impiegare per la difesa dello stato, tutti i mezzi posti a sua disposizione; ma deve prevenire, senza alcuna dilazione, il corpo legislativo.

Può ancora proporre in questo caso l'accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potrebbero richiedere.

343. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare come gli sembra conveniente e regolarne la direzione in caso di guerra.

344. È autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio e di neutralità, e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete.

345. L'Arcontato conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni che gli sembrano necessarie al bene dello stato.

Questi trattati e convenzioni si negoziano a nome della repubblica dagli agenti diplomatici nominati dal potere esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni.

346. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere una alienazione del territorio della repubblica, nè alcuna cosa che direttamente minacci la libertà.

347. I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal corpo legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto che sono state conchiuse dall'Arcontato.

348. Nè il senato, nè il consiglio delibera sulla guerra o sulla pace se non in comitato generale.

349. I forestieri, sieno o pur no stabiliti nel territorio della repubblica, succedono a' loro parenti forestieri o cittadini della repubblica. Essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne al pari di ogni altro cittadino, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

TITOLO XIII.

Custodia della Costituzione. (1)

350. Vi ha un corpo di tanti membri quanti sono i dipartimenti della repubblica, nominati in ogni anno dalle assem-

(1) La più importante novità fatta dai legislatori napoletani è quella dell'istituzione degli Efori, di cui si occupa questo titolo XIII.

blee elettorali. Questo corpo si chiama degli efori: esso non interviene ad alcuna funzione pubblica, nè riceve onori fuori del palazzo ove risiede.

351. Il corpo degli efori non può per se stesso, nè per mezzo de'suoi delegati esercitare il potere legislativo, esecutivo, o giudiziario. Ciascun membro si reputa rappresentante della intera nazione, e non già del dipartimento che lo ha nominato.

352. Gli articoli 58 e seguenti fino all'articolo 64, sono comuni al corpo degli efori.

353. Vi ha una guardia di cittadini presi dalla guardia nazionale sedentanea, presso il corpo degli efori, eguale a quella dell'Arcontato, il servizio della quale è determinato dallo stesso corpo.

354. La qualità di membro del corpo degli efori, e l'esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccetto quella dell'istituto nazionale, sono incompatibili.

355. Niun dipartimento, qualunque sia la differenza della sua popolazione, può eleggere più di un membro di questo corpo.

356. Saranno nominati dai rispettivi dipartimenti altrettanti surrogandi: ognuno di essi, in caso di mancanza dell'eforo del proprio dipartimento, o per infermità, o per morte, o per sospensione o accusa, prende il suo luogo.

357. In ciascun anno il corpo degli efori si rinnova tutto intero.

358. I membri che ne escono non possono essere rieletti se non dopo lo spazio di cinque anni, a cominciare dall'anno appresso alla loro uscita: e per lo spazio di tre anni, a contare dal medesimo tempo, non possono esser membri nè dell'Arcontato, nè del corpo legislativo.

359. I membri del corpo degli efori si riuniscono il dì 20 fiorile di ogni anno nel comune destinato per la residenza del corpo legislativo.

360. Le sessioni si tengono in una casa diversa da quella del corpo legislativo e dell'Arcontato.

361. Le funzioni di presidente, scelto a scrutinio, non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di segretario finiscono colla disunione del corpo.

362. Le sessioni durano soli quindici giorni consecutivi, eccetto il primo giorno della riunione del corpo.

363. Finiti i giorni 15 delle sessioni, il corpo è disciolto di pieno diritto. Niun cittadino, che sia stato membro del corpo degli efori, può dal giorno dello scioglimento prendere il titolo di eforo, nè riunirsi con tal qualità a coloro, che furono con lui membri di questo corpo. La contravvenzione al presente articolo è un attentato contro la costituzione.

364. I membri del corpo degli efori ricevono una indennità di ducati 500 al mese, per soli due mesi, dal giorno della loro elezione.

365. Niuno può essere eletto membro del corpo degli efori,

1. Se non ha 45 anni compiuti;

2. Se non è ammogliato o vedovo;

3. Se non è stato almeno una sola volta membro del corpo legislativo o del potere esecutivo;

4. Se non è stato domiciliato sul territorio della repubblica dieci anni immediatamente precedenti alla elezione.

366. Tali condizioni s'intende doversi osservare dieci anni dopo lo stabilimento della costituzione, eccetto quella della età.

La condizione del domicilio non riguarda i cittadini usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

367. Il corpo degli efori non può deliberare se la sessione non è composta almeno di due terzi de'suoi membri.

368. Appartiene esclusivamente al corpo degli efori di esaminare:

1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti;

2. Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione stabilisce;

3. Di richiamare ciascun potere ne' limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione.

4. Di proporre al senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente.

5. Di rappresentare al corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione (1).

369. Questo corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte e tutti i registri che saranno necessarii.

370. I decreti del corpo degli efori sono stampati, letti e pubblicati in tutti i cantoni della repubblica; e nell'anno seguente sono rieletti alle assemblee primarie ed elettorali nel tempo delle loro solite sessioni.

371. Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il loro pieno effetto.

372. Il proemio dei medesimi esprime la data della sessione del corpo degli efori, e gli articoli della costituzione trasgrediti.

373. L'annullamento di qualche atto contro la costituzione si esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli efori intervenuti alla sessione: « La costituzione riprova ed annulla l'atto del potere ecc. ».

374. Il corpo degli efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al corpo legislativo e dall'Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi.

375. L'atto annullato per decreto degli efori non ha più forza di obbligare alcun cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi.

(1) Dalla lettura di questo articolo risulta che l'autorità dell'Eforato è latissima: esso attende non alla sola *conservazione ed osservanza* dello statuto, ma altresì alla sua revisione e modificazione. Se non che, l'Eforato per questa seconda parte non fa che indicare e proporre: le facoltà costituenti sono nelle assemblee di revisione, come nello statuto francese.

376. Quando il corpo degli efori è definitivamente costituito, ne dà subito avviso per mezzo di un messaggio al corpo legislativo ed al potere esecutivo.

377. Esso nomina due messaggi pel suo servizio, i quali portano al corpo legislativo ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del corpo legislativo e dell'Arcontato, essendo preceduti da due uscieri.

378. Il corpo degli efori non può neppure per un giorno sospendere le sue sessioni.

379. Appone il suo particolar suggello a'suoi decreti, e per mezzo dei presidenti delle municipalità ne fa la pubblicazione nella forma seguente:

» In nome della repubblica napoletana. Decreto del corpo » degli efori ».

380. Gli articoli 108 e seguenti fino a 121 inclusivamente, sulla guarentigia de'membri del corpo legislativo, sono comuni ai membri del corpo degli efori: se non che quel che è ivi detto delle accuse prodotte nel corpo legislativo, qui s'intende delle accuse nel corpo degli efori, il quale esclusivamente giudica solo delle accuse de' suoi membri.

TITOLO XIV.

Revisione della Costituzione.

381. Se l'esperienza facesse sentire l'inconvenienza di qualche articolo della costituzione, ed il senato non ne avesse ricevuto invito dal corpo degli efori, può da se medesimo proporne la revisione (1).

382. Nell'uno e nell'altro caso, la proposizione del senato va sottomessa alla ratifica del consiglio.

383. Allorchè fra lo spazio di nove anni la proposizione del senato ratificata dal consiglio vien riproposta in tre differenti

(1) In conseguenza la revisione della costituzione può esser proposta in doppio modo, cioè dall'Eforato e dal Senato.

epoche, lontane l'una dall'altra tre anni almeno, si convoca un'assemblea di revisione.

384. Quest'assemblea si compone di due membri di ciascun dipartimento, eletti nella stessa maniera come pel corpo legislativo, e sotto le stesse condizioni richieste pel senato.

385. Il senato destina per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante da quello del corpo legislativo 36 miglia almeno.

386. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente.

387. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa nè di governo: limitandosi solamente alla revisione de'soli articoli costituzionali che le sono stati indicati dal corpo legislativo.

388. Tutti gli articoli della costituzione, niuno eccettuato, continuano ad essere in vigore infino a che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non sieno stati dal popolo accettati.

389. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

390. Niuno, essendo membro del corpo legislativo nel tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, può essere eletto membro di questa assemblea.

391. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta disciolta.

392. La durata dell'assemblea di revisione non può in verun caso prolungarsi più di tre mesi.

393. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quel che hano detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non sia in favore dei poteri ereditarii e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere arrestati e condotti in giudizio per oggetti criminali, se non dinanzi

all'alta corte di giustizia, e per decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione.

394. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.

I suoi membri ricevono la stessa indennità dei membri del corpo legislativo.

395. Essa ha il diritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

396. Fra i cittadini non esiste alcuna superiorità, salvo quella de' pubblici funzionarii, e relativamente all' esercizio delle loro funzioni.

397. La legge stabilirà per tutti i cittadini, senza distinzione, il modo onde le nascite, i matrimonii e le morti dovranno constare.

398. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri.

Gli scritti non possono esser sottommessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione.

Niuno può esser responsabile di quel che ha scritto o pubblicato, se non ne' casi dalla legge divisati.

399. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all' esercizio dell' industria e delle arti di ogni specie.

Ogni legge proibitiva su questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, nè può avere effetto ad di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata.

400. La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute de' cittadini. L' ammissione all' esercizio di cosiffatte pro-

fessioni non può farsi dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

401. La legge deve provvedere alla ricompensa degl'inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte e delle loro produzioni.

402. L'inviolabilità delle proprietà è guarentita dalla costituzione, come ancora l'indennizzamento di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provato, ne richiegga il sacrificio.

403. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte niuno ha diritto di entrarvi, ove non sia per incendio, inondazione, o reclamo proveniente dall'interno della medesima.

Non vi si può fare alcuna visita domiciliare, se non in virtù di una legge, per la persona o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine della visita.

404. Non possono formarsi corporazioni, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

405. Niuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

406. Niuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può tener corrispondenza con alcun' altra, nè affigliarsi a quella, nè tenere delle sessioni pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, nè di eleggibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè far portare a' suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

407. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici che nell'assemblea primaria o comunale.

408. Tutti i cittadini hanno la libertà d'indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Niuna associazione può presentarne delle collettive, eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti proprii delle loro attribuzioni.

I petizionarii non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

409. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e debb'essere sul momento dissipato dalla forza.

410. Ogni attruppamento non armato dev'essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, se è necessario, colla forza armata.

411. Non possono più autorità costituite riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito.

412. Niuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate o servigi prestati.

413. I membri del corpo legislativo, e tutti i funzionarii pubblici portano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito ed il segno dell'autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

414. Niun cittadino può rinunziare, nè in tutto nè in parte. all'indennità o al trattamento che gli è assegnato dalla legge, in ragione delle funzioni pubbliche.

415. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure.

416. L'èra repubblicana, che incomincia a' 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica napoletana.

417. La nazione napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei nazionali, che avendo abbandonata la loro patria, sono stati dalla legge dichiarati emigrati; ed interdice al corpo legislativo di fare delle eccezioni a questo riguardo.

I beni degli emigrati sono irrevocabilmente a profitto della repubblica.

418. La nazione napoletana proclama similmente sotto la guarentigia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine. l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il diritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal tesoro nazionale.

419. Niun funzionario stabilito dalla presente costituzione, ha il diritto di mutarla nella sua totalità, nè in alcuna delle

sue parti, salvo le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto.

420. I cittadini si ricorderanno sempre, che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie ed elettorali dipende principalmente la durata, la conservazione e la prosperità della repubblica napoletana.

421. La nazione napoletana rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, dell'arcontato, degli amministratori e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la nazione napoletana.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Le provincie della repubblica cisalpina, occupate dagli austriaci, furono nel 1800 riconquistate da Napoleone, il quale dopo la battaglia di Marengo v' introdusse ordini nuovi, creando una consulta legislativa ed una commissione di governo. Più tardi, obbedendo ai voleri di Francia, la consulta legislativa decretò che una consulta straordinaria si adunasse a Lione per fondare gli ordini salutari della repubblica. La consulta straordinaria, o, come la chiamarono, i comizii nazionali sancirono la costituzione della repubblica, la quale abbandonò il titolo di Cisalpina per assumere quello d'Italiana, ed acclamarono a presidente il general Buonaparte.

La Costituzione porta la data 26 gennaio 1802, anno I.

TITOLO PRIMO.

Della repubblica italiana.

Art. 1. La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

2. La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

3. Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

TITOLO II.

Del diritto di cittadinanza.

Art. 4. Ogni figlio di cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5. Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero, che possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6. Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7. Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8. La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9. Regola pure la formazione del registro civico: i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

TITOLO III.

De' collegi.

Art. 10. Tre collegi elettorali, cioè il collegio de' *possidenti*, quello de' *dotti*, e quello de' *commercianti*, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

11. Sull' invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, e di cassazione, ed i commissarii della contabilità. Le loro sessioni non durano più di quindici giorni.

12. Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13. La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.

14. Ad ogni sessione ordinaria de' collegi il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15. Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111, 114.

16. Pronunziano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro viene proposta dalla consulta di Stato.

17. I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni e sono eletti a vita.

18. Si cessa d'esser membri de' collegi: 1. per fallimento doloso legalmente provato: 2. per un' assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa: 3. per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo: 4. per assenza dalla repubblica continuata sei mesi dopo il legale richiamo: 5. finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

19. Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

TITOLO IV.

Del collegio de' possidenti.

Art. 20. Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarii della repubblica, che hanno

in beni stabili una rendita annua non minore di seimila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21. Ogni dipartimento ha il diritto di avere nel collegio de' proprietarii per lo meno tanti membri, quanti in ragione di uno per ogni trentamila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22. Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'art. 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23. In ogni sessione il collegio completa se medesimo sugli stati di possidenza fondiaria, che ha diritto di chiedere al governo.

24. Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25. Forma a maggiorità comparativa dei voti una lista tripla per l'elezione de' funzionari pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

TITOLO V.

Del collegio de' dotti.

Art. 26. Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, ed anche fra più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

27. In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.

28. Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

29. Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' funzionarii pubblici indicati all'articolo 11, e la presenta alla censura.

TITOLO VI.

Del collegio de' commercianti.

Art. 30. Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, ed i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

31. In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha diritto di domandare al governo.

32. Sono comuni a questo collegio gli articoli 28, 29.

TITOLO VII.

Della Censura.

Art 33. La censura è una commissione di 21 membri nominati da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24, 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34. Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo la sessione de' tre collegi.

35. Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36. Sulle liste de' tre collegi elegge agli impieghi costituzionali indicati all'art. 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37. Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

38. Elegge ai posti vacanti nel collegio de' dotti, come all'art. 27.

39. Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

40. Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111, 114.

41. La censura si rinnova ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

42. Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

TITOLO VIII.

Del governo.

Art. 43. Il governo è affidato ad un presidente, ad un vice presidente, ad una consulta di Stato, e de' ministri, e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.

44. Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitamente rieleggibile.

45. Il Presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi come al-l'art. 76.

46. Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47. È incaricato esclusivamente dal potere esecutivo che esercita per mezzo dei ministri.

48. Nomina i ministri, gli agenti civili, ed i diplomatici, i capi dell'armata ed i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

49. Nomina il vice-presidente, che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti, che egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può essere rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.

50. In qualunque caso di vacanza della presidenza, passano in lui tutti gli attributi del presidente sino alla elezione del successore.

51. I sigilli dello Stato sono presso al presidente. Un segretario di Stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato, sotto la sua personale risponsabilità, di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporgli il sigillo dello Stato, e di promulgarle.

52. Lo stesso segretario di Stato contrassegna la firma del presidente e tiene il registro particolare de' di lui atti.

53. Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano, quello del vice-presidente è di lire 100,000.

TITOLO IX.

Della consulta di Stato.

Art. 54. La consulta di Stato è composta di otto cittadini d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

55. Presiede alla consulta di Stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri a scelta del presidente è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

56. La consulta di Stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato.

57. Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono diverse nella consulta: ed i trattati non sono definitivi, se non osservati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

58. Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o, in vista delle particolari circostanze dello Stato, ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto deve essere sottoscritto dal presidente, e dalla maggiorità de' membri della consulta.

59. Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

60. Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

61. Allorchè la sicurezza dello Stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di

qualche corpo armato, o la condotta di qualche grande funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa deve essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di Stato.

62. Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato.

63. Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi.

64. La consulta di Stato, ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del presidente, elegge a pluralità assoluta di voti il successore nel termine di 48 ore, nè può separarsi prima di avere compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vice-presidente.

65. Il trattamento dei membri della consulta di Stato è di lire 30,000.

TITOLO X.

De' ministri.

Art. 66. I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.

67. Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.

68. Gli attributi particolari di gran giudice sono: 1. lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali: 2. la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente, o di una condotta che offenda la dignità della sua carica: 3. il diritto di presiedere, quando il governo lo ricerca, al tribunale di cassazione, con voce preponderante.

69. Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di Stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di Stato della giustizia

esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.

70. Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di Stato a scelta del presidente, il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.

71. Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro de' fondi ed i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù: 1. di una legge, e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa: 2. di un decreto del governo: 3. di un mandato firmato da un ministro.

72. Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarii della contabilità entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.

73. I conti dettagliati della spesa di ciascun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.

74. Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.

TITOLO XI.

De' Consigli legislativi.

Art. 75. Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76. I consiglieri danno il loro voto deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.

77. Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne'quali il presidente lo ricerca.

78. Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell' esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono sulle quistioni di cui all' art. 100.

79. I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell' invito del presidente.

80. Il trattamento di ogni consigliere è di lir. 2,000.

TITOLO XII.

Del corpo legislativo.

81. Il corpo legislativo è composto di 75 membri d'età non minore d' anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta fuori dei collegi.

82. Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.

83. Il governo convoca il corpo legislativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all' anno.

84. Non può deliberare senza l' intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.

85. I membri dei collegi, quelli della consulta di Stato, quelli del consiglio legislativo, ed i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.

86. Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.

87. La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d' approvazione o di rifiuto.

88. Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.

89. Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto, ed a maggiorità assoluta de' suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90. La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la deoisione del corpo legislativo.

91. Durante quest'intervallo la legge può essere denunziata come incostituzionale.

92. La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93. Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6,000 di Milano. Quello degli oratori è di lire 9,000.

TITOLO XIII.

De' tribunali.

94. Le diferenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori, e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione, ed uno di cassazione.

95. Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

96. Il tribunale di cassazione: 1. Annulla i giudicati inappellabili, ne'quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge: 2. Pronuncia sulla domanda di remissione da un tribunale all' altro per causa di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica: 3. Pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale: 4. Denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97. In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio è inappellabile.

98. La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la

giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali ed il trattamento de' giudici.

99. La legge fissa l' organizzazione dei giurì, e l' epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100. Le questioni di pubblica amministrazione sono di privata competenza del consiglio legislativo.

101. Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

102. I delitti militari sono giudicati dai consigli di guerra a norma del codice militare.

103. I membri dei tribunali di cassazione, e rivisione, sono eletti dai collegi. Quelli de' tribunali d' appello, i giudici ordinari ed i conciliatori sono nominati dalla consulta di Stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d' appello. La legge regola la formazione di quelle liste.

104. I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

TITOLO XIV.

Della risponsabilità de' funzionarii pubblici.

105. Le funzioni di membro de' collegi, e della censura, di presidenti e vice-presidenti del governo, di membro della consulta di Stato del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione, non dànno veruna risponsabilità.

106. Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107. I ministri sono risponsabili: 1. degli atti del governo da loro sottoscritti: 2. della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica: 3. degli ordini parti-

colari che avessero dato contrarii alla costituzione ed ai regolamenti veglianti: 4. della malversazione della sostanza pubblica.

108. Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione per gli oggetti di loro rispettiva competenza denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali ed i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denuncia merita di essere presa in considerazione, viene rimessa alla censura.

109. La censura dietro il voto de' due collegi esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonii, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110. Indipendentemente dall'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica e lo inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111. Oltre i casi di denunzia degli art. 108, 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112. Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

113. I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denunzia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114. La seconda censura dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato ed i testimonii: e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'art. 110.

115. I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tri-

bunale di revisione da quello di cassazione pe' delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

116. La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall' esercizio delle pubbliche funzioni.

117. È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l' esercizio privato del proprio culto.

118. L'arresto, senza mandato preventivo d'un' autorità che abbia diritto d' ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto: ma quest' arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d' un' autorità competente, motivato sopra sufficienti indizii.

119. La repubblica non riconosce altri privilegii nè altri vincoli all' industria ed al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

120. Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catastro prediale, e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121. Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze e le arti.

122. Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell' entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti dai collegi. Si rinnuova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123. La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti di amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125. Tutti i debiti e crediti delle diverse provincie, le quali

in oggi forman parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126. L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza, che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comperati salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127. La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminari, ai parrochi, ed alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128. Quando dopo l'intervallo di tre anni, la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi, che ne giudicano.

Firmato, BONAPARTE - Melzi - Marescalchi.

Per copia conforme

Il consigliere segretario di Stato.

Guicciardi

STATUTI COSTITUZIONALI

DEL

REGNO D'ITALIA

La repubblica italiana adottò nel marzo 1805 la forma di governo monarchico, retto da Costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell' impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi già date da Napoleone all'Italia. Queste costituzioni sono contenute in nove decreti, che furono in diverse epoche pubblicati col titolo di *Statuti Costituzionali.*

Il nuovo regno d'Italia, al quale nel giorno 1° maggio 1806 furono aggregati gli Stati Veneti ceduti dall' Austria col trattato di Presburgo, durò sino alla caduta di Napoleone.

PROCLAMA

CON CUI FU PUBBLICATO

il primo Statuto Costituzionale 19 *marzo* 1805.

LA CONSULTA DI STATO

Ai Popoli del Regno d' Italia.

Uno Stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per

sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

Ella fece al certo un gran passo quando ne' comizii radunati in Lione sotto gli auspizi e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito all'esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edifizio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci, e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi di imitarla.

Da quell'istante la consulta di Stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto non solo da quanto vedevamo operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello cioè della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e diretti i suoi voti all'augusto capo dello Stato; già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde

assistere alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore de'Francesi.

Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere a' invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali, e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, ed il disequilibrio delle forze e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e per i loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto che egli ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo

regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello Stato; che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità. Napoleone ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare che egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

LA CONSULTA DI STATO

Presieduta dal vice-presidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana;

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria;

Sono d'unanime opinione:

1° Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a quest'effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principii che costituiscono il governo dell'impero francese;

2° Che l'imperatore Napoleone primo, fondatore della repubblica sia dichiarato re d'Italia;

3° Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale

o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza: ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4° Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona; che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5° Che l'imperatore Napoleone, vita sua natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno Stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la Penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'aver a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6° Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate;

7° Che regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore Napoleone pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la Consulta di stato e le deputazioni straordinarie de'collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, l'eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de'beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello Stato; principii tutti che l'imperatore ha consacrati colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8º Che infine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, li 15 marzo 1805, anno IV.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Calepio, Litta, Fè, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopranzi, Valdrighi.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d'Italia.

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE.

La Consulta di Stato decreta, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto de' registri della Consulta di Stato del giorno 17 marzo 1805.

PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato, veduto il voto unanime della Consulta e deputazione unite del giorno 15 marzo 1805.

Veduto l'art. 60 della Costituzione sull'iniziativa costituzionale:

DECRETA

Art. 1. L'imperatore de' Francesi Napoleone primo è re d'Italia.

2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discen-

denza loro; il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie, e da quella di Malta, l'imperatore Napoleone trasmetterà la corona d'Italia ad uno de'suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di Napoleone primo nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della Repubblica Italiana.

Entro l'anno corrente l'imperatore Napoleone col parere della Consulta di Stato e delle deputazioni dei collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

Firmato: Napoleone

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

Mandiamo ed ordiniamo, che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, sieno trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative, affinchè le iscrivano sui loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo delle *Tuileries* il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Firmato: Napoleone.

Per sua maestà l'imperatore e re sottoscritto,

Parigi, il 19 marzo 1805. firmato: F. *Marescalchi.*

Popoli d'Italia aprite i cuori vostri alla speranza ed alla gioia. Oggi comincia il corso de'vostri luminosi destini.

A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di

aspirare? Fra poco il vostro re sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere alla augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più d'appresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, ed occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.

Voi accorrete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.

Parigi, 19 marzo 1805.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

Che riguarda la reggenza, i grandi ufficiali del regno ed il giuramento, 29 marzo 1805.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d' Italia.

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE.

La Consulta di Stato ha decretato, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805 in seduta a Saint-Cloud.

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato veduto lo Statuto costituzionale dei 17 marzo:

DECRETA

TITOLO PRIMO.

Della reggenza.

Art. 1. La maggiorità del re d'Italia è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risiedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, ed in difetto fra i grandi uffiziali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il Senato o la Consulta, elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

6. Se a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un grande ufficiale della corona, il reggente che entrò in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

7. Il reggente esercita sino alla maggiorità del re ed in nome del re minore tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può per altro nominare ai grandi uffizii del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano defi-

nitive che mediante la conferma del re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e in difetto al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo dell'ordine qui sotto stabilito all'art. 12, e che abbia i necessarii requisiti.

Non possono essere eletti per la custodia del re minore nè il reggente, nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina, o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di destinazione fatto in presenza de' grandi uffiziali della corona, vien ricevuto dal segretario di Stato, e immantinente trasmesso al Senato, o alla Consulta, per essere trascritto nei suoi registri e depositato ne'suoi archivii, o soltanto depositato s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono revocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione, o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto suì registri del Senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.

Dei grandi uffiziali del regno.

12. I grandi uffiziali del regno sono:

In primo luogo: I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona;
Il grand'elemosiniere;
Il gran maggiordomo maggiore;
Il gran ciambellano;
Il grande scudiere.

In secondo luogo: I ministri.

I ministri non sono grandi uffiziali del regno, che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo: Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo: I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de'capitani della guardia del re;
L'ispettore generale dell'artiglieria;
L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo: Sei membri del collegio de'possidenti scelti dal re fra i 80 individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno Statuto del primo re d'Italia, che regola la organizzazione del palazzo, sono parimenti istituiti gli uffiziali ordinarii della corona per il decoro dei varii servigii del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi uffiziali del regno sono inamovibili, salva la eccezione che trovasi all'art. 12, § 2.

Queste cariche non possono essere conferite che al sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi uffiziali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del Senato e del Consiglio di Stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di 36,000 lire di Milano di rendita, cioè:

La prima posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda fra l'Adda e l'Adige;
La terza sulla sponda destra del Po;
La quarta fra il Santerno ed il Rubicone, sono assegnate ed unite, vita natural durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano, e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode di un beneficio ecclesiastico.

I grandi uffiziali della corona godono inoltre:

1. Di un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo.

2. Dell'assegno di consigliere di Stato e di senatore.

17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande uffiziale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.

Dei giuramenti.

18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono, o alla sua maggiorità, accompagnato:
Dai grandi uffiziali del regno;
Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
Del Senato;
Del Consiglio di Stato;
Del corpo legislativo;
Dei tre presidenti dei collegi;
Degli arcivescovi e vescovi;
Del tribunale di cassazione;
Della contabilità nazionale;
Dei presidenti dei tribunali di revisione e di appello.
Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

19. Il giuramento del re è nei seguenti termini:

« Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispet-
« tare e far rispettare la religione dello Stato; di rispettare
« e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica
« e civile, la irrevocabilità delle vendite de'beni nazionali;
« di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa
« che in virtù della legge; di governare colla sola vista del-
« l'interesse, della felicità, e della gloria del popolo ita-
« liano. »

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato dai grandi uffiziali del regno;

Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza
Del Senato;
Del Consiglio di Stato;
Del presidente del Corpo legislativo;
Del presidente del tribunale di Cassazione.

Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

21. Il giuramento del reggente è ne'seguenti termini:

« Io giuro di amministrare gli affari dello Stato secondo
« le costituzioni del regno, i decreti del Senato, e le leggi;
« di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del re-
« gno, i diritti della nazione, e quelli della dignità reale;
« e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua
« maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio. »

22. I grandi uffiziali del regno, il segretario di Stato, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, dei collegi elettorali, prestano il giuramento nei seguenti termini:

« Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno e fe-
« deltà al re. »

I funzionarii pubblici, civili e giudiziarii, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.

Firmato: Napoleone.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, siano trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative perchè siano trascritte nei loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo di Saint-Cloud il 29 marzo 1805, e primo del nostro regno.

NAPOLEONE.

Per sua maestà l'imperatore e re,

firmato: *Marescalchi.*

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE

5 GIUGNO 1805.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d' Italia.

Per la grazia di Dio e per le costituzioni imperatore dei Francesi e re d'Italia:

La Consulta di Stato, e la deputazione straordinaria dei collegii decreta, e noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato, e della deputazione straordinaria dei collegi del giorno 5 giugno 1805.

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Dei beni della Corona.

Art. 1. Le proprietà della corona sono:

1. Il palazzo reale di Milano e la villa Bonaparte;

2. Il palazzo di Monza e sue dipendenze;

3. Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;

4. Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze.

5. I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto dei palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarii alla formazione dei parchi di Monza, e dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di 6,000,000 di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimenti il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di 2,000,000 di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà d'essere compresa nel budget del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani dei membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrate da un intendente generale, e

sottoposti alle stesse leggi e formalità dei beni e rendite della corona di Francia.

5. Il re, allorquando le circostanze lo esigono, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in nessun caso ecceda la somma annua di trentamila lire.

L'atto contenente quest'assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.

Del Vice-re.

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vice-re.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vice-re.

8. Il vice-re prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M. ed alla presenza dei grandi uffiziali della corona, de'membri del Consiglio di Stato il giuramento concepito come segue:

« Giuro di essere fedele alla costituzione e di obbedire « al re: di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in « cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immedia- « tamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui dele- « gato. »

9. Il vice-re risiederà negli Stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona, e gli uffiziali del palazzo eseguiranno presso il vice-re le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.

Dei Collegi.

11. I collegi de'possidenti, dei dotti e dei commercianti, si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convo-

cazione del re che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti de'tre collegi sono nominati dal re.

13. Quei membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capo-luogo, ed in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

15. Il presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento e pei giudici di pace.

Il numero de'candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.

17. Il Consiglio di Stato è composto:

1. Del Consiglio dei consultori;
2. Del Consiglio legislativo;
3. Del Consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§ 1.

Del Consiglio dei consultori.

19. Il Consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di Stato consultori.

I grandi uffiziali della corona vi hanno voce e seduta.

20 Il Consiglio dei consultori conosce dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re:

1. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia alle modificazioni da farsi ai detti statuti;

2. Dei trattati di pace, di commercio, di sussidii che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il Consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. 5 del secondo statuto costituzionale elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

22. Nel caso previsto dall'art. 11 del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al Consiglio dei consultori che procede come è prescritto nel detto articolo.

23. Il Consiglio dei consultori è presieduto da uno de'suoi membri nominato dal re.

§ 2.

Del Consiglio legislativo.

24. Il Consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di Stato al più.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:

1. Di ogni progetto di legge, qualunque siane l'oggetto;

2. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni e sviluppi, o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il Consiglio legislativo è presieduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§ 3.

Del Consiglio degli uditori.

28. Questo Consiglio è composto al più di quindici consiglieri di Stato.

29. Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:

1. Di tutti gli affari contenziosi:

2. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che inerendo agli interessi immediati del demanio dello Stato e alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarii;

3. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;

4. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

5. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;

6. Delle autorizzazioni da accordarsi sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali.

7. Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata, o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degli impiegati civili.

30. Il Consiglio degli uditori è presieduto da uno dei suoi membri nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentorio.

§ 1.

Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni.

ORDINE DEL LAVORO.

32. I membri del consiglio di Stato sono divisi in servizio ordinario, ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. il re ogni sei mesi.

33. Il Consiglio legislativo, ed il Consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto;
Sezione dell'interno e delle finanze;
Sezione di guerra e marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo, e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo ed il Consiglio degli uditori stendono in seduta particolare, ed in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al consiglio di Stato.

35. Il Consiglio di Stato è presieduto dal re, o in lui assenza, da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. I Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge, o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di Stato, il

quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§ 5.

Disposizioni generali.

39. Dopo la primitiva fondazione, niuno potrà essere nominato membro del Consiglio legislativo, se non è stato membro del Consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del Consiglio de' consultori, se non è stato membro del Consiglio legislativo.

40. Il trattamento dei membri del Consiglio degli uditori è fissato in 6,000 lire di Milano. Quello dei membri del Consiglio legislativo in 15,000. Quello dei membri del Consiglio dei consultori in 25,000 lire.

41. I membri del Consiglio de' consultori sono consiglieri di Stato a vita: non possono essere rivocati del re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti.

Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del Consiglio di Stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi possono intervenire ai consigli sia dei consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno, od all'estero.

TITOLO V.

Del corpo legislativo.

44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo,

45. La Camera degli oratori è soppressa. I progetti di legge sono rimessi ad una commissione, che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

46. Il corpo legislativo ha un presidente, e due questori che sono nominati dal re per due anni.

47. Sono di competenza del corpo legislativo:

1. Il conto annuo delle entrate e spese dello Stato;
2. La coscrizione militare;
3. L'alienazione de' beni nazionali;
4. Il sistema monetario;
5. I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche collo stabilimento o di nuove imposte o di nuove tariffe per le imposte esistenti;
6. Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di 300,000 lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui ufficii, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori, conformemente ad un decreto che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato per il presidente a 25,000 lire, e pei questori a 10,000 lire per ciascuno.

49. Il re può disciogliere il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI.

Dell' ordine giudiziario.

80. I giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita.

81 Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.

82. Le cause criminali, sono sempre giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimonii. I giudici devono sedere in numero pari.

83. Le sessioni de'tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonii ed i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

84. Ogni qualvolta il tribunale di cassazione viene in cognizione, che il senso di una legge, o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di Stato. In seguito di che. il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

85. Non vi sarà che un solo Codice civile per tutto il regno d'Italia.

86. Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare del 1 gennaio prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata ne'tribunali, ed avere forza di legge.

87. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo

spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di Stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice.

TITOLO VII.

Del diritto di far grazia.

58. Il re ha il diritto di far grazia. Egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, di un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.

TITOLO VIII.

DELL'ORDINE DELLA CORONA DI FERRO.

§. 1.

Creazione ed organizzazione.

59. Affinchè di assicurare con dei contrassegni d'onore una degna ricompensa ai servigii resi alla corona, tanto nella carriera delle armi che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione di *ordine della corona di ferro.*

60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori e venti dignitarii.

61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.

Nulladimeno l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, fin che vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori e cinque di dignitarii sono specialmente destinati per la

prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuta una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.

§ 2.

Decorazione.

63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda, intorno alla quale saranno scritte queste parole: « Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà. »

Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color di arancio con strisce verdi all'orlo.

64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.

I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarii la porteranno pendente al collo.

65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.

§ 3.

Nomina, ricevimento e giuramento.

66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, ed i dignitarii fra i commendatori. In conseguenza e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarii si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistere senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo

generale, e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei loro servizii che avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principii sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua formazione.

71. Il giuramento dei cavalieri è concepito in questi termini: « Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona « e dell'integrità del regno d'Italia, ed alla gloria del suo « fondatore. »

72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato all'art. 62.

§ 4.

Dotazione ed amministrazione.

73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400,000 lire di Milano sul Monte Napoleone.

74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:

Pei cavalieri di	L.	300
Pei commendatori	»	700
Pei dignitarii	»	3,000

75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire per le pensioni straordinarie che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori, o dignitarii. Le pensioni saranno a vita.

76. I gran dignitarii comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarii un cancelliere, ed un tesoriere dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri due aiutanti delle cerimonie.

TITOLO ULTIMO

Disposizioni generali.

77. Le disposizioni della costituzione di Lione, che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

F. Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi, consultori.

Aldini presidente della censura, Stanislao Bovara, Giovanni Famasia, segretarii della censura.

Giuseppe Taverna, G. Soresina Vidoni, L. Scazzo, B. Oriani, Fè Marcantonio, V. Brunetti, G. B. Verteva, F. Conti, G. B. Piazzoni, L. Castiglioni, C. Bignami, C. Bentivoglio, L. Salina, F. Peregalli, S. Bologna, L. Massari, Odescalchi, Barzetta, membri della censura.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato ed inserite nel bollettino delle leggi siano dirette ai tribunali, ed alle autorità amministrative perchè le trascrivano nel loro registro, le osservino e le facciano osservare, ed il nostro segretario di Stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano il giorno 6 giugno 1805. primo del nostro regno.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guarda-sigilli della corona,

Melzi.

Per l'imperatore e re, il consigl. e segret. di Stato,

L. Vaccari.

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE

16 FEBBRAJO 1806.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d'Italia.

Visto il primo Statuto costituzionale del nostro regno d'Italia del 17 marzo 1805;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe Eugenio Napoleone, arcicancelliere di Stato del nostro impero di Francia e vice-re del nostro regno d'Italia è adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi, e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio, e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio, con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza de'nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, e de'figli e discendenti maschi, legittimi e naturali del principe Eugenio, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra' principi del nostro sangue, che allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona di Italia non potrà mai, in verun caso e in veruna circostanza, autorizzare nè lui nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

6. Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei

sigilli dello Stato sieno comunicate ai collegii elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri; le osservino e le facciano osservare ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbraio 1806.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,
A. Aldini.

QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE

con cui viene eretto il Senato consulente.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Consiglio de' consultori cessa di far parte del Consiglio di Stato, e assume il nome di Senato consulente.

2. Egli aggiugne alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.

3. Vi sarà necessariamente nel Senato un senatore d'ogni

dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.

4. Il Senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.

5. Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello Stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali e alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona,

(l. s.) *Melzi d'Eris.*

Per l'imperatore e re, il ministr. segr. di Stato,

A. Aldini.

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

relativo all'organizzazione del Senato consulente istituito col quinto Statuto 21 marzo 1808.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Organizzazione del Senato.

Art. 1. Il Senato consulente, istituito col quinto Statuto costituzionale, è composto:

1. Dei principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2. De'grandi ufficiali della corona;

3. Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;

4. Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, quanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de'possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano uno solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que'dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero de'senatori quando giudichi che il bene dello Stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del Senato.

4. Il re presiede il Senato, e può anche farlo straordinariamente presiedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

5. Il presidente convoca il Senato dietro un ordine del re, ovvero sulla domanda di qualche commissione senatoria, o di

qualche senatore ufficiale del Senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione, o di qualche senatore, e del risultato delle deliberazioni del Senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del Senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivi e del sigillo del Senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.

TITOLO II.

Attribuzioni.

9. Tutte le attribuzioni del consiglio dei consultori passano nel Senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al Senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il Senato delibera a scrutinio segreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorità assoluta sui progetti di legge, che per istraordinarii bisogni dello Stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il Senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal Senato:

1. Gli statuti costituzionali;

2. Le leggi;

3. I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona;

4. I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato.

15. Dietro una commissione del re il Senato pronunzia:

1. Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali;

2. Sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica:

3. Sulla rimessione dei giudici inamovibili per titolo di prevaricazione, o di altra grave delinquenza in ufficio.

16. Sono comunicati al Senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o al cambiamento di qualche parte del territorio, e i conti dei ministri.

17. Il Senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18. È creata nel seno del Senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta Corte reale, che risiede nel palazzo del Senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.

TITOLO III.

Dotazione.

21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro di guerra è posto alla disposizione del Senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del Senato:

1. Un annuo assegno di L. 400,000 sul tesoro dello Stato;

2. Tanti beni stabili quanti diano un' annua rendita di un milione.

22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate:

1. Nelle spese di riparazione, manutenzione e ammobigliamento del palazzo senatorio;

2. Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato.

3. Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del Senato decorrono dal primo gennaio 1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio di amministrazione, presieduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budget per l'anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio, il cancelliere, il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3, in luogo di trattamento sono provveduti dallo Stato di benefizii ecclesiastici.

26. Nessuno può essere senatore prima di quarant' anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

29. Le sessioni del Senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di più della metà de'suoi membri.

30. Il Senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all'art. 11.

31. I quattro consiglieri di Stato consultori passano di diritto nel Senato.

Comandiamo ed ordiniamo, che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bullettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo di 21 marzo 1808.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,
A. Aldini.

SETTIMO STATUTO

relativo ai titoli ed ai maggioraschi del Regno
21 settembre 1808.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

A TUTTI QUELLI CHE VEDRANNO LE PRESENTI, SALUTE.

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo ordinato e decretato, ed ordiniamo e decretiamo quanto segue:

SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Dei titoli.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello de'loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di L. 200,000, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno

il titolo di conte, sempre che il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti sotto le condizioni infrascritte.

7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trentamila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

8. I titolari menzionati nell'art. 4, potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente ed il procuratore generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti ed i procuratori generali della nostra corte di appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona,

Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno durante la loro vita il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno presieduto il collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de'collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di L. 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di L. 15,000 il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, ed insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

12. I dignitarii, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di 3,000 lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, uffiziali civili e militari, e ad altri de'nostri sudditi, i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi, a'quali noi avremo conferito de'titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione.

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli

ufficiali dello stato civile, notari ed altri di darli loro; rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

TITOLO II.

DE' MAGGIORASCHI.

CAPITOLO PRIMO

Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco.

—

SEZIONE PRIMA

Formazione de' maggioraschi, modo ed esame della domanda per l' istituzione.

16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

17. Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè siano rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione dell'inalienabilità e saranno inoltre portate sopra un libro particolare.

20 Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendite d'un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale di un decimo, che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili.

SEZIONE SECONDA

Dei maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo.

22. Quei nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

23. La petizione sarà motivata ed annunzierà:

1. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;

2. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta:

3. I beni che il petente intende di applicare alla dotazione del maggiorasco;

4. Il prodotto di questi beni;

5. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;

6. Il numero de'figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

24. Il prodotto de'beni immobili sarà giustificato:

1. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;

2. Dall'estratto de'registri della imposizione.

In mancanza d'istrumento, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notarietà fatto da-

vanti il giudice di pace od un notaio, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati, e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la domanda sopra un registro del segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:

Tre senatori;

Due consiglieri di Stato;

Un procuratore generale;

Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal procuratore generale, il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarii e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffizii delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone nè a

condizione alcuna che ne diminuisca la proprietà ed il prodotto.

32. Il procuratore generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche. il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'articolo seguente.

34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato, ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione dei maggioraschi. la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza ed i suoi documenti saranno deposti agli archivii del sigillo de'titoli, con una spedizione del decreto.

SEZIONE TERZA

Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere patenti.

38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della corona di ferro. l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno:

1. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
2. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
3. I beni che ne formano la dotazione;
4. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a questo uso. e che rimarrà depositato agli archivii del consiglio del sigillo dei titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli. dietro i nostri ordini si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti, e farle trascrivere sui registri. conformemente all'articolo 14, § 3 e 4 del titolo II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procuratore generale. quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello, e al tribunale di prima istanza del domicilio dello impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

CAPITOLO II.

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

SEZIONE PRIMA

Maggioraschi di proprio moto.

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de'beni affetti al maggiorasco, saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato agli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione ed adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

SEZIONE SECONDA

Maggioraschi sopra domanda.

51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'art. 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a quest'oggetto.

52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione de'servigii del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'art. 23.

53. Allorchè la domanda ci parrà suscettibile d'esser presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale li farà esaminare dal consiglio del sigillo de'titoli, secondo le forme prescritte negli art. 25. 26, 27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sopra i servigii, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà di imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cacelliere ordinerà la consegna delle carte al petente con annotazione della detta consegna nei registri.

57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.

CAPITOLO III.

Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.

59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura.

60. Ninno per altro de'nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato o pervenuto, ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a quest'effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, conte, barone e cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

« Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastia, di
« ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno;
« di servire sua maestà da buono, leale e fedel suddito, e
« di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà ed
« ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni
« volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. andrà
« all'armata. »

62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasi-

gilli. I baroni ed i cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.

SEZIONE SECONDA

Dell'effetto della creazione dei maggioraschi relativamente ai beni che li compongono.

64. I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati, nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità de'giudizii sarà pronunciata dal nostro consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso della amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procuratore generale del sigillo de'titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'art. 65, agli impiegati dell'ufficio del registro di registrarli, ai giudici di pronunciare la validità.

68. Proibiamo parimenti a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, nè indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito all'art. 20.

69. I beni de'maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se in virtù di una ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 50,

51, 52 e 55; e della quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'articolo 59.

72. Alla morte del titolare, sia che egli lasci una posterità mascolina, sia che per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de'beni affetti al maggiorasco.

75. Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta:

1. Se la vedova abbia ne'suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

2. Se si rimaritasse senza nostro permesso.

74. Il titolare di maggiorasco sarà tenuto:

1. Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

2. Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

5. Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

4. Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termine dell'articolo 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, durante i due primi anni;

8 Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'articolo 2101 del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro, che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarii.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de'casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifizii o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi, in consiglio di Stato. sulla domanda del titolare, e sul parere del consiglio del sigillo dei titoli.

CAPITOLO IV.

Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi: delle forme di queste alienazioni e del reimpiego.

SEZIONE PRIMA

Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco.

78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso i titolari indirizzeranno la loro dimanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24 al cancelliere guardasigilli, il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo de' titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nelle forme prescritte dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procuratore generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificare il modo e le condizioni della vendita; ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizzazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo dei titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo d'aver preso gli schiarimenti necessarii, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti, le quali verranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni, di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunciate dal nostro consiglio di Stato, il quale, sulla istanza del procuratore generale decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gli interessi del prezzo sino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a termini convenuti, nella cassa d'ammortizzazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

SEZIONE SECONDA

Del reimpiego del prezzo de'beni alienabili.

90. Il reimpiego del prezzo de'beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che, secondo gli articoli 16 e 17, devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nella forma e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo de' titoli:

1. Lo stato be'beni che egli desidera di acquistare;

2. I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

3. Le carte che ne giustificano il prodotto;

4. Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso gli schiarimenti necessarii, stenderà il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine che è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti, le quali saranno rilasciate, regi-

strate, pubblicate e trascritte, come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto d'alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul Monte Napoleone, il prefetto del Monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I, del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivii del sigillo per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco, e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del Monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente ai nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri Stati, in quanto non v'è derogato dalle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni, personali, mobiliarie ed immobiliarie, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima d'un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno nei suoi eredi.

Noi ci riserviamo però, secondo le circostanze e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de'suoi generi, ovvero s'egli non ha figli, d'uno dei suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pre-

giudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero esser dovuti sui beni componenti la dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata, in tutto od in parte, da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso la condizione si adempierà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego; ed il nostro procuratore generale del consiglio del sigillo de'titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i tribunali, ed i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno la esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo, che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bullettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di Saint-Cloud, il 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,
A. Aldini.

OTTAVO STATUTO

relativo alla dotazione della corona, ed agli appannaggi dei principi e delle principesse d'Italia.

15 marzo 1810.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno e mediatore della Confederazione Svizzera.

Vista la deliberazione del Senato, in data del 26 febbraio 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese, e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

OTTAVO STATUTO

Estratto de' registri del Senato consulente del giorno 26 febbraio 1810.

Il Senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale;

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 22 febb. 1810;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

TITOLO PRIMO

Della dotazione della corona.

SEZIONE PRIMA

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanii, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennaio e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato de'beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al Senato, e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioie, quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona.

Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al Senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli, ecc., fanno egualmente parte della dotazione della corona sino alla concorrenza di una somma di L. 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra' vivi, le suppellettili della corona.

SEZIONE SECONDA

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.

7. La permuta degli immobili affetti alla dotazione della corona, non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

SEZIONE TERZA

Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale, il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di Stato.

10. Il taglio di boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello Stato.

SEZIONE QUARTA

Dei carichi della dotazione della corona.

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto: tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto, non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso d'insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo

non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la responsabilità dell'intendente generale.

TITOLO II.

Del demanio straordinario.

15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili e immobili che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra in virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

16. Il re dispone del demanio straordinario:

1. Per sovvenire alle spese delle armate;

2. Per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari resi allo Stato;

3. Per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare le arti ed accrescere lo splendore del regno.

17 I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche imposte, come i beni dei particolari.

18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio straordinario.

19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro il medesimo ne sono pronunciate le sentenze.

20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una commissione del consiglio di Stato.

21. Il re dispone del demanio straordinario mobile o immobile per decreto, o per decisione.

22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono ne'suoi conti.

23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere

guardasigilli, il quale farà fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in favore del donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.

24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.

TITOLO III.

Del demanio privato del re.

25. Il re ha un demanio privato proveniente sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.

26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale che esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunciate le sentenze a carico del re.

27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di 5 milioni fissato dall'articolo 4 appartengono al demanio privato.

28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni e i pesi pubblici come i beni dei particolari.

29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcune delle disposizioni proibitive del Codice Napoleone.

31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale controfirmato dall'intendente generale.

32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.

53. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato de'beni, ed il donatario n'entrerà in possesso, adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.

54. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone de'beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di Stato, nelle forme determinate dagli articoli 23 e 24 dello Statuto dell'impero 30 marzo 1806.

55. Il re non può prima dell'età d'anni 25 disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.

56. Il re all'età d'anni 16 potrà disporre per atto di ultima volontà sino alla somma di 2,000,000.

57. In caso di morte del re senza aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue:

58. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.

59. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di 500,000 lire di rendita per ciascuno d'essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi, e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare sino alla concorrenza di un milione di rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti, come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'art. 39.

41. I principi e le principesse chiamati a qualche regno straniero, sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse, in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere ripristinati dal re nella loro eredità.

42. I beni immobili ed i dirtti appartenenti al demanio privato dal re, non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivo-

glia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello Stato. La riunione non può farsi che per istatuto.

43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello Stato o della corona, e per mezzo degli stessi ufficiali.

44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifizii, monumenti, strade, canali ed altre spese.

45. Qualunque diamante e pietra preziosa intagliata od incisa del valore al disopra di L. 500,000, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manoscritto antico, sono riuniti di diritto alle suppellettili della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provvengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

TITOLO IV.

Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

48. Il vedovile della regina è a carico dello Stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso mo-

glie avanti l'epoca in cui ha acquistata la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti:

1. Ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti;

2. Ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili, situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario, o privato del re, servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi.

In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

SEZIONE SECONDA

Della trasmissione degli appannaggi.

55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello Stato, sia al demanio straordinario e privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi, che allorquando i principi, ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della

linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi d'ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi ed ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 475, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'art. 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione o conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

SEZIONE TERZA

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re, e registrati negli atti del Senato. Gli appannaggi sullo Stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo Stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima d'aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano del di lui diritto i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

SEZIONE QUARTA

Della fissazione degli appannaggi.

65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

SEZIONE QUINTA

Della fissazione degli appannagisti.

66. La rendita degli appannaggi è affetta:

1. Per l'educazione dei principi, e delle principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;

2. Pel loro mantenimento fino al loro matrimonio e stabilimento;

3. Pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo Stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito e ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, come è detto all'art. 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.

SEZIONE SESTA

Della conservazione dell' appannaggio.

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli art. 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta, è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunciata dal consiglio di stato sopra denuncia del gran giudice, ministro della giustizia.

SEZIONE SETTIMA

Dell' estinzione degli appannaggi.

72. Gli appannaggi si estinguono, 1. per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti : 2. per la vocazione dell' appannaggista attuale ad un regno estero allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio : 3. per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all' appannaggio. In questi due casi l' appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo; in difetto, del principe appannaggiato e de' suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio è, o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi od i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re; l' indennizzazione dovuta ai principi

espropriati viene regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona, oppure sul demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato e il demanio straordinario.

76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado esclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sez. V. del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarii acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarii vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pien diritto, ed i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengono dall'uno o dall'altro.

TITOLO V.

Della dotazione delle principesse.

78. Le principesse figlie del re regnante, o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato, o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo Stato, in virtù di un senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un italiano regnicolo, la dote non può essere costituita che in danaro.

80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'età dei 18 anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un' annua pensione.

82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, come è detto all'art. 61. sez. III. tit. IV.

83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii
Firmato. Conte *Paradisi*, presidente
» *Mengotti*, *Lamberti*, segretari.

Veduto e sigillato
Pel cancelliere del Senato assente
Firmato *Mengotti*

Comandiamo ed ordiniamo che il presente Statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare: ed il segretario di Stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 15 marzo 1810.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona,
(l. s.) Il duca di *Lodi*

Per l'imperatore e re, il ministr. segr. di Stato.
A. Aldini.

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

sulla fissazione dell'appannaggio a S. A. I. il Principe Viceré d'Italia. 15 marzo 1810.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d' Italia, protettore della Confederazione del Reno, e mediatore della Confederazione svizzera.

Vista la deliberazione del Senato, in data del 2 marzo 1810 sul progetto di statuto statogli presentato il 27 febbraio, e discusso in conformità degli art. 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo decretato e decretiamo :

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

Estratto de' registri del Senato consulente del giorno 2 *marzo* 1810.

Il Senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale;

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 27 febbraio p. p.

Essendo stata deliberata l'adozione col numero de'voti prescritto dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, quanti in ragione del cinque per cento diano un'annua rendita di un milione di lire italiane.

Apparterrà pure all'appannaggio la villa Bonaparte.

2. Il predetto appannaggio sia riguardo alle persone che vi hanno interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV dello statuto del 26 febbraio p. p.

3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii
Firmato, Conte *Paradisi*, presidente
" *Mengotti. Lamberti.* segretarii.

Veduto e sigillato
Pel cancelliere del Senato assente
Firmato, *Mengotti.*

Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserto nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perchè lo trascrivano ne' loro registri, l'osservino e lo facciano osservare: ed il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 15 marzo 1810.

Napoleone.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona.
(l. s.) Il duca di *Lodi.*

Per l' imperatore e re, il ministr. segr. di Stato.
A. Aldini.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA LIGURE

DELL'ANNO 1802.

Fu pubblicata nel giorno 24 giugno 1802 dalla commissione straordinaria che Napoleone avea istituita fino dal 23 Giugno 1800, ebbe vigore col giorno 29 giugno 1802, e cessò nel giugno 1805, epoca in cui la Liguria venne aggregata all' impero francese.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA LIGURE

TITOLO PRIMO

Principii fondamentali.

Art. 1. La Libertà, l'Eguaglianza e la Rappresentanza nazionale sono le tre grandi basi della Costituzione della Repubblica Ligure.

2. La Costituzione determina l'organizzazione dei diversi poteri ed i principii delle leggi organiche.

Le leggi organiche non potranno essere riformate, salvo che cinque anni dopo la loro emanazione. Le riforme che saranno proposte in allora anderanno soggette alle forme usate per la deliberazione delle leggi.

3. Le leggi determinano gli oggetti che appartengono al Codice civile, criminale e commerciale; le imposte, le alienazioni de' beni nazionali, leve di truppe di terra e di mare, ed il battere monete. Le leggi sono sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo rappresentato dalla Consulta nazionale.

4. Le disposizioni generali fondate sopra delle leggi e dirette a procurarne l'esecuzione sono materia de' decreti del Senato.

Ne' casi urgenti ed impensati, e soprattutto se la tranquillità pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de' voti può provvisoriamente ordinare l'esecuzione de' progetti di legge. Le sole imposte sono eccettuate da questa disposizione.

5. Gli ordini e gli editti relativi alle leggi, e ai decreti, l'invigilare sugli agenti, la direzione della forza armata, sono incarico di un magistrato supremo scelto dal Senato nel suo seno.

6. L'applicazione della legge ai delitti contro la società, siccome alle controversie dei cittadini, sì fra di essi che col pubblico, spetta all'ordine giudiziario.

TITOLO II.

Dei corpi, che concorrono alla formazione, ed alla esecuzione delle leggi.

7. Il Senato è composto di trenta membri aventi almeno trent'anni.

Il Senato è presieduto da un doge di anni quaranta almeno.

Il Senato si divide in cinque magistrati:

Il Magistrato supremo.

Quello di giustizia e legislazione.

Quello dell' interno.

Quello di guerra e marina.

Quello delle finanze.

I presidenti de'quattro magistrati particolari fanno ciascuno, nella parte che li concerne, le funzioni di ministro.

Il Magistrato supremo è composto di nove membri, cioè, del doge che presede, dei presidenti degli altri quattro magistrati, e di quattro altri senatori, due de'quali almeno sono scelti fra i deputati del Collegio de'possidenti.

Il Senato elegge i presidenti e i membri di ogni magistrato. Egli può cambiarli sulla proposizione del doge.

La carica di doge dura sei anni.

Il Senato si rinnova ogni biennio per terzo.

L'onorario del doge è di 80 mila lire di Genova.

Quello dei membri del magistrato supremo di lire nove mila.

Quello degli altri senatori di sei mila lire.

Questo articolo è la base della legge organica sul Governo.

8. Vi sono nella Repubblica tre grandi Collegi.

Il Collegio de' possidenti, i di cui membri debbono possedere almeno in fondi stabili iscritti nel catastro 120 mila lire. Il quarto di questa somma potrà essere supplito con credito di scritte nazionali e luoghi delle compere di S. Giorgio.

Il Collegio dei Negozianti.

Il Collegio de' Dotti scelti fra i Giureconsulti, e fra quelli che si occupano di scienze, belle lettere ed arti liberali.

Ciascuno dei due primi Collegi è composto di duecento membri.

Quello dei Dotti è composto di cento membri solamente.

I membri de' collegi debbono avere almeno 30 anni.

Si riuniscono di pieno diritto ogni due anni, e possono essere convocati straordinariamente dal Senato.

La loro sessione non può durare più di dieci giorni; ed i punti, su dei quali si riuniscono, debbono essere distanti almeno di due leghe.

Essi eleggono i Senatori, e presentano tre Candidati, fra i quali il Senato nomina il Doge.

I membri dei collegi sono a vita.

Ogni sesto anno si rimpiazzano i morti, ed i colpiti di censura.

Una Legge Organica prescrive il modo di elezione e la qualità degli eleggibili.

9. In ogni giurisdizione i cittadini nominano, ogni tre anni, una Consulta di giurisdizione, che non ecceda il numero di settantacinque membri.

Per essere eleggibili, si richiede una proprietà fondiaria, o uno stabilimento d'industria, che frutti almeno mille lire annue, ovvero un impiego di mille lire di stipendio, o l'esercizio quinquennale di capitano di bastimento, e scevro di emenda legale.

Queste consulte formano un prospetto, che contiene le occorrenze, ed espone lo stato della rispettiva giurisdizione, e lo trasmettono al Governo. Esse nominano in una data proporzione i deputati alla consulta nazionale, che devono avere almeno un reddito di tre mila lire.

Questa consulta deve essere composta di sessanta in sessantadue membri. È convocata, e può essere prorogata dal Senato. Si raduna almeno una volta nell'anno per ricevere il bilancio dello Stato, ed esaminare i proposti progetti di legge.

Questi progetti si discutono da nove procuratori nominati dalla consulta nel proprio seno. Essa è preseduta da un Oratore da lei scelto per tutto il tempo della sessione.

I membri della consulta non ricevono onorario.

Questo articolo è la base della Legge organica sulle consulte.

10. I collegi nominano ogni due anni un sindacato di otto membri, i quali dovranno aver almeno dieci mila lire di reddito e quarant'anni; cioè:

Due membri del Senato.

Due della Consulta Nazionale.

Due di ogni Consulta di giurisdizione.

Due di ogni Tribunale.

La di lui sessione non può durare più di dieci giorni.

Il processo verbale delle di lui operazioni è stampato.

La consulta può ordinare nelle occorrenze, che dei sindacatori straordinarii si trasportino nelle giurisdizioni.

Il processo verbale delle loro operazioni è stampato.

La censura non può essere pronunciata, che all'unanimità de' suffragi. Se ella è votata dalla sola maggiorità, è sottoposta, per ciò che riguarda le autorità superiori, alla consulta nazionale, e per le autorità subalterne alle consulte delle giurisdizioni rispettive.

Questo articolo è la base della Legge organica sulla censura.

11. Il territorio della Repubblica si divide in sei giurisdizioni, e queste in cantoni. Vi è in ogni giurisdizione un provveditore nominato dal magistrato supremo ed una giunta amministrativa.

Questo articolo è la base della legge organica sull'amministrazione.

12. I giudici sono eletti a vita.

Vi è per tutta la Repubblica un tribunale supremo, che giudica definitivamente le appellazioni dei tribunali di revisione, d'appello.

I ricorsi in cassazione sono pure devoluti a questo tribunale.

Vi sono tre tribunali di revisione, o di appello, sei di giurisdizione, e de'giudici di cantone, o di prima instanza.

Vi sono de' tribunali di commercio, che giudicano sommariamente.

Vi è un tribunale speciale per giudicare le cause, nelle quali la Nazione ha un interesse originario e diretto.

Vi sono de'tribunali speciali per i delitti militari.

La Legge non riconosce verun altro tribunale, fuori di quelli stabiliti dalla presente Costituzione.

Questo articolo è la base della Legge organica sull'ordine giudiziario.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

13. La religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato.

I beni attualmente posseduti dagli arcivescovi, vescovi, capitoli diocesani, seminarii, parochie, vicarii sono invendibili.

Questo principio serve di base alla Legge organica che regola ciò che concerne i culti.

14. Il popolo ligure onora e protegge il commercio.

Sarà stabilito in Genova un arsenale di costruzione, e la Repubblica manterrà un armamento marittimo composto almeno di due vascelli da 74, due fregate, e quattro corvette. Tre milioni sono assegnati annualmente alle spese della marina.

Sarà fatta una classificazione generale della gente di mare.

Le diverse disposizioni di questo articolo servono di base alla legge organica sulla marina e sul commercio.

15. La Repubblica provvede alle spese pubbliche per via d'imposizioni dirette ed indirette, fissate e ripartite dalla legge. Il netto ritratto dalle imposizioni deve eccedere nove milioni di lire.

Una Commissione di contabilità scelta dalla Consulta nazionale verifica ogni anno il conto dell'introito e delle spese dello Stato.

Il Governo avrà cura di assicurare al più presto il pagamento dei frutti del debito pubblico consolidato, compresi i proventi dei luoghi di S. Giorgio. Egli presenterà alla Consulta nazionale un modo di provvedimento per la parte del debito nazionale non ancora liquidato.

Questo articolo serve di base alla legge organica sulle finanze.

16. La costituzione protegge ed assicura la libertà civile.

Una legge organica somministra il modo di assicurarsi della persona dei cittadini inquisiti di delitti e tradurli innanzi ai tribunali.

17. Vi è un Istituto nazionale. Una legge organica determina la sua composizione e le sue attribuzioni.

18. La Costituzione garantisce agli acquirenti de'beni nazionali il possesso dei beni stati ad essi venduti dalla nazione.

19. Le leggi organiche indicate nella presente Costituzione saranno fatte dal Senato e pubblicate nel termine di un anno.

20. Sono nominati per la prima volta

Doge

Il cittadino Giovanni Francesco Cattaneo.

Senatori

Aluigini Silvestro, de'Monti liguri.
Asserelo Giuseppe, di Rapallo.
Balbi Emanuele, di Genova.
Cambiaso Michel'Angelo, di Genova.
Celesia, Domenico di Genova.
Corvetto Luigi, di Genova.
Dagnino Antonio, di Genova.
D'Aste Marcello, Riviera di Ponente.
De La-Rue Antonio, di Genova.
De-Marini Domenico, di Genova.
Durazzo Girolamo, di Genova.
Ferreri Onorato, d'Alassio.
Fravega Giuseppe, di Genova.
Gandolfo Giambattista, di Chiavari.
Langlad Tommaso, Riviera di Ponente.
Lupi Luigi, di Genova.
Maghella Antonio, di Varese.
Maglione Agostino, di Laigueglia.
Massone Marcello, Riviera di Levante-Recco.

Montaldo Francesco, di Genova.
Morchio Giuseppe, di Cervo.
Pareto Agostino, di Genova.
Piaggio Francesco, di Genova.
Remedj Cesare, di Sarzana.
Riccardi Francesco, d'Oneglia.
Rossi Giovanni Battista, di Genova.
Serra Girolamo, di Genova.
Spinola Vincenzo, di Genova.
Taddei Nicolò, Riviera di Levante.

Firmato , BONAPARTE.

Per copia conforme
il ministro delle relazioni estere
C. M. TALLEYRAND.

STATUTO COSTITUZIONALE

DEL

REGNO DI NAPOLI E DI SICILIA

DELL'ANNO 1808.

Giuseppe Napoleone, quando si vide chiamato al trono di Spagna, pensò a dare al regno di Napoli, ch'egli stava per abbandonare, uno Statuto Costituzionale, che fu poco dopo seguito dal decreto di Napoleone, col quale il principe Gioachino Murat venne eletto re di Napoli e di Sicilia.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI E SICILIA, PRINCIPE FRANCESE,
GRANDE ELETTORE DELL' IMPERO.

Volendo consecrare con uno statuto costituzionale i principii, che debbono reggere la monarchia;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

Della religione.

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

TITOLO II.

Della corona.

La corona di Napoli sarà ereditaria nella discendenza diretta e legittima, da maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

TITOLO III.

Della reggenza.

Art. 1. Il re è minore fino all'età di 18 anni compiuti.

2. Nel caso di minorità, la reggenza appartiene per diritto alla regina, ed in mancanza di lei a quel principe della famiglia reale, che verrà scelto dall'imperatore dei Francesi, come capo supremo della famiglia imperiale; in mancanza di principi della famiglia reale, la scelta dovrà cadere sopra di nazionali.

3. Il trattamento del reggente è fissato al quarto della dote della corona.

4. La cura del re minore è affidata a sua madre, ed in sua mancanza al principe nominato dal predecessore del re minore.

TITOLO IV.

Della famiglia reale e della dote della corona.

Art. 1. Il figlio primogenito del re prende il titolo di *principe reale.*

2. I membri della famiglia reale sono personalmente sottoposti agli statuti della famiglia imperiale.

3. La dote della corona è formata.

1. Dalle rendite dei siti reali considerati nello stato in cui si trovano presentemente;

2. Da una somma annua di un milione e trecentoventi-

mila ducati. che dal tesoro pubblico saranno versati mensualmente nel tesoro reale in dodici rate eguali.

4. L' assegnamento vedovile della regina è fissato a centoventimila ducati annui.

5. I figli del re, giunti all' età maggiore di anni 18, godono a titolo di appannaggio di una somma annua, cioè

Il principe reale, di centomila ducati;

Gli altri principi suoi fratelli, di sessantamila ducati;

Le principesse sue sorelle non maritate, di trentamila ducati.

6. La dote di una principessa maritata, è stabilita a centoventimila ducati per una sola volta.

TITOLO V.

Degli ufficiali della corona.

Art. 1. I grandi uffiziali della corona sono sei: un grande Elemosiniere, un gran Ciamberlano, un gran Maresciallo, un grande Scudiere, un gran Cacciatore, un gran Maestro di cerimonie. Le loro cariche sono a vita.

2. I ciamberlani, gli scudieri, i prefetti del palazzo, sono uffiziali della corona.

3. Lo Stato mantiene per la guardia del re un corpo di quattromila uomini.

TITOLO VI.

Del ministero.

Art. 1. Vi sono sei ministri. Un ministro della giustizia e del culto, un ministro degli affari esteri, un ministro dell' interno, un ministro delle finanze, un ministro della guerra e della marina, ed un ministro della polizia generale.

2. Un segretario di stato, col rango di ministro, contrassegnerà tutti gli atti.

3. I ministri sono responsabili, ognuno per la parte che lo riguarda, dell' osservanza delle leggi e dell' esecuzione degli ordini del re.

TITOLO VII.

Del consiglio di Stato.

Art. 1. Vi è un consiglio di stato, composto non meno di ventisei membri, nè più di trentasei.

Sarà diviso in quattro sezioni, della giustizia e del culto, dell' interno e della polizia, delle finanze, della guerra e della marina.

Ogni sezione è composta di un presidente e di cinque membri almeno.

2. I ministri ed il presidente della corte di cassazione sono per diritto membri del consiglio di stato. Essi assistono alle riunioni del consiglio; non fanno parte di alcuna sezione, nè sono compresi nel numero de' consiglieri stabilito nell' articolo primo.

3. All' immediazione del consiglio di stato vi saranno dei relatori, degli uditori e degli avvocati.

4. Il consiglio di stato è presieduto dal re, o dalla persona che il re destina.

5. I progetti di leggi civili e criminali, ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, saranno discussi e compilati dal consiglio di stato.

6. Esso giudica de'conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziarii, del contenzioso dell' amministrazione e delle contribuzioni, della intimazione di giudizio contro gli agenti dell' amministrazione pubblica, e degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica.

7. Il consiglio di stato nelle sue attribuzioni non ha che voce consultiva.

8. Gli atti del re intorno agli oggetti compresi nelle attribuzioni assegnate al parlamento nazionale nel titolo seguente,

hanno forza di legge, fino alla prima assemblea del parlamento nazionale, allorchè sono stati discussi nel consiglio di stato (1).

9. Quando un membro del consiglio di stato è riportato per cinque anni sulla lista de' membri del consiglio al servizio ordinario, riceverà un brevetto di consigliere di stato a vita. Ove cessi di esser riportato sulla lista de' consiglieri di stato impiegati nel servizio ordinario o straordinario, non potrà pretendere che il terzo del trattamento di consigliere di stato.

TITOLO VIII.

Del Parlamento nazionale.

Art. 1. Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili.

Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de' commercianti;

Il sedile del clero sarà collocato sulla diritta del trono.

Il sedile della nobiltà sulla sinistra.

E i tre sedili de' possidenti, dei dotti, e de' commercianti, dirimpetto al trono.

2. Il sedile del clero sarà composto di venti arcivescovi, vescovi, ed altri ecclesiastici distinti per la loro pietà e pel loro ingegno.

3. Il sedile della nobiltà sarà composto di venti persone titolate.

4. Il sedile dei possidenti sarà composto di venti proprietarii.

Quello dei dotti sarà composto da' membri delle università e de' tribunali, da uomini di scienze, o distinti pel loro merito personale, sia nelle scienze, sia nelle belle arti, formando in tutto il numero di venti.

(1) Questo articolo distrugge esso solo tutta la costituzione, o piuttosto dimostra che la costituzione era in parole, e non in fatti.

Quello de' commercianti sarà composto di venti individui della classe de' negozianti o commercianti.

5. Gli arcivescovi, i vescovi e gli altri ecclesiastici, che compongono il sedile del clero, sono innalzati al rango di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Essi non possono esser privati dell' esercizio delle loro funzioni che per effetto di un giudicato de' tribunali competenti emesso nelle forme autentiche.

6. I nobili per esser membri del parlamento nazionale debbono possedere un' annua rendita di diecimila ducati per lo meno.

Essi sono elevati al grado di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col gran suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Non possono essere privati dell' esercizio delle loro funzioni che in seguito di un giudizio reso da' tribunali competenti nelle forme autentiche.

7. I membri del sedile de' possidenti sono eletti dai collegi elettorali, che portano il nome di collegi de' possidenti.

8. Vi sarà un collegio de' possidenti per ogni distretto, la cui popolazione sia almeno di dugentomila abitanti, e di trecentomila al più.

9. Ciascun collegio de' possidenti è composto di cento membri nominati a vita dal re tra i dugento proprietarii del distretto, che pagano maggiore imposizione territoriale.

10. Ogni collegio nomina un membro del sedile dei possidenti per iscrutinio ed a maggioranza assoluta di voti.

I membri del sedile de' possidenti sono eletti di nuovo ad ogni sessione.

11. I membri del sedile dei dotti son nominati a vita dal re sopra una triplice lista, che gli sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla corte di cassazione e da' tribunali di appello.

12. I membri del sedile dei commercianti sono nominati

dal re sopra liste d'individui presentati dai collegi elettorali, i quali portano il nome di collegi dei commercianti.

13. Vi sarà un collegio de'commercianti in Napoli, e nelle dieci altre principali città del regno.

14. Il collegio de' commercianti in Napoli è composto di dugento negozianti, commercianti e mercanti i più distinti della città di Napoli, e nominati a vita dal re.

15. Esso presenta trenta individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de' voti, fra i quali il re sceglie dieci membri del sedile de'commercianti.

16. Il collegio de'commercianti di ognuna delle dieci principali città del regno è composto di trenta membri al più, e venti almeno, nominati a vita dal re fra i negozianti, commercianti e mercanti i più distinti delle dette città.

17. Ognuno di questi dieci collegi presenta tre individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de' voti.

Le presentazioni dei detti collegi formano una lista generale di trenta individui, sulla quale il re nomina dieci membri del sedile dei commercianti.

18. In tutti gli anni sarà provveduto al rimpiazzo de'membri dei commercianti, che venissero a mancare per causa di morte o di fallimento.

19. I membri del sedile de'commercianti saranno eletti di nuovo ad ogni sessione.

20. I collegi de' possidenti e de' commercianti non si possono riunire che in virtù di una lettera di convocazione del re, che enunci l' oggetto ed il luogo della riunione, come ancora il tempo dell' apertura e della chiusura dell' assemblea.

Il presidente de' collegi è nominato dal re.

21. Il parlamento nazionale si riunisce in forza di una convocazione ordinata dal re. Esso non può esser prorogato, differito e disciolto se non per ordine del re.

Si riunirà per lo meno una volta ogni tre anni.

22. Il presidente del parlamento nazionale è nominato dal re. A lui è affidata la polizia interna del luogo delle sedute.

23. Nell' apertura di ogni sessione il parlamento nazionale nomina

1. Tre candidati alla presidenza;

2. Due vice-presidenti e due segretarii;

3. Tre commissioni, composta ognuna di cinque membri. cioè una commissione della giustizia, una commissione dell'interno, una commissione delle finanze.

24. I vice presidenti, secondo l'ordine della loro nomina, prendono il luogo del presidente nel caso di assenza o d'impedimento.

25. Le sedute del parlamento nazionale non sono pubbliche, e le sue deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta di voti, sia per appello nominale, sia per iscrutinio segreto.

26. Le opinioni e le deliberazioni non debbono essere nè palesate, nè impresse.

Qualunque pubblicazione per via di stampa o di affissi, che si faccia dal parlamento nazionale o da uno de'suoi membri, è considerata un atto di ribellione.

27. La ripartizione delle contribuzioni tra le provincie, i cambiamenti notabili da farsi al codice civile o al codice penale, al sistema delle imposizioni, o al sistema monetario, debbono essere sottoposti alla deliberazione del parlamento nazionale, per mezzo degli oratori del Consiglio di stato.

28. I progetti di leggi debbono essere anticipatamente comunicati dalle rispettive sezioni del Consiglio di stato, alle commissioni corrispondenti del parlamento nazionale nominate all'apertura della sessione.

29. I conti d'introito e di esito delle finanze e della cassa delle rendite, divisi ne' rispettivi servizi, e resi pubblici in ogni anno per mezzo della stampa, saranno rimessi dal ministro delle finanze al parlamento nazionale, il quale potrà far quelle rappresentanze che giudicherà convenienti sugli abusi per avventura introdotti nell'amministrazione.

30. Gli atti, che dal re saranno stati rimessi alla deliberazione del parlamento nazionale, sono promulgati colla formola: *inteso il parlamento.*

TITOLO IX.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 1. La giustizia è amministrata in nome del re dalle Corti e dai tribunali da lui istituiti.

2. Niuna autorità potrà mettere ostacolo ad un giudizio civile o criminale introdotto innanzi ai tribunali.

Ogni giudizio profferito in ultima istanza deve ricevere la sua piena ed intera esecuzione: nè potrà essere tradotto innanzi ad altro tribunale, se non nel caso che sia stato annullato dalla Corte di cassazione.

3. Vi sono dei giudici di pace che formano un tribunale di conciliazione, dei magistrati di sicurezza, dei tribunali di prima istanza, delle corti di appello, ed una corte di Cassazione per tutto il regno.

4. Le leggi sull'organizzazione giudiziaria del mese di maggio 1808, le leggi che portano la promulgazione del codice penale e del codice di procedura, quelle che stabiliscono la promulgazione del codice Napoleone al mese di novembre 1808, avranno piena ed intera esecuzione.

5. Il re solo ha il diritto di far grazia.

Egli lo esercita dopo avere inteso il rapporto del ministro della giustizia in un consiglio privato composto di due ministri, due consiglieri di stato e due membri della corte di cassazione.

6. Vi è un sol codice di commercio per tutto il regno.

7. In ogni gran città commerciante del regno vi è un tribunale ed una camera di commercio.

TITOLO X.

Dell'amministrazione provinciale.

Art. 1. Le leggi del 4 agosto 1806 sull'amministrazione delle università, dei distretti e delle provincie, quella del 18

ottobre 1806, che porta la creazione dei decurionati, dei consigli distrettuali e dei consigli generali delle provincie, avranno piena ed intera esecuzione.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 1. Ogni uomo nato sul territorio del regno è cittadino.

2. I forestieri che presteranno o che hanno prestato dei servigi importanti allo Stato, che porteranno nel suo seno eletto ingegno, invenzioni ed industrie utili, che formeranno de'grandi stabilimenti, o che avranno acquistato de'beni stabili che pagano una contribuzione fondiaria almeno di cento ducati annui, potranno essere ammessi a godere il dritto di cittadinanza.

Questo diritto sarà loro conceduto per mezzo di un atto del re, emesso sul rapporto del ministro dell'interno, ed inteso il consiglio di stato.

3. Niuno può occupare impieghi civili se non sia nato nel regno, e se non vi abbia acquistato il dritto di cittadinanza conformemente a quanto è stato prescritto nell'articolo precedente.

4. Le leggi del 2 agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che non conservano altro delle antiche istituzioni di nobiltà salvo i titoli che rammentano i servigi resi allo stato, e che sono altrettante onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera esecuzione.

5. Il debito dello stato è guarentito. Le casse dette *delle rendite e di ammortizzazione* sono inviolabili. I fondi che vi sono stati assegnati, non possono essere distratti da questo loro primo destino. I governatori di detti stabilimenti sono nominati dal re. Essi prestano giuramento al re in presenza del parlamento nazionale. Non possono essere deposti dalla loro carica che per delitto di peculato.

6. Il debito pubblico consolidato è riconosciuto.

7. Le liquidazioni dei crediti dello stato sono definitivamente risolute dal re, inteso il consiglio di stato.

8. Le vendite de'beni dello stato legalmente consumate, sono irrevocabili.

9. Le fondazioni di ospedali e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, e le dotazioni di qualunque natura che sono state fatte dopo l'anno 1806, sono irrevocabili. I beni che ai medesimi sono stati assegnati e costituiti, non possono esser distratti da quest'uso primitivo.

10. Il tesoro pubblico è distinto e separato dal tesoro della corona.

11. Il direttore del tesoro pubblico è nominato dal re. Egli presta nelle sue mani il giuramento di non permettere alcuna distrazione del danaro pubblico, e di non autorizzare alcun pagamento che non sia conforme ai crediti aperti per le diverse spese dello stato.

12. Tutto ciò ch'è relativo all'amministrazione della Sicilia sarà regolato da uno statuto particolare.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato nell'archivio del consiglio di stato, trascritto sopra i registri delle corti e dei tribunali del regno, letto in ogni parrochia dal parroco la domenica che seguirà la pubblicazione, pubblicato ed affisso ne'luoghi e colle forme usitate.

Dato in Bajona li 20 giugno 1808.

Firmato — Giuseppe Napoleone.

Napoleone per la grazia di Dio imperatore de'Francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno ec. ec.

Avendo il nostro caro e ben amato fratello il principe Giuseppe Napoleone re di Napoli e di Sicilia, sottoposto alla nostra approvazione lo statuto costituzionale, che deve servir di base alla legislazione politica de'regni di Napoli e di Sicilia, abbiamo approvato ed approviamo il detto statuto costituzio-

nale, e ne guarentiamo l'esecuzione al sovrano, ed a' popoli di detti regni.

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona ai 20 giugno 1808.

Sottoscritto — Napoleone.

STATUTO

DELL' IMPERATORE DE' FRANCESI.

Napoleone per la grazia di Dio Imperatore dei Francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno.

Essendo vacante il trono di Napoli e di Sicilia per l'avvenimento del nostro caro ed amatissimo fratello Giuseppe Napoleone al trono di Spagna e delle Indie;

Abbiamo stabilito e stabiliamo le disposizioni seguenti, per essere eseguite come parte dello Statuto costituzionale dato in Bajona ai 20 giugno dell'anno corrente.

Art. 1. Il nostro caro ed amatissimo cognato il principe Gioachino Napoleone gran duca di Berg e di Cleves, è re di Napoli e di Sicilia dal 1 agosto 1808.

2. La corona di Napoli e di Sicilia è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ed a perpetua esclusione delle femmine e loro discendenti.

3. Nondimeno, nel caso che la nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina sopravvivesse al suo consorte, ella salirà sul trono.

4. Dopo la morte del nostro caro ed amatissimo cognato Gioachino Napoleone, e della nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina, ed in mancanza di discendenza

mascolina, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, la corona di Napoli e di Sicilia sarà devoluta a noi ed a'nostri eredi e discendenti maschi, naturali e legittimi o adottivi.

In mancanza di nostra discendenza mascolina, naturale e legittima o adottiva, la corona di Napoli e di Sicilia apparterrà a'discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Giuseppe Napoleone re di Spagna.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà ai discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Olanda.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà a' discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Vestfalia.

E nel caso che l'ultimo re non avesse figli maschi, a colui egli avrà designato nel suo testamento, sia tra'suoi più prossimi parenti, sia fra coloro che giudicherà più degni di governar le due Sicilie.

5. Il principe Gioachino Napoleone, divenuto re delle due Sicilie, conserverà la dignità di grande ammiraglio di Francia, la quale resterà annessa alla corona fintanto che sussisterà l'ordine di successione stabilito dal presente statuto.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato negli archivii del consiglio di stato, trascritto su' registri delle corti e dei tribunali del regno, pubblicato ed affisso ne'luoghi soliti, e secondo le forme usitate.

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona a' dì 15 luglio 1808.

Firmato — Napoleone.

COSTITUZIONE DI SICILIA

del 1812.

FERDINANDO III.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.

*Convocatosi da noi, qual vicario generale coll'*alter ego, *straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell'anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 28 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della real sanzione.*

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà ipso facto *decaduto dal trono.*

II. Che il potere legislativo risiederà privativamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la sovrana sanzione. La formola sarà veto, *o* placet, *dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.*

III. Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d'impiego per sentenza della Camera de' Pari, dopo l'instanza della Camera de' Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d'Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell'articolo Magistrature.

V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del re. e gl'impiegati, saranno soggetti all'esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l'osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de' Comuni, o sia de' rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente

hanno dritto di sedere e votare ne' due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell'articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari.

IX. Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de' giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni; ed indi passarsi in quella

de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all'altra il diritto di ripulsa.

L'anzidetta Real sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall'atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de' consigli civici, che deve aver luogo prima dell' imminente maggio dell'anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' magistrati municipali, che d'allora in poi dovranno disimpegnare le incumbenze, ed eseguire gl' incarichi loro addossati dal Parlamento; e perchè i capitoli riguardanti la nuova forma de' sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già muniti della real sanzione, sono necessarii per l'organizzazione de' medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell'imminente nuovo Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione de' consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

FRANCESCO

Principe creditario delle due Sicilie, e vicario generale in questo regno di
FERDINANDO III., *per la grazia di Dio, re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, infante delle Spagne, duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. gran principe creditario della Toscana, ecc. ecc. ecc.*

Investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l'*Alter Ego*, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Reàl sanzione quegli atti dell'ultimo generale parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l'organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso parlamento, e dei civici consigli; perchè, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli. abbiamo rivolto l'animo e l'attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

TITOLO PRIMO

POTERE LEGISLATIVO.

CAPO PRIMO

§ 1. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente

nel parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re — *placet* —

2. Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del *placet*, o *Veto*, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal parlamento del 1813 in poi, menochè riguardo alle nuove leggi de'nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

placet; con che resti inerente alla corona il dritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l'esecuzione con degli editti.

4. Al solo parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature, e soppressione delle antiche.

placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPO II.

§ 1. Il solo parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del parlamento saranno nulle, come già si è

detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla real sanzione — *placet* —

2. La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il parlamento con piena libertà, sempre però colla real sanzione — *placet* —

CAPO III.

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

placet; menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPO IV.

Riguardante la nuova formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni.

§ 1. Il prossimo parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M., saranno composti da due Camere, l'una detta de'Pari, ossia de'Signori, e l'altra de'Comuni — *placet* —

2. La camera de'Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parie — *placet* —

3. Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamenmentario. — *placet* —

4. La dignità de' Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorchè quella della

successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie — *placet* —

5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o principi. o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani. ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del re a tal uopo non avrà alcun vigore se prima non sarà registrato negli atti della camera de' Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

placet per la creazione de' Pari; ma nell' intelligenza che S. M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

6. Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s' intendano, *ipso facto*, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori — *placet* —

7. I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura — *placet* —

CAPO V.

§. 1. La Camera de' Comuni sarà formata da' rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue — *placet* —

2. Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitrè distretti, giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del Protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de' Comuni due rappresentanti — *placet* —

3. La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania

e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto — *placet* —

4. Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno — *placet* —

5. Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne' distretti.

« Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba » togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che » la godono, ancorchè la popolazione non arrivi a seimila » anime; semprechè le vicende de' tempi non abbiano ri- » dotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se » non duemila abitanti » — *placet* —

6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all' esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de' rappresentanti — *placet* —

7. L' isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto — *placet* —

8. Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l' università degli studii di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella camera de' Comuni — *placet* —

9. La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti, fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari — *placet* —

10. Nessuno potrà avere nella camera de' Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti — *placet* —

CAPO VI.

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

§. 1. Gli esteri di qualunque nazione — *placet* —

2. Quelli che non avranno venti anni compiuti — *placet* —

3. Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l'accusa non sia stata cancellata — *placet* —

4. I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali — *placet* —

5. Gli uffiziali dell' esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale — *Vetat* —

6. Tutti gl' impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S. M. — *placet* —

7. Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all' anno — *placet* —

8. Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l'anno — *placet* —

9 Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università — *placet* —

10. Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno

in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico — *placet* —

11. Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione — *placet* —

CAPO VII.

§. 1. Non saranno ammessi nella camera de' Comuni per rappresentanti i debitori dello stato, nè i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentnaza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata le dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell'erario nazionale — *placet* —

2. Resta abolita l'eccezione *ostica* per i membri sì dell'una che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l'abolizione dell'eccezione ostica, e per il dritto di non esser molestati di persona nelle materie civili Placet: *per le materie criminali però,* Placet, *per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.*

CAPO VIII.

§ 1. I rappresentanti di un distretto nella camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once 18

all'anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà — *placet* —

2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre,tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all'anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto — *placet* —

3. I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà — *placet* —

4. Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno, e dai consoli e capi degli artefici, purchè abbiano una rendita di once nove annuali — *placet* —

5. Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna — *placet* —

6. Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa — *placet* —

7. Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita — *placet* —

CAPO IX.

§ 1. I capitani d'arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi già approvate le istruzioni.

2. Apparterrà al capitano d'arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de'votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi — *placet* —

3. Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de'voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacchè le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d'arme o giustizieri, potranno, dopo l'elezione, portarne querela alla camera de'comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de'suoi proprii membri — *placet* —

4. Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta — *placet* —

5. Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto. città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d'arme o capitano giustiziere l'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso — *placet* —

6. Per le elezioni de' rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzi-

dopo incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori — *placet* —

7. I capitani d'arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de' Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla camera de' Comuni. — *placet* —

CAPO X.

§ 1. Le elezioni de' rappresentanti de' distretti si faranno nelle capitali de' distretti medesimi — *placet* —

2. Quelle de' rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre — *placet* —

3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de' rispettivi capitani — *placet* —

4. Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti — *placet* —

5. Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestronotaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

6. Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de' membri della camera de' Comuni — *placet* —

7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime — *placet* —

8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni — *placet* —

9. Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione,

menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette — *placet* —

10. Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell'ufficio — *placet* —

11. I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione — *placet* —

12. Le elezioni de' rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro notaro, per ricevere e registrare i voti de'professori — *placet* —

13. L'accettazione di un impiego dato dal re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di sopra indicati.

Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

CAPO XI.

§ 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento — *placet* —

2. Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all'articolo nono — *placet* —

3. Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso — *placet* —

4. La rappresentanza alla camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della

convocazione, dopo il qual termine essa cesserà naturalmente — *placet* —

5. La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de' Comuni, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro — *Placet* —

6. Nella rinnovazione poi della camera dei Comuni, intimerà ai capitani d'armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de'rispettivi rappresentanti de'comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro — *placet* —

7. L' apertura del Parlamento si farà da S. M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de'signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de'due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all' impiedi, ed alla barra della Camera — *placet* —

8. Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de' membri ha facoltà di rispondere — *placet* —

9. La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S. M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l' apertura.

Placet, nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi membri della camera de' Comuni; e tanto

nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.

CAPO XII.

§ 1. Nella camera de'pari starà sempre eretto il trono sopra tre scalini — *placet* —

2. Nel giorno dell'apertura del Parlamento il re vi sederà — *placet* —

3. Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all'impiedi i membri de' comuni dietro la barra che sarà situata in fondo — *placet* —

Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantochè non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de' presidenti e consultori.

CAPO XIII.

§ 1. Nella camera de'Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de'pari si conserverà l'istesso ordine nel sedere secondo l'antichità di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l'ultimo luogo — *placet* —

2. I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa — *placet* —

CAPO XIV.

§. 1. Il presidente della camera de'Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. M. fra i membri della camera stessa; e

quello de'Comuni sarà eletto dall' istessa comera de'Comuni, ed approvato da S. M. — *Placet* —

2. La elezione del presidente della Camera de' Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà il protonotaro del regno — *placet* —

3. Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente sui membri della camera de'Comuni — *placet* —

CAPO XV.

§. Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze ed attributi:

Sederà in luogo distinto;

Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte sarà mestieri;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta—*placet* —

2. Il presidente avrà solamente voto in caso di parità — *placet* —

3. Maneggerà le spese, e soprainterderà al regime, ed alla polizia della camera — *placet* —

4. Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima — *placet* —

5. Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera — *placet* —

6. Sarà egli in tutto, come ogn' altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell' ufficio ed alla espulsione dalla Camera — *placet* —

CAPO XVI.

§. 1. Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un' isola — *placet* —

2. S. M. nell' esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; nè questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M. S. — *placet* —

3. La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in parlamento, o con pene anche più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale — *placet* —

CAPO XVII.

§. 1. Ciascuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll' annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati: con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

2. Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarii coll' annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessarii — *placet* —

3. I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll' annua somma di once cento per ognuno — *Placet* —

4. I due cancellieri co' rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conteranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al §. 1. di questo capitolo.

5. Il protonotaro del regno manterrà l' archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento — *Placet* —

6. Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d' ordine, che sarà ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però l' uscirne dipenderà da' suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l' autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll' annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari eleggerà un altro simile ufficiale col soldo medesimo a tenore della costituzione d' Inghilterra.

Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

7. La ambasciate da una Camera all' altra si recheranno da tre membri o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle stesse Camere — *Placet* —

8. Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze — *Placet* —

9. Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall' impiego se non per colpa nel loro ufficio, o per poco lodevole condotta — *placet* —

10. Vi sarà una stamperia dipendente del Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate — *vetat* —

11. Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente da' presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente — *vetat* —

12. Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie — *placet* —

13. Avranno queste l'ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente — *placet* —

14. I primi non potranno darne che un solo: l'altro due — *placet* —

15. Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi — *placet* —

CAPO XVIII.

§ 1. In ciascuna delle due Camere, chiunque de'suoi membri potrà avanzare qualunque proposta — *placet* —

2. Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione e votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario magistrato debbono essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per potere intervenire nelle sedute della Camera de'pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

3. Per lo stesso oggetto potrà l'intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza la solita formalità — *placet* —

4. Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni — *placet* —

5. La proposta rigettata in una delle due Comere non potrà riproporsi che nella sessione dell'anno seguente — *placet* —

CAPO XIX.

§ 1. Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni — *placet* —

2. Quella de'Pari avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna — *placet* —

3. Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de' Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi — *placet* —

4. S. M. non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S. M. per averne un assoluto *placet* o *veto* — *placet* —

5. La M. S. manifesterà il *placet* o *veto*, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i

membri della camera de'Comuni colle forme di sopra descritte — *placet* —

6. Tutte le volte che S. M. volesse dare a voce la sua real sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v' interverranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento , ed il cancelliere della camera de' Pari proferirà il *placet* o *veto*, che sarà decretato dai re — *placet* —

7. Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *placet* o *veto*, affinchè poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne' rispettivi archivii del Parlamento e del protonotaro — *placet* —

8. Una Camera non potrà ingerirsi nè prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell' altra — *placet* —

9. Ove le due Camere fossero d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de'suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all'accordo ed alla uniformità de' voti — *placet* —

CAPO XX.

Per essere compiuta la camera de' Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato — *placet* —

CAPO XXI

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere — *placet* —

CAPO XXII.

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi — *vetat* —

CAPO XXIII.

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento — *placet* —

CAPO XXIV.

§ 1. Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa.

Placet: quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un Comitato, e non già per la sola mozione.

2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri — *placet* —

3. La Camera de'Comuni, dopo avere stabilita l'accusa, comincerà a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e manderà l'accusa documentata alla Camera de'Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d'una malversazione qualunque,

la Camera de' Comuni farà unicamente l' accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de' Pari.

4. Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate; ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l'affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.

Placet : con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perchè lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva: nell' intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

CAPO XXV.

§ 1. Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona — *placet* —

2. I pari, e le loro mogli, e le vedove finchè non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet ; riserbandosi S. M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

3. La paria si limita ai soli padri di famiglia — *placet* —

4. I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.

Placet: quando sia per il giudizio che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come testimoni, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

ISTRUZIONI

RIGUARDANTI L'ARTICOLO NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE DE' RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI.

N. 1. Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del comune ed a tre de' membri del consiglio civico di avere un'annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l'ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori — *placet* —

2. Si eseguirà lo stesso anche da' parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie — *placet* —

3. Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne' modi espressi di sopra, la maniera colla quale si farà l'elezione de' deputati mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi — *placet* —

4. Il parroco curato o l'arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de' rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo — *placet* —

5. Sarà di privativa ispezione de' rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare *gratis* se esistono o pur no ne' pretendenti all'elettorato le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche *gratis*, verificati i requisiti suddetti,

il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico — *placet* —

6. Un altro obbligo de' suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell'archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capo-luogo — *placet* —

7. Il capitano d'ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l'ordine dal protonotaro del regno per l'elezione de'deputati de'comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro dritto all'elezione così del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto — *placet* —

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l'ora, in cui si passerà all'elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata l'elezione de'mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capoluogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de'deputati del distretto — *placet* —

8. Il luogo di quest'adunanza sarà aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando.

Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere ; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto, da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

9. Pubblicato quanto si è espresso all' articolo settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione de'squittinatori nel modo espresso nell'articolo primo — *placet* —

10. L'incarico del maestro notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati; e tutt'altro conveniente agli elettori ed ai deputati — *placet* —

11. I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne' susseguenti affiggere ne' luoghi pubblici le liste de'nomi de'candidati, o sia de'pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d'arme ed agli squittinatori del capo-luogo — *placet* —

12. Sarà dovere de' capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio — *placet* —

13. L'oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che soprantenderanno all'elezione de'deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni — *placet* —

14. Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capoluogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto — *placet* —

15. L'elezione de'sopradetti deputati si eseguirà nel modo che segue:

Presiederanno all'elezione de'deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d'arme e gli squittinatori del capo-luogo — *placet* —

16. Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione de' voti che si farà dal maestro notaro — *placet* —

17. Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.

Placet, ma per il corso de'sopradetti otto giorni, con

dover ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

18. Vi sarà all'uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune — *placet* —

19. Il capitano d'arme però, e gli squittinatori dei capiluoghi, che presiederanno all' elezione de' deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sè il registro de'nomi degli elettori di tutti i paesi de' cennati distretti — *placet* —

20. Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 *e* 17, *vetat.*

21. Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l'altro, metteranno sul tavolino uno de' due bullettini espressati nell'articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll'ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto.

Placet Regiæ Maiestati, purchè tutto ciò si esegua durante il corso de'giorni otto stabiliti all'articolo ottavo.

22. Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d' arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capoluoghi de'distretti — *placet* —

23. Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti — *placet* —

24. Il tempo della elezione durerà al più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet, purchè il tempo si regoli a norma dell'articolo ottavo.

25. Spirati i tre giorni, si passerà alla numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel ter-

mine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente, firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro notaro del luogo, ed autenticato, co' suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

26. Durante l'elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all' incontro dovranno pagargliene i dritti — *placet* —

27. Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città l'impedire i disordini e le irregolarità, e il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compìta l' elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l'elezione per i candidati in contesa, e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione — *placet* —

28. Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell'esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l'elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de' comuni — *Placet* —

29. Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno — *Placet* —

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO

DEL REGNO DI SICILIA.

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l' ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M. V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M. V. riguardante l' ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M. V di voler concedere la sua reale sanzione.

§. 1. I. La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria — *placet* —

2. II. La successione al trono sarà conservata nell' attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell' augusto e magnanimo padre del nostro monarca — *placet* —

3. La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio — *placet* —

4. Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine — *placet* —

5. Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura — *placet* —

6. Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comechè premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acqui-

stato dal momento della nascita; onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione — *placet* —

7. Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio paterno, o in maggior distanza, purchè però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale — *placet* —

8. Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de' suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell' agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne' maschi — *placet* —

9. Qualora l' ultima erede fosse maritata, e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia — *placet* —

10. Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesima eleggerà per tutori — *placet* —

11. III. Tutte le quistioni o dubbii di qualunque natura riguardanti l' attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet; *ma sempre con la real sanzione.*

12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl' individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

13. V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima — *placet* —

14. Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un Sovrano di un' altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale — *placet* —

15. VI. Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell' Isola al di là del tempo conceduntogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà il suo nuovo re.

Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

16. VII. Il re non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l' erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re — *placet* —

17. VIII. Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l'indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

18. IX. Alla morte del re, l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno — *placet* —

19. Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento — *placet* —

20. X. Ogni re o regina crede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell' Arcivescovo nella forma che segue: — *placet* —

21. « Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e » giuriamo sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo e » sopra li quattro Evangeli, di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di volere » osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la » Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi » fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e » promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai » tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite » dal Parlamento, ovvero alla felicità de' nostri sudditi ec.»

Placet; con che le Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento, s'intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

« La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere » nella persona di N. N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura

» sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i
» quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti,
» che gli accorda la Costituzione — *placet* —

23. XI. La maggiorità del re sarà stabilita all'età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza; e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l'autorità reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

24. XII. Qualora il re fosse incapace di esercitare l'autorità Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all'articolo XI, finchè durerà la sopradetta incapacità.

Placet; nel solo caso di demenza.

25. XIII. Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sè. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell'ultimo Parlamento si uniranno da sè, e formeranno un nuovo Parlamento — *placet* —

26. Il sapradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all'articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato — *Placet come nel* §. 23 —

27. XIV. Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, sciogIierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de' Comuni —*placet*—

28. In mancanza di eredi o successori, il Parlamento, che

si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re — *placet* —

DECRETO PER LA LIBERTA' DELLA STAMPA.

§ 1. Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S. M. avrà sanzionato il presente capitolo — *placet* —

2. I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento: intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de' dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.

Placet: restando soggetti ancora all'istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ciò s'intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s'introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi — *placet* —

4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile — *placet* —

5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia — *placet* —

6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l'una de' Pari, e l'altra de' Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d'imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad

esso responsabili, e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d'ordini e sentenze de'magistrati ordinarii.

Placet; nell'intelligenza che il potere legislativo s'intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de'magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario — *placet* —

8. VI. Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne'quali si svelino gl'intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie — *placet* —

9. Colui che incorrerà nel primo de'suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet, nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finchè il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

10. Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci — *placet* —

11. Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro — *placet* —

12. Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci — *placet* —

13. Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due — *placet* —

14. Nel sesto sarà obbligato l'editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa — *placet* —

15. Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relega-

zione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto — *placet* —

Lo stampatore sarà obbligato,

16. I. A far firmare dall'autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l'originale — *placet* —

17. II. Apporre il suo nome, il luogo e l'anno dell'impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun'opera, che stamperà, nella stamperia dell'interno.

18. Non sarà tenuto di palesare il nome dell'autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l'autore — *placet* —

19. Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l'anno dell'impressione, sarà condannato a pagare once dugento, applicabili ad un'opera pia dello stesso comune.

Placet; quante volte non vi sia complicazione di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà esser soggetto.

20. Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario — *placet* —

21. Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno dei giudizi criminali — *placet* —

22. Trovatosi l'autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finchè il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizii e le diverse qualità e gradi de'sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto — *placet* —

23. Sotto il nome di autore sarà compreso anche l'editore, o

colui che avrà consegnata allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell'autore — *placet* —

24. Per le opere che trattano di materie di religione, benchè siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell'ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l'interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario, la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente — *placet* —

25. Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione, non s'intenderà introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia.

Placet; con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

LIBERTA', DRITTI E DOVERI DEL CITTADINO.

CAPO PRIMO

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti; come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

CAPO II.

Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenze o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: cosicchè non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei § 25, 26, 27, del capitolo I del Potere Giudiziario.

CAPO III.

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non già per quei cittadini che li posseggono attualmente.

CAPO IV.

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

CAPO V.

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purchè li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.

Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione però delle terre che si posseg-

gono da S. M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

CAPO VI.

Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne' seguenti sensi:

« Colla maggior severità proibiamo, che dall'Altezza No-
» stra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da
» altri che fosse, non si facciano delle foreste (ovvero bandite)
» nelle terre de' privati. E che, per ragione di cotali foreste,
» dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle fo-
» reste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e rac-
» colta de' frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna
» non gli si cagioni. »

Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

CAPO VII.

§. 1. Nè l'erario, nè le chiese, nè le comunità, nè qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacchè in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.

Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su

di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostochè gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell' erario.

2. Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II, *de officio magistrorum rationalium* § 22, nella prammatica VII, titolo III, *de officio conservatoris regii patrimonii*, e nella prammatica unica titolo X, *de officio perceptorum* §. 16.

3. Cosichè i procuratori ed avvocati dell'erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterrà, giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorità prima che ne avessero dalle sentenze de'giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

4. Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della così detta addizione *in diem*, nè restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

5. Per le chiese, le comunità, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarii provvedimenti analoghi.

CAPO VIII.

Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge.

Veto *per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leggi.*

CAPO IX.

Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parrochi e de' magistrati municipali d'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l'anno la Costituzione — *placet* —

CAPO X.

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere; e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore — *placet* —

CAPO XI.

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, nè potrà essere ammesso ne'consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale — *Veto* —

CAPO XII.

Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragione di parentela — *placet* —

CAPO XIII.

Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice — *placet* —

DELLA FEUDALITÀ, DIRITTI E PESI FEUDALI.

CAPO PRIMO

§ 1. Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all'articolo XII, da S. M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno — *placet* —

2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori — *placet* —

3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de'furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d'ogn'altra gravezza annessa.

Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l'uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani,

come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finchè non saranno stabiliti i capitani d'arme.

4. Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl' introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell' amministrazione di giustizia: quante volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare il capitale — *placet* —

5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tarì feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi — *placet* —

6. Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore — *placet* —

7. Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai già stati feudi, e de'quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori.

***Placet;* con che s'intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già aboliti feudi.**

CAPO II.

§ 1. Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell' articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l' innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione

ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore — *placet* —

2. Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore — *placet* —

3. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorchè in quelli del già barone, di non cuocer pane se non ne' forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale — *placet* —

4. Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato — *placet* —

5. Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l' anzidetto non s' intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime — *placet* —

6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed

altri simili, a seconda dei principii stabiliti di sopra —*placet*—

7. Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone il comune o i singoli l' affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo l' indennizzazione, come si è detto al § 4 — *placet* —

8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privativa, il che si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la privativa in un'annua prestazione in denaro; il che sarà pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto —*placet* —

9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di erigere ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri: resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti, che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive concessioni — *placet* —

10. I diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nell'istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni — *placet* —

CAPO III.

§ 1. Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso ter-

ratico, e simili servitù e costumanze attive e passive, che sono state dall'abuso introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura ed alla libera economia de'predii — *placet* —

2. Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato — *placet* —

3. Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sarà per il favor dell'industria preferito nell'affrancazione il particolare contro il corpo morale o singoli — *placet* —

4. L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso, in un'annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell'ultimo decennio.

Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto — *placet* —

5. Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga — *placet* —

CAPO IV.

§ 1. Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno, che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne'precedenti capitoli, per la soppressione tanto de'diritti signorili che degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato, che i tribunali e magistrati ordinarii debbano occuparsi immediatamente, tostochè saranno i presenti capitoli da S. M. sanzionati, ad

esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servitù, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda degli articoli precedenti — *placet* —

2. Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere il caso dell'indennizzazione, debbono a maggior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato — *placet* —

CAPO V.

§ 1. Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso de'boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali proprietà, nell'atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole, che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i proprietarii alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un sì lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla costruzione.

Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de' boschi, tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai proprietari la libertà di vendere gli alberi di qualunque specie, purchè restino obbligati a farne inteso il governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

2. Il codice medesimo stabilirà ancora le leggi penali per co-

loro che abusando della proprietà vogliono far mancare l'utile pubblico colla totale distruzione de'suddetti boschi — *placet* —

DELL'ABOLIZIONE DE' FEDECOMMESSI.

§. I fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà, menochè le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplàri, restano aboliti dal giorno della reale sanzione.

2. In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommessi sarà reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell'attuale possessore, nel modo che sarà prescritto nel presente progetto.

3. Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommesso, sostituzione o qualunque obbligazione nell'erede o nel donatario di restituire i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l'obbligazione di restituire sarà reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno ne'primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro volontà.

4. Le così dette doti di paraggio, le così dette quote di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata, di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena proprietà negli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.

5. Le così dette vitemilizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui che possiede i beni fedecommessati; restano in perpetuità presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

6. Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragione di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; l'abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l'abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocchè, venuta meno quell'assurda e barbara indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v'ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

7. Dal giorno della real sanzione della legge sull'abolizione de' fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de' proprii beni. Alla sua morte si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.

8. La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente:

Siccome nel capitolo IV. del potere legislativo si è disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso: questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chichessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

9. Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

10. In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.

11. I possessori attuali, nei quali a norma della presente

legge di abolizione de' fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome il numero de' figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de' beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de' figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.

12. Resterà poi in libertà di ogni padre di poter disporre dell'altro terzo (esclusa sempre ne' Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l'asse finora fedecommessato), venderlo, alienarlo, ipotecarlo, ec., purchè in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii.

Beninteso, che se questi legittimarii nell' atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

13. Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è dovere che s' imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetterà loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacchè formano parte delle suddette.

14. Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali siano considerati anche ne' loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello che possiede il padre, e ciò per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli

ultrageniti poi si osservi la libertà, e la legge comune romana.

15. Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili, dipendenti dagli antichi fedecommessi, laddove sieno introdotte anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l'introduzione la sola citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizii, secondo le regole da stabilirsi nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedii per pretensioni dipendenti dai fedecommessi verificati prima della presente generale abolizione, dovrà restarsi a quelle regole di legge, che stabilirà il nuovo codice.

Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantochè il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione Inglese.

TITOLO II.

POTERE ESECUTIVO.

CAPO PRIMO.

§ 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere — *placet* —

2. Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà; ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del regno — *placet* —

3. Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che debbono esser membri del medesimo

durante la loro carica. Come ancora l'eleggere tutti quei consiglieri di stato, che S. M. giudicherà, i quali dovranno essere siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell' interno, o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nastra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo; come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra. alla conchiusione della pace, ed allo stabilimento de' trattati colle potenze estere — *placet* —

5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl'interessi della nazione — *placet* —

6. Apparterrà a S. M. l'eleggere fra i soli siciliani i quattro segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli ne' diversi dipartimenti ad elezione della M. S., come pure l' eleggere fra i soli siciliani gl' impiegati subalterni.

Placet per l' avvenire ; ma non già per gli attuali impiegati.

7. L' onorare quei ne che saranno degni delle solite cariche e dignità di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet; restando però a nostro arbitrio di creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti della patria — *placet* —

9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso

ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet; restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l' introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del regno.

10. Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talchè il re dovrà sempre considerarsi come il loro generalissimo — *placet* —

11. Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli siciliani, e le commissioni che sarà necessario dere in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a farsi finora da Sua Maestà.

12. L' erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l' istituto ed i regolamenti — *placet* —

13. Il sopraintendere al commercio interno ed esterno della nazione, ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate — *placet* —

14. Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l' azione contro il reo sia di privata natura, e si sia già compensato il danno o l' interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet; col far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

15. Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei

loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti — *placet* —

16. Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti — *placet* —

17. Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del potere giudiziario già sanzionato da S. M. Quindi si stabilisce, che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziorie de' particolari introdotte innanzi a' differenti magistrati.

Placet ; menochè per l'esecuzione di quanto viene stabilito nel §. 15 di questo stesso capitolo.

18. Il re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili al Parlamento: nè valga a questi per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S. M. — *placet* —

19. Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione — *placet* —

CAPO II.

§. 1. Non ostante l'eminente dignità che ha il re di generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet ; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.

2. S. M. non potrà giammai obbligare alcun siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet; meno in quei casi. nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

CAPO III.

§. 1. Apparterrà a S. M. l'amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet; con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

2. Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1813. Beninteso, che resteranno per giudicare le cause dell'erario gli attuali ministri togati con l'attuale avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantochè non sarà stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo come stabilire un tribunale per l'erario, a tenore della Costituzione Inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

3. Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S. M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze — *placet* —

4. La durata della carica di essi gran camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S. M. — *placet* —

5. Dippiù quattro vice-camerarii da eleggersi da S. M. — *placet* —

6. La durata della carica de' quattro vice-camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S. M. — *placet* —

7. Un tesoriere generale — *placet* —

8. Un conservatore generale — *placet* —

9. Un avvocato — *placet* —

10. Un procuratore generale dell' erario — *placet* —

11. Ventitre segreti — *placet* —

12. Ventitre proconservatori — *placet* —

13. Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di distretto.

Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopradetti impiegati stabilire le rispettive preminenze e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

14. La durata di questi uffici sarà perpetua, ma amovibile per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet; con che s'intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione, e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d' Inghilterra gl' impiegati per l' erario.

15. Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti, il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà e poteri, per essi e loro dipendenti, che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il nuovo codice ne avrà stabilite le giurisdizioni e facoltà, in conformità della Costituzione Inglese.

16. Il quarto poi sarà solo incaricato di soddisfare i creditori dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita de' milioni e simili — *placet* —

17. Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i ripartimenti de' distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerarii — *placet* —

18. Ogni gran-camerario avrà sotto di sè un vice-camerario per essere assistito nelle sue differenti incumbenze — *placet* —

19. Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii, e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de' vice-camerarii v' interverrà in qualità di segretario. Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana. — *placet* —

20. Per qualunque risoluzione ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso — *placet* —

21. Il tesoriere generale sarà il cassiere dello stato, e terrà per via de' suoi ufficiali la scrittura di cassa — *placet* —

22. In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per conto dello stato medesimo — *placet* —

23. Il conservatore generale co' suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl' introïti ed esiti dell' erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze — *placet* —

24. L'avvocato ed il procuratore generale dell'erario maneggeranno tutti i negozi litigiosi dell'erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet; ma presso quel magistrato che verrà stabilito dal Parlamento, e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto, finchè il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione Inglese.

25. Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet, con la riserva di sovra.

26. I segreti di distretti sotto gli ordini de'gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gl' introiti dell'erario de' loro rispettivi distretti. In ogni mese, per mezzo delle compagnie d'arme, trasmetteranno al tesoriere generale le somme da essi riscosse.

Placet; restando in facoltà del ministro delle finanze di usare tutti gli altri mezzi che crederà opportuni.

27. I proconservatori faranno ne' distretti lo stesso ufficio del conservatore generale in Palermo — *placet* —

28. I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico dei segreti ne' loro distretti — *placet* —

29. I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne'territorii delle stesse popolazioni — *placet* —

30. Ogni pagamento che si farà all' erario dovrà farsi per via de' banchi di Palermo e di Messina — *placet* —

31. Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno passare all'erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilirà il Parlamento.

Placet; per il cinque per cento, ma con quella ripartizione che giudicheremo di stabilire.

32. Siccome in forza de'sopradetti decreti debbonsi riunire insieme diversi archivii ed ufficii, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, così il segretario di stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per essere approvato, o perchè vi faccia quei cambiamenti che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

CAPO IV.

§ 1. I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet, precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

2. Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare in ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario. Il Parlamento ne'casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d'irregolarità, malversazione o peculato, lo punirà; dovendolo sempre accusare la Camera de'Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori — *placet* —

3. Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii — *placet* —

4. I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la nazione — *placet* —

CAPO V.

§ 1. Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica nè alienare, nè dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato.

Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purchè siano senza emolumenti.

2. Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per 0|0.

Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro.

CAPO VI.

§ 1. I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi e le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell'arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno. nè dovranno mai conferirsi che a' soli siciliani.

Placet; per quelli da conferirsi d'oggi innanzi.

2. Per siciliani s'intendono quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria,

3. Per ciò che riguarda i gradi militari, chiunque non sia siciliano non potrà mai essere considerato nei reggimenti siciliani — *placet* —

4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però di qualunque classe sia il loro rango. debbono prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.

La forma del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; con che resti stipulato per le truppe estere quanto si è detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo dopochè ce ne verrà presentata la formola.

5. Ne'corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere proposto alcun estero. Gli attuali però che sono in tali corpi, potranno rimanervi — *placet* —

6. Nell'artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantochè non si formi la intera armata siciliana; e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro real animo.

7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi alcun estero, senza il consenso del Parlamento — *placet* —

8. I governi militari, il comando de'porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole, dei corpi d'armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gli impieghi che andranno a provvedersi da oggi innanzi.

9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per quel che riguarda i gradi militari — *Veto* —

10. Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie — *placet* —

11. Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza siciliana potrà concedersi a' forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli de'naturalizzati e non già i naturalizzati stessi, che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come i Siciliani di origine.

Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 di questo capitolo.

TITOLO III.

POTERE GIUDIZIARIO.

CAPO PRIMO

La potestà di giudicare sarà nell'applicare le leggi ai casi ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.

§ 1. Risiederà esclusivamente presso quei magistrati, ai quali sarà conferita — *placet* —

2. Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, nè declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, nè accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de'quali pienamente si eserciterà il potere de'giudizi.

Placet, come all'articolo dell'abolizione de'fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finchè non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

3. Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, nè potrà giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato — *placet* —

4. La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste ed esecutorie emanate da'magistrati saranno autorizzate col nome di S. M. — *placet* —

5. Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto viene stabilito nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

6. Nelle sentenze si dovrà premettere la legge, o l'argomento ricavato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale — *placet* —

7. Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua — *placet* —

8. Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata — *placet* —

9. Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de' codici civile e criminale.

Placet; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

10. Nel criminale, ove la sentenza dichiari l'accusato innocente, non sarà appellabile; se essa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet; riserbandoci di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo codice.

11. Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno, e dietro l'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet; con che s'intenda per i soli Siciliani, e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare l'arresto di qualunque persona, purchè prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinarii.

12. Sono per qualsisia causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *alta economia, de mandato principis*, ecc., sotto pena, contro chiunque praticherà e contribuirà all'esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico ufficio, di once mille a profitto dell'erario, e della relegazione in un'isola, di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione — *placet* —

13. Sua Real Maestà non farà giammai grazie per simili delitti — *placet* —

14. I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo ne' seguenti qualificati delitti, cioè: — *placet* —

15. I. Quello di lesa Maestà Divina — *placet* —

16. II. Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella di S. M. la Regina, o de' successori al trono, o del suo vicario generale.

Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione Inglese.

17. III. Quello di sedizione, che comprende effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillità — *placet* —

18. IV. Quello di omicidio — *placet* —

19. V. Quello di incendio — *placet* —

20. VI Quello di furto con violenza — *placet* —

Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale ed alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

22. Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali procedere per la via dell' informazione e dell' inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi e le ben fondate presunzioni del reato, il che sarà largamente definito nel nuovo codice — *placet* —

23. La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei che a domanda e sotto la direzione de' magistrati ordinarii — *placet* —

24. Non potrà questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo ne' soli casi di sedizione — *placet* —

25. Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all'arresto di qualunque persona, dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l'ha incumbenzato, nel quale verrà espresso il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputata, l'accusatore, gl'indizi, e le cagioni per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però espressarsi gli accusatori e gli indizi.

26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge; ed all'incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all'esecuzione de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge — *placet* —

27. Si eccettuano però i casi, ne' quali, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in *flagranti*: allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque particolare — *placet* —

28. Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse, dopo ventiquattro ore del suo arresto dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sarà fatta nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli atti e le prove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

29. I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto — *placet* —

30. Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione — *placet* —

31. Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati delitti — *placet* —

32. Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone — *placet* —

33. Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi e di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni, come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale — *placet* —

34. Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i così detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi — *placet* —

35. Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquirere, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell'*habeas corpus*, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale — *placet* —

36. Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato a quelle pene e multe, che largamente fisserà il nuovo codice penale — *placet* —

37. Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne' casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai però a molestare i detenuti — *placet* —

38. Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto alla pena prima che la sentenza del giudice non l'abbia dichiarato reo — *placet* —

39. Nel nuovo codice dovrà stabilirsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevità; ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinchè l'azione e il dritto d'ognuno abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti — *placet* —

40. Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l'immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione — *placet* —

CAPO II.

Delle qualità de' giudici e magistrati.

§ 1. Niuno potrà essere giudice ed occupare alcuna magistratura se non sia nato siciliano — *placet* —

2. Se non abbia l'età compiuta di anni trenta — *placet* —

3. Se non abbia dato sufficienti pruove di probità — *placet* —

4. Se non sia laureato nell'uno e nell'altro diritto in una delle due università degli studi di Palermo e di Catania — *placet* —

5. Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita per essere elettore nella rappresentanza della Camera de'Comuni — *placet* —

6. I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet, menochè per i giudici di pace.

7. È loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet; menochè per i giudici di pace.

8. Non potranno giammai rappresentare, così alle reali segreterie come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo — *placet* —

CAPO III.

Dell' abuso del potere giudiziario.

§ 1. Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia — *placet* —

2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto — *placet* —

3. Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di un dei membri del Parlamento.

4. Nel corso della processura sino alla sentenza diffinitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà — *placet* —

5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice — *placet* —

6. I tribunali non potranno conoscere, nè giudicare le cause attive de'segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto; stante la responsabilità de'giudici.

PIANO GENERALE

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MAGISTRATURE DI QUESTO REGNO, E PER LO STABILIMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO.

CAPO PRIMO

Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a riserba di quelle che saranno specificate nel presente piano, e ad eccezione delle municipali magistrature, delle quali si è avuto conto nell'organizzazione de'consigli civici.

Placet, per l'abolizione delle magistrature attuali, purchè ciò segua dopo che saranno fissate e messe in esecuzione, le nuove, nello stabilimento delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito nel § 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al magistrato per le cause dell'erario.

CAPO II.

Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

I capitani giustizieri.

I capitani d'arme.

I giudici di pace.

I giudici di prima istanza.

I giudici di seconda istanza.

I podestà delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza.

I tribunali distrettuali.

I supremi tribunali di appello.

Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l'altro in Catania.

Un tribunale di cassazione.

L'alta corte del Parlamento.
L'alta corte de' Pari.
Le curie ecclesiastiche.
I magistrati di commercio.
La delegazione di Monarchia.
La suprema deputazione di salute pubblica.
Il protonotaro del regno, e suo collegio.

Placet, per le seguenti magistrature, cioè a dire:

Per i capitani giustizieri in ogni luogo;

Per i capitani d'arme in ogni distretto;

Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero che noi crederemo opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;

Per i giudici di prima istanza;

Per i podestà delle isole;

Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sarà proposta dal nuovo parlamento; dovendosi però stabilire in ogni capo luogo dei commissionali per l'erario, a seconda della Costituzione Inglese;

Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;

Per il tribunale di cassazione;

Per l'alta corte del parlamento;

Per l'alta corte dei pari;

Per le curie ecclesiastiche;

Per la delegazione di Monarchia;

Per la suprema deputazione di salute;

Per il protonolaro del regno, e suo collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma de'predetti magistrati, che si enunciano ne'seguenti capitoli, come altresì per un tribunale di ammiragliato per le prede, per tutt'altro a norma della Costituzione Inglese; manifesteremo il nostro real animo, dopochè il nuovo parlamento ne avrà fatto maturo esame, e ne avrà a noi presentate le corrispondenti

proposte, analoghe a ciò che ne' nuovi codici sarà divisato.

CAPO III.

§. 1. In ogni popolazione del regno vi sarà un capitano giustiziere, ed in ogni distretto un capitano d' arme: essi avranno l' ufficio di arrestare i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica, eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.

2. I capitani d' arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l' atto parlamentario del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne' loro propri distretti.

3. Apparterrà ai giudici di pace il prender cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sarà stabilito dal nuovo codice; pronunziare in iscritto i loro giudizi, che saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri o nella casa di correzione, o di una multa tutto al più di once dieci, in favore cioè metà dell' offeso e metà del rispettivo municipale governo.

4. Sarà speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune, di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potrà insorgere: perciò chiunque vorrà esperire un'azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice civile; dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena citato sarà obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace, e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; nè potrà una tale istanza presentarsi innanzi ad un

tribunale, prima che il giudice di pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovrà dal giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupperà dal codice civile.

5. I capitani giustizieri, i capitani d' arme ed i giudici di pace di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di alta polizia, le cui facoltà sopra i cennati magistrati saranno specificate nel nuovo codice criminale.

6. Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.

7. In tutte le città e terre di questo regno e delle isole adiacenti vi sarà un giudice di pace; in quelle di diciottomila in sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la città, e due per i suoi borghi e campagne.

CAPO IV.

§. 1. In ogni città e paese da tremila anime in sopra vi saranno due giudici, uno di prima e l'altro di seconda istanza.

2. Apparterrà al primo il decidere in prima istanza le cause di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o città, ove eserciterà le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasserà le once quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via di appello in seconda istanza le cause decise dal primo.

3. Tali facoltà le avranno i giudici di prima e di seconda istanza di quelle città e paesi, la cui popolazione sarà da tremila sino ad ottomila anime.

4. Nelle città di ottomila anime in sopra apparterrà agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in appello, tutte le cause civili come sopra si è detto, il cui interesse non dovrà eccedere la somma di once sessanta.

5. Sarà della facoltà di tutti i giudici di prima e seconda

istanza l' eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare per i crediti esecutivi di qualunque specie le legali coazioni, sotto la correzione però e l' appello del tribunale del distretto. Ognuno però, dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso indicato, potrà chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione, a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.

6. In tutti i paesi di tremila anime in giù vi sarà un giudice di prima istanza.

7. Apparterrà ai detti giudici il decidere in prima istanza le cause, il cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci: detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere e scrivere.

8. Le cause decise in prima istanza ne' paesi da tremila anime in giù, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richiederà, al giudice di seconda istanza residente in detto distretto.

9. Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto di quella città o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per i delitti criminali poi dovrà agitarsi la causa nel luogo, dove è successo il delitto.

CAPO V.

§. 1. Vi sarà in ogni distretto dei 23 già stabiliti per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano dei quali farà le veci di presidente.

2. Vi sarà pure in ogni città, che ha attualmente il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano de'quali farà le veci di presidente come sopra.

3. Il tribunale di ogni distretto risiederà nella sua capitale e deciderà in prima istanza tutte le cause civili di qualunque

specie ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del distretto, a riserba del limite fissato di sopra per i giudici di prima e seconda istanza.

4. Il tribunale di ogni città demaniale deciderà in prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella città e territorio; dovrà però la erezione essere domandata dal rispettivo civico consiglio, organizzato colla nuova forma; e S. M. dovrà eleggere i componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi esservi due terzi affermativi de'voti componenti detti civici consigli; e siccome questa è una distinzione che si accorda dal Parlamento a tali città demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare nella Camera demaniale, così dovrà a spese de'singoli o dei sopravanzi delle università (qualora il suddetto consiglio civico aderirà nel modo che di sopra si è detto) stabilirsi il soldo ai componenti di detti tribunali.

5. I podestà delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle isole ove saranno assegnati.

6. In ogni isola vi sarà un podestà.

7. Tutte le differenze però tra l'erario e qualunque individuo o corporazione di qualsivoglia città del regno in prima istanza, si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo distretto, ove risiede il segreto.

CAPO VI.

§ 1. Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.

2. Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.

3. Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de' tribunali di

diciannove distretti e dei tribunali di tutte le città privilegiate e dei podestà, o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle città privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell'assegnazione a ciascun tribunale di appello, che ne farà S. M.

4. Tutte le cause di qualunque natura appartenenti allo erario decise in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di città privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti supremi tribunali.

5. Il supremo tribunale di appello di Messina riceverà gli appelli dei tribunali de' distretti di Messina, Castroreale e Patti, e delle città demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.

6. Il supremo tribunale di appello di Catania riceverà gli appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.

7. Vi sarà un tribunale di terza istanza composto di tre giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili città, così il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovrà andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le città di Messina e di Catania.

CAPO VII.

§. 1. Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle città e terre, il cui interesse non oltrepasserà, come sopra si è detto, la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza della stessa città o terra, in cui sarà decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sarà bisogno di un terzo appello, passerà la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese le città o terre ove sarà decisa la causa.

2. Si osserverà l' eguale liturgia per tutte le cause decise

in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle città e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facoltà, come sopra si è detto, di decidere le cause, il cui interesse non oltrepasserà le once sessanta.

3. Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti, e delle città privilegiate che avranno tibunali, comprese in detti distretti, dei podestà delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti di Messina, Castroreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle città privilegiate comprese ne' tre distretti di Messina; passeranno in seconda istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno assegnati: e bisognando degli ulteriori appelli per le sentenze de' cennati tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale colà esistente; e se bisognerà per alcuni articoli della causa, per i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale di appello in Palermo.

4. Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del distretto di Messina, di quelli di Castroreale e Patti, e delle città demaniali comprese in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza in Messina.

5. Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente in Catania; e qualora le dette cause, dietro la sentenza del tribunale di appello, non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza residente in Catania.

6. In tutte quelle città, nelle quali vi sarà un tribunale collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice regolerà la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

7. La gradazione delle cause criminali sarà specificata nel nuovo codice.

CAPO VIII.

§ 1. Vi sarà in tutto il regno un tribunale di cassazione, che risiederà in Palermo.

2. Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.

3. Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti, quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell'articolo XI delle basi della presente costituzione, potrà fare un mandato di escarcerazione. Sarà parimenti nelle sue facoltà il determinare perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de' tribunali del regno.

4. Il tribunale di cassazione sarà il più eminente del regno, e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più astrusi ed intrigati della legislazione.

Esso non deciderà mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorchè ne' predetti casi; perlochè cassata dal medesimo una sentenza di un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovrà questa incontinente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che ha deciso, nell'ordine dell'autorità giudiziaria, per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L'ordine e successione delle cause saranno sviluppati nel nuovo codice.

CAPO IX.

§ 1. Ognuno de' surriferiti tribunali de' giudici di prima e di seconda istanza, e dei podestà delle isole adiacenti, a-

vranno un maestro-notaro, e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sarà prescritto ne' due nuovi codici civile e criminale.

2. Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.

3. Sarà abolita parimenti la carica del consultore del governo.

4. Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti, e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato militare; dappoichè, giusta quanto è stato stabilito nella presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl' individui politici addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati in tutte le loro cause civili e criminali.

5. Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono tanto dai militari quanto dai pagani ne' recinti de' quartieri e campi, il nuovo codice militare stabilirà la formola ed il rito de' consigli di guerra dei corpi e degli eserciti.

6. I presidenti de' tribunali supremi, i giudici dei tribunali di distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l'erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati nel prossimo futuro Parlamento: non potranno però i detti magistrati esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell'erario della nazione.

7. I diritti delle sentenze delle città, che si vorranno erigere un tribunale, e di quei dei tribunali d'appello di Catania e Messina, e de' tribunali di terza istanza di detta città, dovranno esigerli rispettivamente le anzidette città, ove risiederanno i sopracitati tribunali; giacchè si è stabilito che dovranno pagare a proprie spese i componenti del medesimo.

8. Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere i subalterni delle magistrature.

9. Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio dei giurati, in quel modo conforme alla costituzione d'Inghilterra che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

10. Sarà stabilito dal codice civile e criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell'ammissione de' libelli.

11. Dovrà il nuovo codice stabilire i casi, in cui dovranno pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio;

12. Per nullità di sentenza, perdendo alcuno una causa nel tribunale di cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il giudice o i subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui che vincerà, le spese e gl'interessi tutti di un tale giudizio.

13. Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredirà ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell'ufficio, del ristoramento delle spese e degl'interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all'erario.

14. Ogni magistrato nell'ammettere il libello dovrà decidere sommariamente l'interesse della lite.

15. Le spese e gl'interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti, uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

CAPO X.

§ 1. I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui ed amovibili solamente ne' casi e co' modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

2. I giudici de' tribunali dei distretti e delle città privilegiate, menochè quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno

cambiare di distretto in distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal codice: beninteso però, che i tribunali delle città privilegiate non possono passare che in altre città privilegiate.

3. Stabilirà il codice il metodo di rifiutare i giudici per motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.

4. I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda istanza, saranno eletti da S. M. in ogni biennio: potranno essere confermati ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo e sentenza de' tribunali ordinarii; o per cattiva condotta, con un ordine di S. M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d'arme, essi saranno amovibili a piacere di S. M. e del suo privato consiglio.

5. Tutti poi i detti magistrati, come è stato già sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.

6. S. M. dovrà eleggere i capitani giustizieri del regno, i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi innanzi dovrà eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova forma.

7. Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

8. Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di appello, come di sopra si è detto, o per nullità al tribunale di cassazione, e non mai per gravame.

9. Restano pure abolite le provviste così dette di regalia.

10. I codici civile e criminale fisseranno le ore dell'amministrazione della giustizia, ed i luoghi ove dovrà essere amministrata dai rispettivi tribunali e giudici.

11. Tutti i componenti de'tribunali saranno togati.

CAPO XI.

§ 1. I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque loro causa, e delegare, cioè per atto pubblico anche inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno; e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell'erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverrà.

2. Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilirà il metodo dell'appello.

CAPO XII.

§ 1. Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra; si stabilisce, che tutte le liti appartenenti all'agricoltura ed alle arti e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da quel numero d'intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determinerà il nuovo codice, e che non siano più di sette, nè meno di cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che sopraintendere alla legalità de'processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e perchè i tribunali ordinarii (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale di cassazione, il quale dall'esame unicamente del libello dell'attore, sollecitamente e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente se mai competa o no il domandato giudizio de' Pari o degli arbitri.

2. I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli anzidetti arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti dai rispettivi distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due litiganti.

CAPO XIII.

§ 1. Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno attualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei paesi ove attualmente si trovano, colle stesse facoltà e giurisdizioni, che hanno esercitate sino al presente.

2. Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno a quelli de'magistrati del commercio, che eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta corte almirantica.

3. Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si aggregherà questa giurisdizione al magistrato del commercio.

CAPO XIV.

Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giudice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di quest' ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e così per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giudici privativi

CAPO XV.

Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i rispettivi ventitrè tribunali dei distretti per il circondario del proprio distretto.

CAPO XVI.

§ 1. Sarà unico il protonotaro in questo segno.

2. Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono

state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

3. Avrà la stessa giurisdizione che ha al presente sopra tutti i notai del regno.

4. Non potrà più intromettersi in nessuna elezione di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra si è detto; si manderanno dai consigli civici direttamente alla real segreteria di grazia e giustizia.

5. Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell'alta Corte del Parlamento, dell'alta Corte dei Pari, dell'avvocato generale dell'erario, del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo codice.

Abolizione de' fori.

§ 1. Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali (come si disse all'articolo XII. già di S. M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S. M., secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet; ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preminenze da fissarsi per l'erario.

2. Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice; talchè le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni classe di cittadini, dell'erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali ordinarii dalla Costituzione stabiliti.

Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, ed a condizione che i redattori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quando dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell' erario, e con che si pratichi quanto si è detto al § 2 capitolo I. del potere giudiziario, finchè non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

3. I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato che sarà prescritto dalle ordinanze dell'esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni come si è detto nel § 2 capitolo I. del potere legislativo.

4. Per le cause criminali, il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformità delle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet, riserbandoci Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

5. Sarà però rispettata l'immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle esecutoriate in questo regno.

Giudizio de' giurì, o sia eguali.

§ 1. Il giudizio de'giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini.

2. I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla Camera de'Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

3. I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa.

4. Il comitato, che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l'adottato sistema de'giurì alle circostanze locali e morali di questo regno.

5. Egualmente si adotterà per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente.

6. Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de' Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.

Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento; riserbandoci Noi di dichiarare il nostro real animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

Tutti i negozi pubblici e gl' interessi de' comuni del regno dovranno essere trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICIPALI.

CAPO PRIMO

§ 1. Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione de' rappresentanti delle medesime nella

camera de' comuni, purchè sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune — *placet* —

2. Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri nè meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero de' membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà nel Parlamento — *placet* —

3. Se il numero de' componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que cittadini del luogo ne' quali concorre la maggiore fiducia — *placet* —

4. Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del consiglio civico — *placet* —

5. I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più confacente al bene generale di quel comune — *placet* —

6. Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne' contratti di compra e vendita, proibire o limitare l'entrata o l'esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de' particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà di chicchessia — *placet* —

7. Si permettono bensì gl'imprestiti forzati ne' soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de' nemici; restando in dritto ciascuno, che si crederà gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopradetti casi nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, nè direttamente nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura — *placet* —

8. Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la real sanzione le così dette *terze parti*, che si sogliono contribuire sulla produzione de'grani — *placet* —

9. Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da'proprietarii possidenti terre, che appartengono ai territorii dei rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, de'quali forse saranno rettificati i riveli, a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione — *placet* —

10. Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i dominii diretti ed intermedi; restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso — *placet* —

11. Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio — *placet* —

12. Il consiglio civico stabilirà la proporzione della tassa fino al cinque per cento, a seconda delle circostanze del luogo — *placet* —

13. Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilità di tutti i consulenti — *placet* —

14. Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminerio, che trovansi gabellati per più anni in danaro, dovrà questa sborsarsi dal gabellotto, da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menochè quella rata che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione — *placet* —

15. La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell'imposizione — *placet* —

16. Apparterrà al consiglio civico il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così detta congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque de'sopradetti casi nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, nè direttamente nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura — *placet* —

17. Sopraintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo ed ornato del comune medesimo — *placet* —

18. Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti — *placet* —

19. Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque de'suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione o la riprovazione — *placet* —

20. Fattasi con atto solenne dal consiglio l'approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l'amministrazione tenuta l'anno precedente — *placet* —

21. Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l'accusa, e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino a quel grado di sospezione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindacatori, nè nell'esame e querela della loro amministrazione — *placet* —

22. Il consiglio di ogni città o popolazione di questo re-

gno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale — *placet* —

23. Il dritto di convocarlo e di presedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più — *placet* —

24. I conti dell'amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno — *placet* —

CAPO II.

§ 1. Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto — *placet* —

2. Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro: talchè la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sarà per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono — *Placet* —

3. E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti — *placet* —

4. L'elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune.

Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate restano abolite — *placet* —

5. Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'ele-

zione, immettersi nell'esercizio del loro impiego — *placet* —

Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

6. I. Rappresentare immediatamente il comune — *placet* —

7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice — *placet* —

8. III. Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facoltà di poterli rimuovere — *placet* —

9. IV. Somministrare tutte le rendite del comune — *placet* —

10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l'annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia — *placet* —

11. VI. Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilirà il Parlamento — *placet* —

12. La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale — *placet* —

13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale — *placet* —

14. Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare l'uno a l'altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale — *placet* —

15. Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii — *placet* —

CAPO III.

§ 1. Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del regno delle derrate di ogni specie — *placet* —

2. Niun magistrato municipale o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de'generi sotto alcun pretesto di pubblico bisogno ed utilità — *placet* —

3. Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie; con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sarà indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno trovarsi fatte — *placet* —

4. Restano aboliti gli uffici de'protomedici del regno. Beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

5. I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali,

COSTITUZIONE

DEL

REGNO DI NAPOLI

DELL'ANNO 1815.

Questa costituzione accordata dal re Gioachino porta la finta data di Rimini 30 marzo, ma fu mandata a Napoli soltanto il 12 maggio e pubblicata il 18, vale a dire due giorni prima del celebre trattato di Casalanza che ricondusse i Borboni sul trono di Napoli.

COSTITUZIONE

DEL

REGNO DI NAPOLI

TITOLO PRIMO

Basi fondamentali.

Art. 1. Il governo del Regno di Napoli è una monarchia costituzionale ereditaria.

2. La costituzione è rappresentativa.

3. La rappresentanza nazionale si compone del re, e di

un parlamento, diviso in due camere, cioè il Senato ed il il Consiglio de' notabili.

4. L' autorità esecutiva appartiene esclusivamente al re

5. L' autorità legislativa appartiene alla rappresentanza nazionale, quindi niuna legge può farsi, abrogarsi, o modificarsi senza il concorso dell' intiera rappresentanza nazionale.

6. Niuna imposta può crearsi, nè percepirsi: niuna leva di truppe può farsi (eccetto l' arruolamento volontario) se non in vigore di una legge, e quindi del consenso della nazione, espresso per mezzo della rappresentanza nazionale.

7. La Religione cattolica. apostolica romana è la religione dello stato; niuno però potrà molestarsi per le sue opinioni religiose, quando altronde conformisi alle leggi nelle azioni esteriori.

8. I Ministri sono responsabili.

9. Il potere giudiziario è indipendente quanto all' esercizio delle attribuzioni che la legge gli delega.

10. Il regno si divide in provincie, ciascuna delle quali ha un' amministrazione particolare sotto l'autorità del governo per i suoi interessi locali.

11. Le provincie si compongono di comuni, aventi ognuna la propria amministrazione, sotto l' autorità dell' amministrazione provinciale e del governo.

12. Ogni altra divisione di provincia forma sezione di provincia, giammai amministrazione particolare.

13. Tutti i napoletani senza alcuna eccezione, sono ugualmente soggetti alle leggi, che regolano i loro diritti ed i loro doveri.

14. Niuna distinzione può farsi, nè privilegio alcuno accordarsi nella distribuzione de' pubblici impieghi. La libertà individuale, ed il diritto di proprietà sono ugualmente garantiti a ciascuno dalla costituzione.

TITOLO II.

Del Re.

Art. 15. Il re è il capo supremo dello Stato. La sua persona è sacra. Egli non va soggetto ad alcuna responsabilità.

16. Il Re porta il titolo di Maestà Napoletana.

17. Concorre alla formazione delle leggi, le sanziona e le fa promulgare, come verrà detto nel titolo 12.

18. Egli ha il diritto di convocare, di aggiornare, di prorogare il parlamento e di sciogliere il consiglio de' notabili.

19. Ha pienamente nelle sue attribuzioni il potere di far eseguire le leggi, e pubblica a questo effetto i decreti, i regolamenti, e le ordinanze che giudica necessarie.

20. Ogni giustizia emana da lui, e si rende in di lui nome da magistrati di sua scelta, ma inamovibili. Egli vigila perchè sia resa prontamente e compiutamente in tutta la estensione del regno.

21. Egli ha diritto di far grazia e di commutare le pene, toltine i casi fissati dalla legge.

22. Egli nomina i senatori e distribuisce gli onori, i titoli e le distinzioni di ogni genere, che le leggi ammettono nello Stato.

23. Egli nomina a tutti gli impieghi giudiziari, amministrativi, ecclesiastici e militari.

24. Egli accorda le pensioni e le ricompense cui la legge dà diritto per pubblici servigi.

25. Egli ordina e sorveglia la fabbricazione delle monete, il di cui peso e titolo è regolato dalle leggi. Le monete portano la sua effigie ed il suo nome.

26. Egli è generalissimo delle truppe di terra e di mare, e ne prescrive l'organizzazione, la disciplina, il movimento. A lui solo appartiene il diritto di levare armate, allestire flotte, costruire fortezze, e provvedere con ogni mezzo autorizzato dalle leggi alla sicurezza interna ed esterna del regno.

27. Egli dirige le relazioni politiche e commerciali colle

altre potenze, invia e riceve ambasciatori e ministri, nomina ed ammette i consoli ed altri agenti, a misura che le crede utile agli interessi della nazione, e conforme alla dignità della corona.

28. Il re può dichiarare la guerra e fare la pace. Può negoziare e conchiudere trattati di alleanza e di commercio, fuorchè nulla contengano di contrario ai privilegi della nazione, ed alle disposizioni delle leggi in vigore. Egli comunica al Senato ed al Consiglio de' notabili i motivi ed i risultati delle negoziazioni intraprese, tosto che gli interessi della Stato non esigono che simili affari rimangano segreti.

29. Niun atto di estraneo potere qualunque può pubblicarsi nel regno, nè ammettersi da ordine alcuno di cittadini, o da alcuna corporazione senza l'autorizzazione del re, che non la accorda, se non quando simili atti in nulla offendono i diritti, ed i privilegi della nazione, nè quelli dei particolari.

30. Lo stato mantiene per la guardia del re un corpo di 2000 uomini.

31. Nell' anno del suo avvenimento al trono, o essendo minore della sua maggiorità, presta il re in presenza del Senato e del Consiglio de' notabili il seguente giuramento:

« Io giuro di governare secondo la costituzione e le leggi dello Stato; di rispettare e far rispettare la libertà individuale, di non sofferire che il diritto di proprietà sia violato; di non interrompere giammai il corso della giustizia, e di non porre in uso il mio potere, se non per la gloria e per la felicità della nazione napoletana. »

TITOLO III.

Della successione alla corona.

Art. 32. La corona di Napoli è ereditaria nella discendenza mascolina per ordine di primogenitura e con diritto di rappresentanza nella linea mascolina.

33. Il figlio del re, erede presuntivo della corona, porta il titolo di principe reale.

34. Per una eccezione che non potrà mai rinnovarsi, ed attesa l'alta saviezza, che distingue la regina Maria Carolina Bonaparte, come ancora i servigi resi allo Stato, segnatamente nella reggenza avutane duranti le guerre che ce ne allontanarano il re, viene a lei devoluto il diritto di regnare dopo di lui, e l'ordine di successione stabilito colla costituzione presente, non incomincerà sulla testa del principe ereditario se non appresso la morte della regina.

35. Uno statuto particolare regolerà l'ordine della successione alla corona, nel caso che mancasse la discendenza mascolina. Il re si riserva di presentare un tale statuto al Parlamento.

TITOLO IV.

Della reggenza e delle cure del Re minore.

Art. 36. La maggiorità del re di Napoli è fissata a diecìotto anni compiti.

37. Durante la minorità del re, vi ha una reggenza.

38. Il Re può conferire la reggenza, come ancora la cura del re minore, che debbe succedergli.

39. Il reggente nominato dal re, debbe essere scelto tra principi della famiglia reale in età d'oltre 25 anni, o tra i ministri, ed i grandi uffiziali della corona.

40. Devolvendosi il trono ad un re minore, senza che il re suo predecessore abbia disposto della reggenza, questa appartiene di diritto alla regina madre qualora esista.

41. Se non avvi regina madre, la reggenza appartiene al principe della famiglia reale in età di 25 anni compiti, il più prossimo in grado nell'ordine di eredità.

42. Se non avendo il re designato reggente, e niuno dei principi della famiglia reale trovasi in età d'anni 25 compiti, i ministri in esercizio, i grandi uffiziali della corona, l'ar-

civescovo di Napoli, il più antico de' dignitarii dell' ordine reale, il più antico de' presidenti delle sezioni del consiglio di stato, il più antico de' tenenti generali, il presidente della corte di cassazione, quello della corte de' conti, riuniti tutti sotto la cura e presidenza del ministro più antico nel ministero, conferiranno la reggenza alla maggiorità assoluta di voti. In caso di parità tra due concorrenti, il più antico sarà preferito, ed in eguaglianza di età deciderà la sorte.

43. Se il re minore viene a morire lasciando un fratello, erede del trono, la reggenza quale trovasi stabilita alla di lui morte, continua senza niuna formalità novella, sino alla maggiorità del nuovo re.

44. Se la regina madre essendo reggente, viene il re minore a morire, lasciando il trono ad un re anche minore, che non sia figlio della regina; questa cessa di esercitare la reggenza, e dovrà provvedere in conformità di ciò che si dispone negli articoli 41, 42 e seguenti.

45. Se per l' età minore del principe chiamato alla reggenza nell'ordine d' eredità, trovasi questa conferita ad un parente più rimoto, o ad un de'grandi uffiziali della corona, il reggente entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

46. In caso di morte del reggente, provvedesi alla reggenza, come questa si aprisse per l' avvenimento del re minore, ed il principe che dopo la morte dell' ultimo re fosse divenuto abile ad esercitarla, rientra ne' suoi diritti.

47. La regina reggente, o il reggente esercitano sino alla maggiorità del re, in di lui nome, e col parere del consiglio di reggenza, tutte le attribuzioni dell'autorità reale; non potendo tuttavia nominare nè grandi uffiziali della corona, nè senatori; e aventi solo la facoltà di fare delle nomine provvisorie per gli altri impieghi, le di cui funzioni siano a vita. Tali nomine provvisorie non divengono definitive, se non mediante la conferma del re, un anno dopo la di lui maggiorità.

48. La regina reggente od il reggente, debbono prendere

il parere del consiglio di reggenza in tutti gli affari dello Stato.

49. Il consiglio di reggenza è composto:

De' ministri, che trovansi in esercizio all'avvenimento del re minore, e che restano inamovibili durante la sua minorità:

De' grandi ufficiali della corona i più antichi:

Del presidente della corte di cassazione:

Del presidente della corte de' conti.

50. I membri del consiglio di reggenza hanno voce deliberativa; ed il parere della maggioranza debbe venire adottato qualora si tratti:

1. Di conferire la cura del re minore:

2. Di trattare il suo matrimonio:

3. Di dichiarare la guerra:

4. Di ratificare un trattato di pace, di alleanza o di commercio:

5. Di convocare il Senato, o il consiglio de' notabili, e di chiudere le loro sessioni:

6. Di sciogliere il consiglio de' notabili:

7. Di fissare progetti d' inviarsi alle due Camere, o di sanzionare gli atti, che le medesime hanno deliberato:

8. Di nominare ad un ministero in caso di morte, o dimissione di un ministro: divenendo per diritto il nominato uno de' membri del consiglio di reggenza, ed inamovibile davanti le minorità:

9. Di pronunziare sulle domande di grazia, facendo in ciò il consiglio di reggenza le funzioni del consiglio privato.

51. In tutte le altre materie il consiglio di reggenza non ha che voce consultiva.

52. In caso di divisione nelle deliberazioni del consiglio di reggenza, la voce della regina reggente, o del reggente hanno la preponderanza.

53. Se il presidente della corte di cassazione, o di quella de' conti, vengono o a morire, o a dimettersi durante la minorità, la regina reggente, o il reggente suppliscono alle

funzioni del loro impiego con una nomina provvisoria: ma i nuovi magistrati non entrano nel consiglio di reggente.

54. In ogni caso che voglia il re stabilire una reggenza, per doversi allontanare dal regno potrà conferirla, regolarla, e comporne il consiglio, come stimerà più conforme alle sue intenzioni ed al bene dello Stato.

55. In mancanza di disposizione dell'ultimo re la cura del re minore appartiene per diritto a sua madre, e non esistendo essa, al principe del sangue in età di anni 25 almeno, il più prossimo dopo il reggente nell'ordine d'eredità, e non discendente da questo.

56. In mancanza del principe del sangue in età d'anni 25 e non discendente dal reggente, la cura del re minore, si conferisce dal consiglio di reggenza deliberante in conformità dell'art. 50.

57. All'apertura della prima sessione del Parlamento, consecutiva all'avvenimento del re minore, la regina reggente, od il reggente prestano il giuramento che segue, al re assiso sul trono, circondato da' ministri, da' grandi ufficiali della corona, da due magistrati, membri del consiglio di reggenza e da' consiglieri di Stato, in presenza del Senato e del consiglio de' notabili riuniti:

«Io giuro fedeltà al re. Giuro di esercitare la reggenza
» in conformità della costituzione e delle leggi, per i soli
» interessi del re, e della nazione napoletana, che riguar-
» derò sempre come inseparabili».

58. Il tesoro e le rendite della casa reale, sono totalmente distinte dal tesoro dello Stato.

TITOLO V.

Della lista civile e del mantenimento della famiglia reale.

59. Il re ha la libera amministrazione, e godimento del de-

manio della corona, quale trovasi attualmente, e che resta inalienabile.

60. Gode inoltre a titolo di lista civile, sul tesoro dello Stato, di una somma bastante a sostenere lo splendore del trono, e che vien determinata dalla rappresentanza nazionale al principio di ogni regno, per tutta la durata del regno medesimo.

61. Il re nomina un intendente, o amministratore del demanio della corona, e della lista civile, ch'esercita tutte le azioni giudiziarie del re, e contro di cui dirigonsi tutte le azioni a carico del re medesimo, e se ne pronunziano i giudizii. Le condanne ottenute da creditori del demanio della corona, o della lista civile verranno personalmente eseguite contro l'amministrazione, e sopra i di lui beni.

62. Le regine vedove godono a titolo di assegnamento vedovile un'annua rendita pagabile sul tesoro dello Stato, ed eguale al decimo della somma pagabile annualmente dal tesoro medesimo, a titolo di lista civile durante il regno del re defunto.

63. Il principe reale giunto all'età di anni 18, gode a titolo di appannaggio un'annua rendita sul tesoro dello Stato eguale al duodecimo della somma, che si paga dal tesoro medesimo per la lista civile del re.

64. I figli cadetti dal re, giunti all'età medesima, godono una rendita di appannaggio sul tesoro dello Stato, eguale alla metà di quella fissata pel principe reale.

65. Le principesse figlie del re, giunte del pari all'età di anni 18, ottengono sino al loro matrimonio, sul tesoro dello Stato, un'annua rendita, eguale a due terzi di quelle di cui godono i principi cadetti.

66. Allorquando una principessa figlia del re si marita, la di lei dote pagabile sul tesoro dello Stato, è eguale al decimo dell'annua somma pagata dallo stesso tesoro per la lista civile al tempo del matrimonio.

67. Il re può disporre come più stima, e senza restrizione alcuna, de' beni ch'egli possiede al suo avvenimento al trono,

o che indi acquista a titolo singolare; ma non disponendone, tali beni si riuniscono di pieno diritto al demanio della corona dopo la di lui morte, ed al pari di tutti gli altri appartenenti a questo demanio divengono inalienabili.

TITOLO VI.

De' grandi ufficiali della corona.

68. I grandi ufficiali della corona sono in numero di sei, cioè:

Un grande Elemosiniere.
Un grande Ciamberlano.
Un gran Maresciallo.
Un grande Scudiere,
Un gran Cacciatore,
Un gran Maestro di cerimonie.

69. Gli impieghi di grandi ufficiali della corona sono compatibili con tutti gli altri dello Stato.

70. I grandi ufficiali della corona sono inamovibili.

71. Se per un atto della volontà del re, o per altra causa qualunque, un grande ufficiale della corona cessa dalle sue funzioni, conserva sempre il suo grado, il suo titolo, e le sue prerogative.

TITOLO VII.

De' ministri.

72. Il re esercita la sua autorità per mezzo di ministri, che egli nomina e congeda a suo volere, ne determina il numero e ne fissa le attribuzioni con regolamenti, che comunica alle due camere del Parlamento.

73. I ministri possono essere membri del Senato o del consiglio de' notabili.

Hanno l'ingresso e i loro posti contrassegnati nell'una e nell'altra Camera, e debbono esservi intesi qualora lo richieggano.

74. Ogni ordine del re deve essere contrassegnato da un ministro.

75. I conti che i ministri rendono al re e segnatamente i conti annui e generali delle finanze, e del tesoro dello Stato, vengono messi sotto gli occhi del Parlamento, e renduti pubblici per via della stampa.

76. I ministri sono responsabili di ogni violazione della costituzione, e delle leggi del regno, di ogni abuso del denaro pubblico, e di ogni atto che avesse manifestamente compromesso l'interesse o la sicurezza del re e dello Stato.

77. Per ogni atto che non rechi una contravvenzione formale, e diretta alla costituzione ed alle leggi, cesserà la responsabilità personale de'ministri, qualora consti che la determinazione presa, siasi deliberata e risoluta in consiglio del re, composto almeno di 5 suoi consiglieri, ministri od altri. In questo caso, l'azione di risponsabilità non potrà esercitarsi contro il ministro esecutore, se non in quanto si eserciti nel tempo stesso contro del consiglio intiero, o contro quelli de'suoi membri, i di cui voti abbiano provocato l'atto in quistione.

78. I ministri accusati non potranno mai addurre in loro discolpa ordini del re contrarii alla costituzione, o alle leggi, o al bene dello Stato; dovendo simili ordini riguardarsi non mai come espressione della sua volontà, ma come errori, in cui siasi indotto il sovrano, e da cui i ministri avrebbero dovuto garantirlo.

79. Le accuse contro i ministri e consiglieri del re non possono prodursi che al consiglio dei notabili. Il Senato le giudica, ed i prevenuti hanno diritto di essere intesi. Una legge determinerà la forma, e le solennità di procedura da osservarsi su tali accuse, ed in tali giudizi.

80. I giudizi che saranno resi dal Senato contro i ministri e consiglieri, debbono sottoporsi alla sanzione del re, che in questo caso non può far grazia.

TITOLO VIII.

Del consiglio di Stato.

81. Il consiglio di Stato è composto di ministri in esercizio, di consiglieri di Stato, di relatori e di altri ufficiali, che il re crede a proposito di nominare.

82. Il re determina e regola a suo giudizio, le attribuzioni ed il travaglio del consiglio di Stato e de'membri che lo compongono per la preparazione delle leggi e di atti che debbono presentarsi al Parlamento; come ancora dei regolamenti e disposizioni di ogni genere che concernono l'esecuzione delle leggi, e l'andamento generale dell'amministrazione e degli affari del regno.

83. Nelle materie contenziose, le attribuzioni del consiglio di Stato vengono determinate dalle leggi.

TITOLO IX.

Del senato.

84. Il numero dei senatori è indeterminato. Tuttavia non può il senato comporsi di un numero di membri inferiore al triplo del numero delle provincie del regno.

85. Fino all'anno 1825 il numero de'senatori non potrà eccedere il numero sei volte presó delle provincie del regno.

86. I senatori si nominano a vita dal re tra le persone titolate.

87. Nel senato vi sono sempre sei senatori ecclesiastici almeno, scelti fra gli arcivescovi e vescovi del regno.

88. Il re può rendere ereditaria la dignità di senatore in favore di quei che possiedono de'maggioraschi, formando la dotazione de'loro titoli.

89. Avanti che spiri l'anno 1821 non potranno esservi più di 25 dignità senatorie ereditarie.

90. Dopo l'anno 1820, non potranno mai in un anno medesimo stabilirsene più di cinque.

91. Niuno potrà nominarsi senatore prima dell' età di anni 30.

92. I senatori ereditarii hanno luogo in senato, e voce consultiva a 25 anni. Non vi hanno la deliberativa che a trenta.

93. Il grado de'senatori fra loro è regolato secondo quello de' loro titoli.

94. I principi della famiglia reale sono senatori per diritto di nascita. Hanno nel senato sedie distinte dopo il presidente e voce deliberativa a 25 anni.

95. I principi non possono sedere in senato che d' ordine del re, espresso ad ogni sessione per un messaggio, sotto pena di nullità di tutto ciò che altrimenti facciasi in loro presenza.

96. Non può il senato adunarsi se non in forza di lettere di convocazione spedite per ordine del re dal ministro incaricatone.

97. Ad ogni sessione del parlamento, e prima del giorno destinato dalle lettere di convocazione, il re nomina un presidente, ed un vice presidente del senato.

TITOLO X.

Del consiglio de' notabili.

98. Il consiglio de' notabili si compone di deputati
Delle provincie,
Delle città,
Del commercio,
Dell'università di Napoli,
Delle corti d'appello del regno.

99. Niuno potrà scegliersi deputato delle provincie, o delle città se non abbia l' età di anni 30, e se non paghi una contribuzione diretta di ducati quaranta almeno, o non sia figlio di genitori che paghino tale contribuzione. A quest'ef-

fetto in ogni distretto ed in ogni città, aventi diritto di deputazione, si formerà prima della scelta una lista di eleggibili.

100. Nella formazione di questa lista in ogni distretto, si avrà non solo riguardo alla contribuzione che ogni contribuente paga nel distretto di suo domicilio, ma benanche a quella di cui giustificherà essere caricato in altri distretti.

101. Niuno potrà essere portato sulla lista degli eleggibili, se non di quel distretto, e di quelle città, in cui abbia dichiarato il suo domicilio di diritto.

102. Nell'epoche che saranno determinate dal re, i sindaci di ogni distretto insieme con un elettore specialmente nominato da ogni comune, si riuniranno nella città capo luogo del distretto, e sotto la presidenza del sindaco di questa nomineranno alla maggiorità assoluta di voci due deputati, l'uno de' quali dovrà essere necessariamente scelto fra gli eleggibili del distretto e l'altro indifferentemente tra questi, o tra gli eleggibili di altri distretti e città delle provincie. Nomineranno altresì, e colle medesime condizioni, due supplenti.

103. I sindaci che non potranno intervenire all'assemblea del distretto, vi saranno suppliti dal loro aggiunto, o dal più antico membro del decurionato, che non si trovi impedito.

104. Ogni città del regno capo luogo di provincia, o la di cui popolazione sorpassi 14,000 abitanti, nominerà un deputato.

105. La città di Napoli ne nomina sei.

106. Questa nomina si farà in Napoli nella forma seguente, alla presenza del consiglio municipale. Tra i contribuenti che avendo giustificato di pagare quaranta ducati di contribuzione, si trovino portati sulla lista degli eleggibili della città, si tireranno primieramente a sorte 60 nomi di cittadini domiciliati nella città medesima. Riunitisi indi questi nel giorno e senza separarsi, nomineranno alla maggiorità assoluta di voci sei candidati, niuno de' quali potrà prendersi fra i 60 elettori.

107. Nel giorno seguente a questa nomina, si tireranno

dalla stessa urna, contenente i nomi di tutti gli eleggibili, altri 60 nomi, ed i nuovi 60 elettori nomineranno altri sei candidati.

Niuno de' nuovi elettori potrà essere compreso in questa nomina, ma potranno bensì comprendervisi quelli del giorno innanzi.

108. Nel dì consecutivo sotto la presidenza del sindaco, alla presenza del corpo municipale e di 120 elettori, si metteranno in un'urna separata i sei nomi risultanti da ciascuna elezione; tre di essi verranno estratti da ogni urna, ed i sei candidati che indicheranno, saranno i deputati della città.

109. Dopo questa operazione, i nomi restanti nelle due urne verranno messi in una sola, ed estratti successivamente: l'ordine col quale usciranno, determinerà quello col quale i sei candidati saranno chiamati come supplenti al rimpiazzo dei deputati della città in caso di loro morte, o perentorio impedimento.

110. Le formalità medesime si osserveranno nelle altre città del regno, ove ogni corpo di 60 elettori nominerà un solo candidato. I due nomi saranno posti in un'urna medesima, e la sorte indicherà il deputato della città che avrà per supplente l'altro candidato.

111. Se in una città non trovansi 200 contribuenti che paghino ducati quaranta di contribuzione, i cento venti elettori saranno estratti a sorte tra i 240 contribuenti che pagano nella città medesima la contribuzione maggiore.

112. Ogni elettore indicato dalla sorte, che non si presenti all'ora stabilita per l'elezione, verrà rimpiazzato da un altro cittadino, il di cui nome si estrarrà dall'urna in presenza degli elettori riuniti, nè quello potrà nominarsi candidato, qualunque causa lo abbia impedito di presentarsi.

113. I deputati al consiglio de' notabili saranno eletti per cinque anni, ed in ogni anno rimpiazzati per la quinta parte.

114. Cinque serie di rimpiazzi saranno determinate dal re,

e la sorte regola tali serie.

115. Se usando del suo privilegio il re scioglie il consiglio de' notabili, l'ordine delle serie dovrà nuovamente regolarsi dalla sorte, in conformità dell'articolo precedente.

116. Il commercio del regno avrà cinque deputati al consiglio dei notabili. Saranno essi scelti da un collegio di 100 negozianti del regno, nominati a vita dal re, su di una doppia lista presentata dalla camera di commercio di Napoli.

117. L'università di Napoli nominerà due deputati alla maggiorità assoluta delle voci dei membri che la compongono.

118. Ogni corte d'appello del regno nominerà un deputato preso fuori dal suo seno, ed alla maggiorità delle voci de' suoi membri, compresi i procuratori generali, ed i loro sostituti. In caso di parità tra due concorrenti, verrà preferito chi abbia più anni. In egnaglianza di anni deciderà la sorte.

119. Per essere deputato a nomina del commercio, dell'università, e delle corti di appello, basta di essere cittadino originario del regno, ed in età di anni 30.

120. I deputati del consiglio de' notabili possono ritenere gli impieghi che occupano al momento della loro nomina. Ognuno però di essi, che durante il suo esercizio quinquennale accetti un impiego od una pensione dal governo, cessa nell'istante di far parte della camera, e vi è rimpiazzato dal suo supplente.

121. Nel cominciamento di ogni sessione il consiglio de' notabili nomina cinque candidati, tra' quali il re designa un presidente ed un vice-presidente della camera.

TITOLO XI.

Disposizioni comuni alle due Camere.

122. Il Senato ed il consiglio de'notabili concorrono ugual-

mente alla formazione delle leggi, nel modo che si stabilisce in appresso.

123. Le due camere debbono riunirsi in ogni anno. Esse verranno sempre convocate, aggiornate, e prorogate in un medesimo tempo.

124. Qualunque riunione delle due camere, o di una tra esse, senza convocazione, o dopo l'aggiornamento, o la prorogazione del re, o dopo lo scioglimento del consiglio de' notabili, verrà considerata e trattata come un atto flagrante di ribellione contro la costituzione dello Stato.

125. L'apertura e la chiusura della sessione del Parlamonto si fa dal re, o da una delegazione regale al senato, in cui chiamasi ad intervenire il consiglio de' notabili.

126. Le formalità da osservarsi nel ricevimento del re, o della delegazione regale al Parlamento, vengono regolate dal re medesimo.

127. Tutte le comunicazioni necessarie tra le due camere ed il governo, hanno luogo per mezzo di un ministro che n' è specialmente incaricato.

128. Nella morte del re, il Parlamento è prorogato per dritto; nè l'una nè l'altra camera possono più riunirsi, senza una convocazione del nuovo sovrano, o della reggenza in caso di minorità.

129. I membri delle due camere sono inviolabili per tutto ciò che riguarda gli atti delle loro attribuzioni. Non possono essi inquisirsi giammai sotto qualunque titolo o pretesto, per le opinioni, o per i voti che abbiano emessi.

130. I membri del senato o del consiglio de' notabili non possono venire arrestati durante la sessione del Parlamento, senza l'autorizzazione della camera, cui appartengono, o nel caso di flagrante violenza.

131. Se un membro del senato o del consiglio de' notabili viene arrestato nel caso previsto coll'articolo antecedente, dovrà porsi a disposizione della camera di cui è membro, entro lo spazio di 24 ore.

132. Ciascuna delle due camere esercita la polizia nelle

sale delle sue sedute e nel recinto che ne dipende. Può in conseguenza pronunciare contro i proprii membri, o altri individui che ne abbiano turbato l'ordine, una punizione non eccedente un mese di prigionia, salvo il rinvio del prevenuto ai tribunali, se vi abbia luogo, quando siasi incorso in pene più gravi indipendentemente da quella pronunziata dalla camera.

133. Le due camere si dividono in commissioni per l'esame delle materie loro sottoposte dal re.

134. Alcuna camera può supplicare di prendere in considerazione oggetti legislativi o amministrativi, o anche affari particolari, che si riferiscono ad interessi pubblici, come il mantenimento della libertà individuale e del diritto di proprietà o di ogni altro diritto garantito dalla costituzione, e dalle leggi. Ma su tali oggetti non possono le camere farsi tra loro alcuna comunicazione, nè prendere l'iniziativa per la redazione di alcun progetto di legge, o di regolamento.

135. Le due camere hanno la facoltà di ricevere petizioni e d'interpellare testimonii sui fatti che stimeranno a proposito di verificare; affinchè sempre possano col loro intervento proteggere i diritti di ogni cittadino.

136. Le petizioni ad ambe le camere debbono farsi per iscritto, ed i petizionari non possono in caso alcuno essere intesi nè al senato nè al consiglio de'notabili, sia personalmente sia col mezzo d'incaricati.

137. I testimonii non possono rispondere se non sulle domande di fatto che loro dirigonsi, e che saranno prima determinate nella camera. Nè il presidente, nè membro alcuno possono aggiungere nulla a tali domande, nè i testimonii parlare più di una volta su ciascuna di esse.

Le loro deliberazioni verranno redatte in iscritto alla loro presenza e contrassegnate da loro.

138. Ciascuna camera ha un segretario, redattore e conservatore nominato dalla medesima. Egli è risponsabile del registro de'processi verbali, e ne ha la custodia sotto la vigilanza del presidente.

Il numero e le funzioni degli altri uffiziali ed impiegati necessarii in ciascuna camera verrà determinato dal re sulla proposta de'presidenti.

139. Le sedute delle due camere sono pubbliche, ma la dimanda di un terzo de'membri presenti sarà bastante perchè ciascuna camera si formi in comitato secreto.

Similmente dovranno le camere deferire ad ogni invito del re per la discussione in comitato segreto di affari che non converrebbe discutere altrimenti, salvo di render pubbliche le loro deliberazioni quando alla maggioranza di oltre due terzi credono che possa farsi senza inconvenienti.

TITOLO XII.

Delle leggi e degli atti del Parlamento.

140. La proposizione delle leggi e di tutti gli atti che debbono per loro natura discutersi nelle due camere del Parlamento appartiene al re.

141. La proposizione della legge annua sulle finanze, ed ogni proposizione di legge o atto concernente le contribuzioni pubbliche vengono prima comunicate al consiglio dei notabili nè passano al senato che dopo la deliberazione di quello.

142. Le proposizioni di legge o atti, sia di ogni altra materia, possono, a grado del re, portarsi prima al senato. od al consiglio de'notabili.

143. Tutte le leggi esistenti e contrarie alla presente costituzione rimanendo in vigore, il re farà attendere alla revisione de'diversi rami di legislazione affine di perfezionarli, coordinarli, metterli in armonia tra loro in modo da formare nelle parti e nel tutto un corpo compiuto e regolare di leggi.

Questo lavoro verrà presentato alla deliberazione del Parlamento.

144. I progetti di legge da presentarsi al Parlamento, ver-

ranno tutti preparati e discussi alla presenza del re, quando egli lo stimi a proposito, mediante una commissione di ministri e di consiglieri formata a suo piacimento, o mediante l'intiero consiglio di Stato. Allorquando il re approverà i progetti sottomessigli e stimerà che possano discutersi al Parlamento, egli ne ordinerà l'invio ad una delle due camere colla formola seguente:

« Rinviato al Senato (o al Consiglio de'notabili) per essere esaminato dal Parlamento. »

145. I progetti di legge potranno rimettersi al Parlamento, o con un semplice dispaccio del ministro incaricatone, diretto al presidente della camera, cui il re ne ordina il rinvio, o per mezzo di commissari specialmente delegati dal re a quest'effetto, e de'quali il ministro avrà annunciata la missione.

146. I commissari nominati esporranno alla camera i motivi de'progetti che recano. Avranno la facoltà di assistere, e prender parte alle discussioni nell'una e nell'altra camera, ed a quest'effetto il presidente ne farà loro conoscere il giorno destinato. Non avranno però in caso alcuno voce deliberativa.

147. Allorchè un progetto è rimesso al Parlamento, la camera che lo riceve ne fa subito il rinvio ad una delle commissioni indicate nell'art. 133, nè può aprirsene la discussione, che sul rapporto della commissione medesima.

148. Approvato da una camera il progetto ricevuto, il presidente lo trasmette al presidente dell'altra, e ne previene il ministro.

149. La camera cui il progetto è stato trasmesso, lo rinvia come la prima, ad una delle commissioni menzionate nell'art. 133, e sul di lei rapporto ne apre la discussione.

150. Insorgendo obbiezioni al Parlamento sui progetti presentativi per ordine del re, o proponendosi delle modificazioni, le commissioni, se ve ne sono, o i consiglieri che hanno presentati i progetti, possono sull'autorizzazione del re concertarsi colle commissioni di ambo le camere, affine di appianare le difficoltà, e di concorrere ad una redazione, che secondi le vedute del re e del Parlamento.

151. Il re può in ogni tempo richiamare i progetti che ha fatto rimettere al Parlamento, o per modificarli o per sopprimerli se lo stima a proposito.

152. Allorchè un progetto ha ricevuto l'approvazione delle due camere, il presidente di quella che lo ha esaminato in ultimo luogo, ne dirige al ministro una spedizione certificata e munita del suggello della camera. Ne dirige al tempo stesso una simile al presidente dell'altra camera, che ne ordina il deposito agli archivi.

153. I progetti discussi ed adottati dalle due camere, non ottengono forza di legge, se non in quanto vengono promulgati dal re.

154. La formola della promulgazione delle leggi è così concepita:

« .... Per la grazia di Dio, e per la Costituzione dello Stato, re di Napoli: Abbiamo proclamato e proclamiamo come legge dello Stato le seguenti disposizioni, esaminate sulla nostra proposizione nelle due camere del Parlamento; cioè: nel senato il giorno..... e nel consiglio de' notabili il giorno.....» *nominando sempre in primo luogo quella delle due camere che avrà deliberata la prima.*

155. Ogni progetto adottato dalle due camere, e non promulgato dal re nello spazio di 30 giorni consecutivi a quello, in cui il presidente della camera ultima a discuterlo, ne fece la comunicazione al ministro, non può più acquistar forza di legge, se non dopo essere di nuovo rinviato al Parlamento, e discussovi con tutte le solennità richieste.

TITOLO XIII.

Del potere giudiziario.

156. L'applicazione delle leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, secondo le giurisdizioni determinate dalla legge.

157. La corte di cassazione sarà conservata.

158. I magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere destituiti, se non in vigore di un giudizio, reso nelle forme prescritte dalla legge.

159. Non possono essere sospesi, se non a cagione di una accusa legalmente intentata ed ammessa.

160. Nulla viene innovato relativamente ai giudici di pace.

161. I corpi giudiziari non possono deliberare, che sui fatti contenziosi loro sottomessi. È ad essi vietato di fare regolamento alcuno, o di emettere sotto qualsiasi forma alcun avviso interpretativo della legge, la di cui applicazione possa estendersi ad altre quistioni, oltre quelle il di cui giudizio fu loro commesso.

162. Tutti i cittadini dello Stato, sia in materia criminale sia in civile, sono egualmente sottomessi alle stesse giurisdizioni, senza eccezione, nè privilegio.

163. Niuno potrà essere sottratto a' suoi giudici naturali. Resta quindi vietata ogni commissione straordinaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

164. Tutte le corti speciali resteranno disciolte al pubblicarsi di questa costituzione. Non potrà giammai stabilirsene alcuna, se non in forza di una legge speciale.

165. Cogli articoli precedenti nulla s'intende innovato quanto alle giurisdizioni militari.

166. La pena della confisca de'beni rimane abolita.

167. Contando al più tardi dall'anno 1816 l'ordine delle procedure criminali sarà regolato in guisa, che si pronunzi sulle quistioni di fatto da'magistrati delle corti competenti, e da un numero eguale di *giurì* non magistrati. I soli giudici applicheranno la legge.

TITOLO XIV.

Delle amministrazioni provinciali.

168. Ogni provincia essendo capace di stabilimenti di rendite d'interesse che le sono propri, e che non dipendono da

quelli appartenenti allo stato in corpo, o al corpo dello stato, avrà un procuratore Sindaco, specialmente incaricato d'invigilarvi.

169. Questo procuratore Sindaco verrà nominato dal re per cinque anni sulla presentazione di tre candidati, fatte dal corpo elettorale de' Sindaci, ed elettori speciali, allorchè si riuniranno per l'elezione al consiglio de' notabili. Potrà egli essere continuato nelle sue funzioni finchè il suo nome venga riprodotto tra quei candidati che presenterà il corpo elettorale.

170. Il procuratore sindaco sarà membro aggiunto del consiglio d'intendenza, e del consiglio provinciale.

171. Egli farà presso l'intendente tutte le istanze necessarie al compimento delle misure proposte dal consiglio di provincia, che abbia ottenuta l'approvazione del governo.

172. Egli farà il controllo di tutti gli introiti ed esiti provinciali propriamente detti, come di quelli degli stabilimenti della provincia.

173. I fondi appartenenti a ciascuna provincia, o a' suoi stabilimenti, non potranno sotto qualunque pretesto distrarsi dalla destinazione avuta, e se ne renderà ogni anno un conto particolare.

TITOLO XV.

Delle amministrazioni comunali.

174. Dovendo i sindaci concorrere cogli elettori speciali d'ogni comune nelle elezioni de' deputati delle provincie al consiglio de' notabili, la nomina de' sindaci dovrà emanare da cittadini della comune ch' essi rappresenteranno in qualità di elettori.

175. In conformità del disposto nell' articolo precedente, gli abitanti di ogni comune riuniti in parlamento generale, secondo le antiche prammatiche ed usi del regno, nomineranno il decurionato della comune, ed il decurionato farà la

nomina del sindaco, salvo l'approvazione del governo, che non potrà negarsi senza motivo. Le funzioni de' decurioni e de' sindaci dureranno 5 anni.

176. I Parlamenti generali delle comuni, all'epoca di riunirsi per la nomina de' decurioni, designeranno prima di tutto i loro elettori speciali, di cui si è parlato all'art. 110. Questi elettori potranno in un tempo esser membri de' decurionati qualora trovinsi destinati a tali funzioni dai voto de' Parlamenti comunali.

177. Le rendite comunali di ogni specie saranno esclusivamente applicate alle spese che i Parlamenti generali delle comuni, o i decurionati abbiano avuto in voto, ed il governo abbia approvato. Non potranno esse distrarsi da tale destinazione.

TITOLO XVI.

Disposizioni generali.

178. La carriera dei pubblici impieghi è aperta ad ogni napoletano senza distinzione alcuna.

179. I pubblici impieghi non possono conferirsi nel regno che ad individui napoletani.

180. La legge determina le condizioni necessarie, perchè un estraneo possa essere naturalizzato e godere i diritti di cittadino napoletano.

181. In qualunque epoca siasi la naturalizzazione ricevuta, o possa ottenersi, non vi è caso in cui renda un estraneo ammissibile al Senato, o al consiglio de' notabili, nè agli impieghi di ministro, e di grande ufficiale della corona, dovendo tali impieghi appartenere in ogni tempo ai napoletani d'origine.

182. Alla disposizione contenuta nell'articolo precedente, non potrà mai farsi alcuna eccezione, se non per eminenti servigi militari, e per un atto proposto dal re al Parlamento, discusso ed ammesso nelle sue Camere.

183. Nel regno di Napoli ogni cittadino ha diritto di far stampare e pubblicare le sue opinioni, salvo le disposizioni legislative, destinate a prevenire o reprimere gli abusi di tale libertà. Queste disposizioni verranno proposte dal re al primo Parlamento riunito costituzionalmente.

184. Il diritto di proprietà è inviolabile. Niuno può essere privato di quello che possiede a giusto titolo se non a motivo di utilità pubblica, dichiarata dal governo, e per mezzo di una giusta e precedente indennità.

185. Il debito pubblico è garantito, ed il pagamento delle rendite inscritte al gran libro a pro de' creditori dello stato, sarà sempre la prima e la più urgente spesa, cui il tesoro reale dovrà provvedere.

186. Tutte le alienazioni fatte dal governo in qualunque tempo, ed a qualunque titolo, sono irrevocabili.

187. Niuna alienazione di demanio, o di ogni altra proprietà dello stato, potrà in avvenire aver luogo, se non in virtù di una legge, e colle formalità che la legge avrà prescritte.

188. Il Parlamento verrà indispensabilmente convocato nel corso dell'anno presente, affine di deliberare sulla legge delle finanze per l'anno 1816.

Data dal nostro quartiere generale
Rimini, 30 marzo 1815.

Firmato: Gioachino Napoleone.

Da parte del re, il ministro segr. di Stato

Firmato: Conte di Mosbourg.

Pubblicata in Napoli, il 18 maggio 1815.

FERDINANDO PRIMO

Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia Re del regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc. Gran principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

SAPPIATE

Che il Parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie.

Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della società.

In conseguenza degli atti de' 7 e de' 22 luglio **1820**, *co' quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del regno delle Due Sicilie, il Parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò che fa d'uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazion dello Stato.*

TITOLO PRIMO

DELLA NAZIONE E DE'NAZIONALI DELLE DUE SICILIE.

CAPITOLO PRIMO

Della nazione delle Due Sicilie.

Art. 1. La nazione del regno delle Due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.

2. La nazione delle Due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è nè può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.

4. La nazione è nell'obbligo di conservare e proteggere con le leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà, o gli altri legittimi dritti di tutti gli individui che la compongono.

CAPITOLO II.

De'nazionali del regno delle Due Sicilie.

Art. 5. Sono nazionali del regno delle Due Sicilie:

I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo e figli di essi;

II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità;

III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a termini della legge, in quasivoglia luogo appartenente alla monarchia.

6. L'amor della patria è uno de' principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l'esser giusti e benefici.

7. Ogni nazionale delle Due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.

8. Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de'suoi averi alle spese dello Stato.

9. Ogni nazionale delle Due Sicilie è anche nel dovere di difender la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.

TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE DUE SICILIE, DELLA SUA RELIGIONE, DEL SUO GOVERNO E DE'SUOI CITTADINI.

CAPITOLO PRIMO

Del territorio delle Due Sicilie.

Art. 10. Il territorio del regno delle Due Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie:

I. Provincia di Napoli;
II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro);
III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra);
IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra);
V. Frentania (Abruzzo citra);
VI. Sannio (Molise);
VII. Daunia con le isole di Tremiti (capitanata);
VIII. Peucezia (terra di Bari);
IX. Salento (terra di Otranto);
X. Lucania orientale (Basilicata);
XI. Irpino (principato ultra);
XII. Lucania occidentale (principato citra);
XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra);
XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra);
XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra);

Nell' isola poi di Sicilia la

XVI. Provincia di Messina;
XVII. Provincia di Catania;
XVIII. Provincia di Siracusa;
XIX. Provincia di Caltanissetta:
XX. Provincia di Girgenti;
XXI. Provincia di Trapani;
XXII. Provincia di Palermo.

11. Con altra legge costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano.

CAPITOLO II.

Della religione.

Art. 12. La religione della nazione del regno delle Due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica, apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun' altra nel regno.

CAPITOLO III.

Del governo.

Art. 13. L'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono.

14. Il governo della nazione del regno delle Due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.

15. La potestà di far le leggi risiede nel Parlamento col re.

16. La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re (1).

17. La potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne'tribunali fissati dalla legge.

(1) Art. 163.

CAPITOLO IV.

De'cittadini delle Due Sicilie.

Art. 18. Son cittadini quelli che per parte di padre traggono origine dai dominii del regno della Due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii.

19. È parimente cittadino lo straniero, che godendo dei dritti di nazionalità, ottenga dal Parlamento il decreto speciale di cittadino (1).

20. Perchè uno straniero possa conseguire dal Parlamento il decreto di cittadinanza, dovrà avere per moglie una nazionale premorta; o esser benemerito di aver portata, o stabilita nel regno delle Due Sicilie qualche industria, o invenzione importante; o possedervi beni stabili, per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di sua proprietà e di considerazione, a giudizio del Parlamento; o aver reso dei servigi segnalati per lo bene e per la difesa della nazione.

21. Son parimente cittadini i figli legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle Due Sicilie, i quali oltre di esser nati nei dominii del regno medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo, contino di età 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun luogo degli stessi dominii, ed ivi esercitino qualche professione, ufizio o industria utile.

22. Quelli soltanto che sieno cittadini del regno delle Due Sicilie, potranno eleggere, o essere eletti per gli impieghi municipali ne'casi preveduti dalla legge (2).

23. La qualità di cittadino del regno delle Due Sicilie si perde:

I. Per nazionalità acquistata in paese straniero;

II. Per accettazione d'impieghi di altro governo;

(1) Vedi le limitazioni degli articoli 89, 183, 213 e 221.

(2) Articoli 303, 305.

III. Per effetto di decisione irrevocabile, con la quale si imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso di esser nuovamente abilitato;

IV. Per avere riseduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del regno delle Due Sicilie senza commissione o permesso del governo.

24. L'esercizio dei medesimi diritti si sospende

I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d'incapacità fisica o morale;

II. Per la circostanza di essere debitore fallito; come pure per causa di debito contratto in uffizio verso il pubblico tesoro;

III. Per la condizione di servo domestico;

IV. Per mancanza d'impiego, uffizio, o di mezzi conosciuti di sussistenza:

V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato di arresto;

VI. Dopo l'anno 1850, coloro che vorranno per la prima volta entrare nell'esercizio de' dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere.

25. I diritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere, per le sole ragioni additate nei due articoli precedenti, e non per altre.

TITOLO III.

DEL PARLAMENTO.

CAPITOLO PRIMO

Della formazione del Parlamento.

26. Il parlamento è il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che son nominati da' suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso.

27. La base della rappresentanza nazionale è la popolazione

composta da' nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de' dominii della monarchia, da coloro che abbiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento, e dagli altri compresi nell'art. 21.

28. Per lo computo della popolazione de' dominii delle Due Sicilie si adoprerà l'ultimo censimento che precede la elezione.

29. Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a' termini dell'articolo 27, vi sarà un deputato al parlamento.

30. Numerata la popolazione delle differenti provincie, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinque mila anime, si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l'additato eccesso non superi i venticinque mila, non se ne terrà conto alcuno.

CAPITOLO II.

Della nomina de' deputati al Parlamento.

31. Per la nomina de' deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge.

32. In tutte queste assemblee nessun cittadino potrà presentarsi armato.

CAPITOLO III.

Delle assemblee elettive di parrocchia.

Art. 33. Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.

34. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima

domenica del mese di settembre dell'anno precedente a quello della convocazione del parlamento.

35. Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.

36. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati.

37. Quando il numero dei cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento, ne saranno nominati tre, e così progressivamente.

38. Nelle parrocchie ove il numero de'cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell' altra immediata, e tutti riuniti nomineranno l'elettore o gli elettori in proporzione del numero che risulta dalla loro unione.

39. L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessari: ed essi nomineranno un elettore parrocchiale. In caso di parità, dovrà decider la sorte.

40. Quando nell'assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessari. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessari sarà di trentuno.

41. Quando il numero degli elettori dovesse essere al di là di tre, l'assemblea parrocchiale sarà divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini.

In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a centocinquanta, formerà una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l'ordine alfabetico de'cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la divisione

avrà luogo anche coll'ordine alfabetico de'nomi apposti a canto a'cognomi simili.

42. Per le piccole parrocchie, i di cui cittadini ascendono a venti, sarà nominato un compromessario. Se la parrocchia ne è da trenta a quaranta. si nomineranno due compromessari, e così progressivamente. La parrocchia che ne avesse meno di venti, si riunirà alla più vicina per la elezione de'compromessari.

43. I compromessari delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno nel luogo più opportuno: e quando il numero montasse ad undici o almeno a nove, nomineranno un elettore parrocchiale. Se il numero dei compromessari montasse a 21 o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali. Quando il numero de' compromessari montasse a 31, e se ne riunissero almeno venticinque, nomineranno tre elettori.

44. Per esser nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, la età di 25 anni compiti, e l'esser domiciliato e residente nella parrocchia.

45. Le assemblee parrocchiali saranno presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino, e dovrà assistervi anche il parroco per maggior solennità dell'atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o più assemblee, una di queste sarà preseduta dal sindaco. e le altre dal giudice o giudici municipali, dagli eletti e decurioni scelti a sorte: tal sistema sarà osservato, quando una stessa parrocchia sarà divisa in più sezioni, e vi assisterà un sacerdote destinato dal parroco, se pur questo ultimo non ha un sostituto di dritto.

46. Giunta l'ora della riunione, che seguirà nelle case comunali o ne' luoghi a ciò destinati, i cittadini votanti insieme riuniti passeranno col di loro presidente, o coi presidenti delle sezioni, alla parrocchia. Ivi sarà celebrata la solenne messa dello *Spirito Santo* dal parroco: questi pronunzierà un discorso analogo alla circostanza.

47. Terminata la messa. ritorneranno al luogo, donde par-

tirono: e le sezioni, quando ve ne fossero, si divideranno per i luoghi loro destinati. Si aprirà l'assemblea col nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed un segretario. La elezione si farà a pluralità relativa di voti.

In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori i due più anziani, e da segretario uno dei più giovani dell'assemblea, a giudizio del presidente. Il tutto si farà a porte aperte.

48. Dopo di ciò domanderà il presidente, se alcuno dei cittadini avesse da esporre doglianza alcuna di subornazione o corruzione eseguita, perchè la elezione ricadesse su qualche determinata persona: e quando ciò fosse, dovrà farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva: e risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetterà gravame.

49. Se sorgessero dubbi sopra alcun de' presenti in quanto al concorrere in lui le qualità richieste per votare, la stessa assemblea pronunzierà all'istante ciò che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza gravame per questa sola volta e per questo solo effetto.

50. Si procederà quindi alla nomina dei compromessari. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone eguale a quello de' compromessari da eleggersi. Il segretario formerà un elenco de'nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti di elezione niuno potrà dare il voto a se stesso, sotto pena di perdere il dritto di votare.

51. Terminato questo atto d'inscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati dal segretario i nomi de' cittadini eletti compromessari, per aver riunito un numero maggiore di voti.

52. Prima di sciogliersi l'assemblea, i compromessari no-

minati dalla intera parrocchia si riuniranno col segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo da presidente il più vecchio tra essi, e procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori della parrocchia. Per esser eletto bisogna aver unito più della metà de' voti. Si raccoglieranno essi giusta il metodo prescritto nell'art. 69. Ciò fatto si pubblicherà tal nomina nell'assemblea.

83. Il segretario dell'assemblea, o quello della prima sezione distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente, e da' compromessari: e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la loro nomina.

84. Niun cittadino potrà ricusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.

85. Seguita che sarà la nomina degli elettori, l'assemblea verrà immantinente sciolta: e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.

86. I cittadini che hanno composta l'assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum*, conducendo l'elettore o gli elettori tra il presidente, gli scrutinatori ed il segretario.

CAPITOLO IV.

Delle assemblee di circondario elettorale.

Art. 87. Le assemblee elettive di circondario saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capo-luogo di ogni circondario elettorale per nominare gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento.

88. Queste assemblee si celebreranno nella prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente a quello, in cui devesi unire il Parlamento.

89. Il numero degli elettori di circondario elettorale

sarà almeno triplo di quello de'deputati che debbonsi eleggere.

60. Se il numero de'circondarii elettorali della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richieggono in conformità dell'articolo precedente per la nomina de'deputati che gli corrispondono, si nominerà ciò non ostante un elettore per ogni circondario elettorale.

Se il numero de'circondarii elettorali fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun circondario elettorale ne sceglierà uno o più sino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione.

Se ne mancasse un altro, sarà nominato dal circondario elettorale immediato che più abbondi di popolazione; e così successivamente.

61. Per quanto si è stabilito ne' due precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30, il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale.

62. Le assemblee elettive di circondario verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo-luogo del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad esso gli elettori parrocchiali muniti del documento, che assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbonsi distendere gli atti dell'assemblea.

63. Nel giorno stabilito si uniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale municipali a porta aperta, e daranno principio alle loro funzioni con la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno scegliere fra gli elettori medesimi, a' termini dell'art. 36.

64. Gli elettori presenteranno i certificati della loro nomina, onde essere esaminati dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno dar conto, se i certificati esibiti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione

composta di tre individui dell' assemblea per ciò nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente giorno della validità di tali documenti.

65. Fatto in questo giorno l'appello degli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno dai certificati esibiti: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, l'assemblea deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame.

66. Dopo di ciò, radunati gli elettori parrocchiali col loro presidente, si trasferiranno alla chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello *Spirito Santo* dall' ecclesiastico di maggior dignità: questi pronunzierà pure un discorso analogo alla circostanza.

67. Ciò fatto, si restituiranno tutti alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza alcuna: ed il segretario leggerà alla loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell'art. 48; ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.

68. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell'elettore o elettori di circondario elettorale, scegliendoli uno per uno o per iscrutinio segreto, col mezzo di cedole. nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascuno vuol indicare.

69. Tosto che siansi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta di voti, per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte.

70. Per essere elettore di circondario si richiede la qua-

lità di cittadino nell'esercizio de' suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, benche non presente all'assemblea, sia secolare o ecclesiastico-secolare.

71. Il segretario distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente e dagli scrutinatori, e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti; onde possano far constare la loro nomina. Il presidente dell' assemblea rimetterà altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell'assemblea di provincia, dove l'elezione avvenuta sarà inserita ne' pubblici fogli.

72. Nelle assemblee elettive di circondario elettorale si osserverà quanto si ordina per le assemblee elettive di parrocchia negli art. 51. 55, 56.

CAPITOLO V.

Delle assemblee attive di provincia.

Art. 73. Le assemblee elettive di provincia si comporranno degli elettori di tutti i circondari elettorali della medesima: eglino si riuniranno nel capo-luogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati che debbono formare il parlamento in qualità di rappresentanti della nazione.

74. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di novembre dell' anno precedente a quello della formazione del parlamento.

75. Le assemblee elettive di provincia saranno presedute dal sindaco del capo-luogo della provincia medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti dell'Assemblea.

76. Nel giorno designato si uniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi più convenevole per adempire un atto così solenne. Daranno quindi principio alle loro funzioni con

la nomina a pluralità di voti di un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra gli elettori medesimi.

77. Si leggeranno i quattro capitoli della presente costituzione politica, i quali trattano della elezione, ed indi i certificati degli atti dell'elezioni eseguite ne' capo-luoghi dei circondarii elettorali; certificati rimessi da' rispettivi presidenti. Dovranno parimenti gli elettori presentare i certificati della loro nomina per farli esaminare dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno riferire, se que' documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell'Assemblea, perciò nominati: ed essi ancora dovranno, nello stesso giorno seguente, dare il loro parere su' documenti medesimi.

78. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl'informi rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgessero de' dubbii contro tali documenti o contro gli elettori per deficienza di alcune delle qualità richieste, l'assemblea risolverà definitivamente e senza interrompere le sue funzioni ciò che le sembrerà più opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.

79. Ciò fatto, gli elettori di circondario col loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove si canterà la messa solenne dello *Spirito Santo:* ed il vescovo, o in sua mancanza l'ecclesiastico di maggiore dignità, pronunzierà un discorso analogo alle circostanze.

80. Terminato questo atto religioso, torneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porta aperta dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'articolo 48; e si osserverà pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell'articolo medesimo.

81. Si procederà quindi dagli elettori che sono presenti, alla elezione de' deputati ad uno ad uno. Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola, presso di cui seg-

gono il presidente. gli scrutinatori ed il segretario: e quest'ultimo nella presenza de' nominatori scriverà ne' registri il nome della persona che ciascuno elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare il voto.

82. Subito che siensi presi tutti i voti, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riportato almeno un voto più della metà. Se niuno avesse raccolta la pluralità assoluta de' voti, per i due che ne avessero ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio: e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Nel caso di parità dovrà decidere la sorte. Terminata la elezione, sarà immantinente pubblicata dal presidente.

83. Dopo la elezione de' deputati si procederà a quella dei supplenti con lo stesso metodo e forma; ed il loro numero sarà in ogni provincia le terza parte de' deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia spetta l' elezione di due deputati, verrà ciò non ostante eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilità di rappresentare: e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l' altro accidente dopo la elezione.

84. Per esser deputato si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e l' esser nato nella stessa provincia, o l' essere in essa domiciliato con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell' ecclesiastico-secolare (1). La elezione potrà ricadere non meno su' cittadini i quali compongono l' assemblea, che su gli assenti da questa.

85. Per essere deputato al parlamento si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da beni proprii.

86. La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa,

(1) Vedi il seguente art. 87.

fino a che il parlamento futuro dichiari esserne giunto il momento; e disegni così la quota della rendita, come la qualità de' beni, da cui debba dedursi. Ciò che il parlamento deciderà in quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso.

87. Se avvenga che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita o da quella in cui sia domiciliata, sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita agirà nel parlamento il rispettivo supplente.

88: I segretarii di Stato, i consiglieri di Stato e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale, non potranno esser eletti deputati al parlamento.

89. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal parlamento il decreto di cittadinanza.

90. Niun impiegato pubblico nominato dal governo potrà esser eletto deputato al parlamento per la provincia in cui esercita le sue funzioni (1).

91. Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo soscriverà insieme col presidente e con tutti gli elettori.

92. In seguito tutti gli elettori daranno, senza che alcuno possa scusarsene, a tutti ed a ciascuno de' deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in appresso è prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun deputato dovrà ricevere separatamente una copia conforme di tali poteri.

93. I poteri saran concepiti ne' seguenti termini:

Nel comune di . . ., nel giorno . . ., del mese di . . ., nella sala di . . ., essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale che compongono l'assemblea di provincia) *hanno dichiarato innanzi a me pubblico notaio ed a' testimoni chiamati a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della Costituzione politica della monarchia delle*

(1) Vedi appresso gli articoli 122, 123.

Due Sicilie alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario, con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione, siccome consta da' certificati originali a ciò relativi; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de' circondarii della provincia di . . ., nel giorno . . ., del mese di . . ., del presente anno, hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbono concorrere a rappresentarla nel parlamento, e sono stati eletti per tali deputati della stessa provincia i signori N. N. siccome consta dall'atto disteso e firmato da N. N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri a' medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni de' di loro incarichi, e perchè riuniti con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti della nazione delle Due Sicilie, possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e mantenersi ne' limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in alcun modo e sotto alcun pretesto niuno de' suoi articoli. Gli stessi elettori quindi in virtù di tutte le podestà ad essi concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener tuttociò che i nominati deputati del parlamento facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tuttociò che da questo si risolvesse in conformità della costituzione politica del regno delle Due Sicilie. Tanto hanno dichiarato e promesso in presenza de' testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono soscritti. Di tuttociò fo fede, ecc.

94. Il presidente, gli scrutinatori ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da essi firmata dell'atto seguito dell'elezioni alla deputazione permanente del parlamento: e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.

95. I deputati godranno di una indennità a carico delle provincie, la quantità della quale verrà fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazione generale.

96. Si osserverà nelle assemblee elettive di provincia tutto ciò che si ordina negli articoli 52, 54, 55 e 56 ad eccezione di quello che si stabilisce nell' art. 314.

CAPITOLO VI.

Della convocazione del Parlamento.

Art. 97. Il parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto (1).

98. Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale, potrà farlo, purchè la traslazione venga approvata da due terzi almeno dei deputati presenti.

99. Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi darà principio nel primo giorno del mese di marzo (2).

100. Il parlamento potrà prorogare le sue sessioni per un solo mese, e ne'seguenti due casi:

I. Se il re lo richiegga;

II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi dei deputati (3).

101. I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio.

102. Se la guerra o l'occupazione fatta dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia impedissero a tutti o ad una parte de'deputati di una o più provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento, verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle rispettive provincie.

(1) Vedi l'art. 1 del regolamento per lo governo interiore delle corti.
(2) Vedi appresso gli articoli 112, 114 e 155, n. 3, 165, n. 1.
(3) Vedi l'art. 75 del citato regolamento.

Quegli che li suppliscono saranno estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero che si richiede.

103. I deputati una volta eletti non potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa un'altra deputazione.

104. I deputati nel giungere alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente del parlamento. Questa farà inscrivere nella segreteria del parlamento medesimo i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li ha eletti.

105. Nell' anno in cui dee seguire la rinnovazione de' deputati, si convocherà la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbraio. Farà in essa le funzioni di presidente colui che l' esercita presso la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretari e di scrutinatori la stessa deputazione nominerà coloro che giudicherà fra gl' individui rimanenti (1).

106. A questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati; l' altra di tre, onde esamini i poteri dei cinque individui che compongono la commissione suddetta.

107. Nel giorno venti dello stesso mese di febbraio si convocherà parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate faranno rapporto della legittimità de' poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale.

108. In questa assemblea e nelle altre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno diffinitivamente ed a pluralità di voti i dubbi che sorgessero su la legittimità de' poteri e su le qualità de' deputati.

109. Nell' anno che succede a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria nel giorno venti di febbraio. Ne' giorni rimanenti sino al venticinque si

(1) Vedi nello stesso regolamento l'art. 11 fino al 26.

terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati ne' tre articoli precedenti su la legittimità de' poteri de' deputati che di nuovo si presentino.

110. Nel giorno venticinque di febbraio di ciascun anno si convocherà l' ultima assemblea preparatoria. In essa tutti i deputati, apposta la mano a' santi evangeli, daranno il giuramento nella seguente forma :

D. *Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammetterne alcun'altra nel regno?*

R. *Sì lo giuro.*

D. *Giurate di osservare e di fare osservare religiosamente la costituzione politica adottata nel* 1820 *per la monarchia delle due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza nazionale?*

R. *Sì lo giuro.*

D. *Giurate di adempiere pienamente e fedelmente l'incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni rincontro il bene e la prosperità della nazione?*

R. *Sì lo giuro.*

— *Se così farete, Iddio vi premii: e nel caso contrario ve lo imputi.*

111. Ciò fatto, si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto ed a pluralità assoluta di voti, un presidente, un vice-presidente e quattro segretari (1). Dopo di ciò si avrà per costituito e formato il parlamento: e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

112. Nello stesso giorno si nominerà una deputazione di ventidue deputati e di due segretari, perchè si porti da S. M. a parteciparle la seguita istallazione del parlamento, la quale avrà luogo nel giorno primo di marzo (2).

113. Se il re si trovasse fuori della capitale, gli si farà

(1) Vedi l'art. 114 del regolamento.

(2) Vedi nell'indicato regolamento l'articolo 126 fino al 129.

tal partecipazione e richiesta in iscritto: ed il re risponderà nello stesso modo.

114. Il re assisterà in persona all'apertura del parlamento. Quando fosse impedito, eseguirà quest' atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno si possa differirlo ad altro giorno.

Le stesse formalità si osserveranno per l'atto della chiusura del parlamento.

115. Nella sala del parlamento il re entrerà senza guardie, accompagnato soltanto dalle persone che si additano nel regolamento del governo interiore del parlamento per la cerimonia dell' ingresso e della partenza del re (1).

116. Il re pronunzierà un discorso in cui proporrà al parlamento quanto crederà convenevole. Il presidente risponderà in termini generali. Quando il re non assiste, rimetterà il suo discorso al presidente, perchè questi lo legga al parlamento.

117. Il parlamento non può deliberare alla presenza del re.

118. Nel caso che i ministri segretari avanzino proposizioni al parlamento in nome del re, assisteranno alle discussioni che avranno luogo su l' oggetto nel giorno e nel modo che si fisserà dal parlamento. Avranno la parola nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma non potranno essere presenti quando esso emette il suo voto (2).

119. Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserba e ne'quali potranno essere segrete (3).

120. In tuttociò che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune.

(1) Vedi nel suddetto regolamento l'art. 146 a 154.
(2) Vedi nel regolamento gli articoli 67 e 68.
(3) Vedi nel regolamento gli art. 72. 73. 74.

121. I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna. Nelle cause criminali che s'intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne'regolamenti per lo governo interiore dello stesso (6). Mentre durano le sessioni del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, nè essere molestati in alcun modo per causa di debito.

122. Nel tempo della di loro deputazione, cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazione permanente, non potranno i deputati accettare per sè o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, nè domandare alcun avanzamento che non sia nella scala della propria carriera.

123. I deputati non potranno parimenti nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo all'ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè stessi, nè sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re.

CAPITOLO VII.

Delle facoltà del Parlamento.

124. Le facoltà del parlamento sono:

I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle in caso che ciò sia necessario (1).

II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;

III. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di dritto che sorga nell'ordine della successione alla corona.

(6) Vedi nel regolamento gli art. 52 a 59.
(1) Art. 126.

IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne'casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne' quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l'autorità regià;

V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria;

VI. Nominare il tutore del re minore ne' casi indicati dalla costituzione;

VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de' sussidii ed i particolari trattati di commercio (1);

VIII. Concedere o negare che si ammettano truppe straniere nel regno;

IX. Decretare la creazione o la soppressione degl'impieghi ne'tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici;

X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra;

XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano;

XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione;

XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte (2);

XIV. Prendere de' capitali in prestito sul credito della nazione nei casi di bisogno;

XV. Approvare la ripartigione delle contribuzioni (3);

XVI. Esaminare ed approvare i conti dell'impiego dei pubblici capitali;

XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de' dritti;

XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l'amministrazione, conservazione ed alienazione de' beni nazionali;

(1) Vedi appresso l'art. 165, n. 5.
(2) Vedi i seguenti art. 165, n. 8, e 325.
(3) Vedi appresso l'art. 331.

XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed il nome della moneta;

XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo per i pesi e misure;

XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d'industrie, e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;

XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per la educazione del duca di Calabria;

XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che siguarda la polizia e la salute pubblica;

XXIV. Proteggere la libertà della stampa (1);

XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de' ministri-segretarii di stato e degli altri publici funzionari (2);

XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne'quali ciò si prescriva dalla costituzione (3).

CAPITOLO VIII.

Della formazione delle leggi e della sanzione reale.

Art. 125. Ogni deputato ha la facoltà di proporre al parlamento de' progetti di legge; ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni (4).

126. Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta, ed il parlamento delibererà se si debba o no discuterlo.

127. Ammesso a discussione il progetto, quando il parla-

(1) Vedi appresso l'art. 368.

(2) Vedi appresso l'art. 250, n.° 2, 3, 4, 5 e l'art. 259. E vedi pure nel regolamento gli art. 118 a 125.

(3) Vedi sopra l'art. 5 n.° 2 ed in appresso gli art. 144, n.° 15, 175, n.° 2, 6, 7, 12, 172, 173, 174, 182, 189, 190, 198, 200 a 208, 210, 214, 217, 219, 219, 220, 223 a 225, 228, 230, 245, 250, n. 5, 307, n. 8, 308, 312, 322, n. 4, 323, 341, 344 a 346, 352.

(4) Vedi nel regolamento gli art. 96, 87, 94, e 95.

mento ne conosca la importanza, ne sarà inviato l'esame preventivo ad una commissione.

128 Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.

129. Giunto il giorno designato per la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto e su di ciascuno de' suoi articoli.

130. Il parlamento deciderà, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolverà se vi è luogo o no a deliberare.

131. Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento procederà a questo atto, ed o ammetterà o ributterà in tutto od in parte il progetto, lo varierà o lo modificherà, giusta le osservazioni che si sien fatte nella discussione.

132. La deliberazione sarà quella che avrà riunita la pluralità assoluta de' voti. Perchè ciò si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà, più uno, della totalità de' deputati che debbon comporre il parlamento (1).

133. Se il parlamento rigettasse un progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare, non potrà questo progetto riproporsi nello stesso anno (2).

134. Se venisse adottato, si distenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà nel Parlamento. Ciò fatto e soscritti amendue gli originali dal presidente e da due segretari verranno subito presentati al re da una deputazione.

135. Al re appartiene la sanzione delle leggi.

136. Il re dà la sua sanzione con la seguente formola soscritta di suo pugno, - *si pubblichi per legge*.

137. Il re nega la sanzione con la seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: *ritorni al Parlamento:* e vi

(1) Vedi nel suddetto regolamento gli art. 50, 103, 104.

(2) Ivi art. 96.

unirà per esteso i motivi che ha avuti per negare la sanzione.

138. Il re avrà trenta giorni di tempo per usare di tale prerogativa. Se in questo intervallo non avrà data o negata la sua sanzione; per la stessa ragione s'intenderà data, e sarà data di fatto.

139. Data o negata la sanzione del re, verrà restituita al Parlamento per la sua intelligenza uno degli originali con la corrispondente formola apposta. Questo originale si conserverrà nell'archivio del Parlamento, ed il suo duplicato rimarrà presso del re.

140. Se il re negasse la sua sanzione, non si riprodurrà il medesimo soggetto nel Parlamento dello stesso anno: ma potrà ciò farsi nel Parlamento dell'anno seguente (1).

141. Se nel Parlamento dell'anno seguente venisse di nuovo proposto, ammesso ed approvato lo stesso progetto; potrà il re, cui il progetto sarà presentato, dar la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne'termini prescritti dagli articoli 136 e 137.

Nel caso che la sanzione venga ancora negata, non si tratterà più quel soggetto nell'istesso anno.

142. Se il progetto fosse per la terza volta proposto, ammesso, ed approvato nel Parlamento dell'anno seguente, la sanzione del re si terrà per data: ed essendogli presentato il progetto, darà di fatto la sanzione, usando la formola espressa nell'art. 136.

143. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, nei quali debbe il re dare o negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare le unioni del Parlamento, il re darà o negherà il suo assenso ne' primi otto giorni del nuovo Parlamento. Quando spirasse detto termine senza di aver data la sanzione, s'intenderà data, e la darà egli di fatto, usando la formola prescritta. Se però il re negasse la sua

(1) Art. 133.

sanzione, potrà questo Parlamento trattare il medesimo progetto.

144. Quando, dopo di avere il re negata la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o più anni senza che il progetto indicato si riproduca, si farà una distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o nelle due deputazioni che immediatamente la seguono, si avrà sempre per lo stesso progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni, in tal caso riproducendosi nei termini stessi, si terrà tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti indicati.

145. Se riprodotto un progetto per la seconda e terza volta tra i limiti prescritti nell' art. precedente, il parlamento lo rigettasse, si terrà sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.

146. Le leggi si derogano con le stesse formalità e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono (1).

CAPITOLO IX.

Della promulgazione delle leggi.

Art. 147. Pubblicata la legge nel parlamento, se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.

148. Il re nella promulgazione delle leggi userà la formola seguente: « N. (il nome del re) per la grazia di Dio ec. » e per la costituzione della monarchia, re del regno delle » due Sicilie, re di Gerusalemme ec. infante di Spagna, duca » di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario » di Toscana ec. ec. ec. a tutti coloro ai quali perverranno » e che conosceranno questi atti: sappiate che il parlamento

(1) Art. 124, n.

» ha decretato, e noi abbiam sanzionato quanto segue (qui il testo letterale della legge) » Pertanto comandiamo a tutti » i tribunali, autorità giudiziarie, capi e governatori ed au- » torità tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qua- » lunque classe, e dignità, che osservino e facciano osser- » vare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le » sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e dispo- » nete che s' imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti ». (La legge va diretta al corrispondente ministero).

149. Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da' rispettivi ministri segretari di stato a tutti ed a ciascuno de' tribunali supremi, a quelli delle provincie ed a' capi ed autorità superiori da cui saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.

CAPITOLO X.

Della deputazione permanente del Parlamento.

Art. 150. Il parlamento prima di sciogliersi nominerà una deputazione che verrà detta *deputazione permanente del parlamento*: e sarà composta di sette membri di esso, due de' quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro (1).

151. Il parlamento nel tempo istesso nominerà due supplenti per questa deputazione, de' quali uno delle provincie di qua del Faro, e l' altro di quelle al di là del Faro medesimo.

152. La deputazione permanente durerà per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario e l' altro.

153. Le facoltà di questa deputazione sono: I. Invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento straordinario nei casi prescritti dalla costituzione. III. Disimpegnare gl' incarichi or-

(1) Vedi il citato regolamento dall'art. 183 al 204.

dinati negli articoli 104, 105. IV. Dare avviso ai deputati supplenti, onde accorrano invece de' proprietari, e quando avvenisse la morte o la impossibilità assoluta de' membri proprietari e supplenti di provincia, comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perchè proceda a nuova elezione (1).

CAPITOLO XI.

Del Parlamento straordinario.

Art. 154. Il parlamento straordinario si comporrà degli stessi deputati che per due anni formano il parlamento ordinario.

155. La deputazione permanente convocherà il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua unione ne' tre casi seguenti:

1. Quando vacasse la corona;

2. Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicare la corona al successore. Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi della inabilità del re (2).

3. Quando per critiche circostanze o per ardui affari giudichi il re opportuno che si convochi, e ciò partecipi alla deputazione permanente del parlamento.

156. Il parlamento straordinario non si occuperà, se non dell'oggetto per cui è stato convocato.

157. Le sessioni del parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalità del parlamento ordinario.

158. La convocazione del parlamento straordinario non sarà d'impedimento alle ordinarie elezioni di nuovi deputati nel tempo prescritto.

(1) Art. 155 n. 2.
(2) Vedi nel regolamento l'art. 138.

159. Se il parlamento straordinario non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del parlamento ordinario, cesserà il primo dalle sue funzioni, ed il secondo continuerà la discussione del soggetto, per cui il primo fu convocato.

160. Nel caso del precedente articolo la deputazione permanente del parlamento continuerà nelle funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105.

TITOLO IV.

DEL RE.

CAPITOLO PRIMO

Della inviolabilità del re e della sua autorità.

161. La persona del re è sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

162. Il re avrà il trattamento di *sacra real maestà.*

163. Nel re risiede esclusivamente la podestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno, ed alla sicurezza dello Stato per l'esterno a norma della costituzione e delle leggi (1).

164. Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti:

I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi;

II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia;

III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento.

(1) Vedi il precedente art. 124, n. 7, non che l'art. 16.

IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato (1);

V. Provvedere tutti gl' impieghi civili e militari;

VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare e nominare tutti i vescovadi e tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di regio padronato (2);

VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi;

VIII. Comandare le armate e nominare i generali;

IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole;

X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze; nominar gli ambasciadori, i ministri ed i consoli;

XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie del re e del suo nome;

XII. Decretar l'uso de' fondi assegnati a ciascuno dei rami dell'amministrazione pubblica;

XIII. Far grazia ai delinquenti in conformità delle leggi;

XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa risolvere su l'oggetto nella forma prescritta;

XV. Concedere l'*exequatur* o trattenere il corso *de' decreti conciliari* e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il consiglio di stato, quando cadono su di affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti contenziosi, affinchè quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi.

XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di stato.

168. Le restrizioni dell' autorità del re sono le seguenti:

(1) Vedi appresso l'art. 227.

(2) Vedi il suddetto art. 227.

I. Non può impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione del parlamento nelle epoche e ne' casi prescritti dalla costituzione, nè sospenderlo, nè scioglierlo, nè in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali;

II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ciò faccia, s'intende che abbia abdicata la corona;

III. Non può alienare, cedere, rinunciare, o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative;

Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a favore della persona del suo immediato successore, non potrà farlo senza l'assenso del parlamento.

IV. Non può il re alienare, cedere, o permutare provincia, città, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia.

V. Non può fare il re alleanza offensiva, nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VI. Non può nè anche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento;

VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta od indiretta, nè chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto; ma ciò dee sempre decretarsi dal parlamento;

IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna;

X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare, o di alcuna corporazione, nè disturbarlo dal possesso, dall' uso e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà

di un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà farlo senza che nell'atto istesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza, a giudizio di uomini esperti ed onesti;

XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, nè imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale.

Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello stato esigessero l'arresto di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente.

XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al Parlamento, per ottenere l'assenso; e se lo contraesse senza di ciò, s'intenderà di aver abdicata la corona.

166. Il re nel suo avvenimento al trono, e nell'assumere dopo la minore età il governo del regno, presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: *N.* (qui il nome del re) *per la grazia di Dio, e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, senza permetterne alcun' altra nel regno; che osserverò e farò osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle due Sicilie; ed in quanto sarò per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non alienerò, nè cederò, nè smembrerò parte alcuna del regno; non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, nè somma alcuna di danaro, nè altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopratutto la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario,*

non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che vi si opponesse, dovrà essere considerato come nullo e di niun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa; ed in caso contrario me lo imputi.

CAPITOLO II.

Della successione alla corona.

Art. 167. Il regno delle due Sicilie è indivisibile, ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell'ordine qui appresso stabilito.

168. La successione alla corona è regolata a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio.

169. A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purchè sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell'ultimo regnante.

170. Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina del sangue e dell'agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza), che sia la più prossima all' ultimo maschio re, ed all' ultimo maschio dell'agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell'agnazione.

Riguardo a questa ed a' discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserverà l'ordine stabilito.

171. L'ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potrà portare la unione della monarchia di Spagna col regno delle Due Sicilie, in modo che o i maschi o le femine

delle discendenze chiamate siano ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII del re Carlo III dell'anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia delle due Sicilie.

172. Non possono essere re delle due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio.

Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per i quali meritino di perdere la corona.

173. Quando la corona debba per immediazione ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa eleggere marito senza l'assenso del parlamento, e quando ciò non facesse s'intende che abbia abdicata la corona.

174. Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al regno, nè parte alcuna al governo.

Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate, il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione, e seguiterà sempre ad osservarsi la regola e l'ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.

CAPITOLO III.

Della minore età del re, e della reggenza.

175. Il re è minore sino all'età di diciotto anni compiti.

176. Mentre dura la minore età del re, il regno verrà governato da una reggenza (1).

177. Il regno sarà parimenti governato dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa fisica o morale (1).

178. Se l'impedimento del re oltrepassasse i due anni ed

(1) Vedi l'art. 144 dell'enunciato regolamento.

il successore immediato avesse compito gli anni diciotto, il parlamento potrà nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

179. Nel caso che vacasse la corona, ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il Parlamento straordinario (quando l'ordinario non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporrà della regina madre, se vi fosse, di due individui della deputazione permanente del parlamento, i più antichi per ordine di elezione, e de' due più antichi consiglieri di stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la regina madre, entrerà nella reggenza il terzo consigliere di stato per ordine di antichità (2).

180. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla regina madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza dall'individuo della deputazione permanente del parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.

181. La reggenza provvisoria non risolverà se non che gli affari che non ammettano dilazione, e non rimoverà nè nominerà impiegati, se non interinalmente.

182. Dopo che il parlamento straordinario sarà riunito, nominerà una reggenza composta di tre o di cinque individui (3).

183. Per essere individuo della reggenza si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benchè fossero muniti di decreto di cittadinanza.

184. La reggenza sarà preseduta da uno de' suoi individui designato dal parlamento: ed a questo spetterà stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini.

185. La reggenza eserciterà l'autorità del re nel modo che verrà stabilito dal parlamento.

186. L'una e l'altra reggenza presteranno il giuramento in conformità della formola prescritta nell'art. 166, soggiungendo la clausola di essere *fedele al re*. La reggenza permanente

(1) Vedi nello stesso regolamento l'art. 134 fino al 138.
(2) Vedi nel detto regolamento gli art. 142, 143.
(3) Vedi l'art. 11 del regolamento.

aggiungerà di più che nell'esercizio dell'autorità sua osserverrà le condizioni impostele dal parlamento, e che quando il re giunga ad essere maggiore, o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ciò non facendo all'istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori (1).

187. Tutti gli atti della reggenza si publicheranno in nome del re.

188. Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l'abbia nominata, sarà tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore essere nativo del regno delle due Sicilie.

189. La reggenza procurerà che la educazione del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità in conformita del piano approvato dal parlamento.

190. Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere gl' individui della reggenza.

CAPITOLO IV.

Della famiglia reale e del riconoscimento del Duca di Calabria.

Art. 191. Il figlio primogenito del re porterà il titolo di *duca di Calabria.*

192. Gli altri figli, e figlie del re saranno e verranno chiamati *principi reali delle due Sicilie.*

193. Saranno e verranno parimenti chiamati *principi reali delle due Sicilie* i figli, e le figlie del duca di Calabria.

194. Soltanto alle cennate persone sarà limitata la qualità di *principi reali delle due Sicilie,* nè potrà estendersi ad altre.

195. I principi reali delle due Sicilie godranno i titoli, le

(1) Vedi nel regolamento l'art. 135 al 159.

distinzioni e gli onori che hanno goduto finora: e potranno essere designati per ogni sorta d'impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al parlamento.

196. Il duca di Calabria non potrà uscire dal regno senza l'assenso del parlamento: e se uscisse, rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona.

197. Lo stesso dovrà intendersi per lo caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca nel termine stabilito, dal parlamento.

198. Il duca di Calabria, i principi, e le principesse, e i di loro figli e discendenti sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla corona.

199. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetterà copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla deputazione permanente, per esser conservata nell'archivio del parlamento.

200. Il duca di Calabria sarà riconosciuto dal parlamento con le formalità prescritte ne' regolamenti per lo governo interiore del medesimo (1).

201. Questo riconoscimento si farà nel primo parlamento, che si convocherà dopo la di lui nascita.

202. Il duca di Calabria, subito che sarà giunto a compire i quattordici anni, presterà giuramento innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente. N. (qui il nome) *duca di Calabria giuro in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun'altra nel regno; che osserverò la costituzione politica della monarchia delle due Sicilie, e che sarò ubbidiente e fedele al re. Così facendo Iddio mi aiuti* (2).

(1) Vedi gli articoli 60 a 164 del regolamento.
(2) Vedi nel detto regolamento gli articoli 165 a 168.

CAPITOLO V.

Dell' assegnamento della famiglia reale.

Art. 203. Il parlamento fisserà al re l' assegnamento annuo della sua casa in quantità corrispondente all' alta dignità di sua persona.

204. Apparteneranno al re ed a' suoi successori tutti gli edifizii reali, di cui egli ha goduto finora: ed il parlamento designerà i siti e la estensione delle terre per lo real diporto.

205. Al duca di Calabria dal giorno della nascita. ed ai principi e principesse reali da quello in cui compiono sette anni di età, si assegnerà per loro alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata alla di loro dignità rispettiva.

206. Alle principesse reali nel caso di matrimonio assegnerà il parlamento per dote la somma che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annui.

207. A' principi reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a' medesimi, mentre risiedono nel regno delle due Sicilie: ma se si ammogliassero e risiedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti, e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata dal parlamento.

208. Il parlamento stabilirà gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla regina vedova.

209. I soldi degl' individui della reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re.

210. La dotazione della casa del re e gli alimenti della real famiglia, de' quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio di ciascun regno: e mentre questa dura, non potranno alterarsi. (1).

211. Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla teso-

(1) Vedi l'articolo 145 del regolamento.

reria nazionale, da cui saranno consegnati all'amministratore che il re nominerà all'uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive che per ragione d'interesse potranno sorgere.

CAPITOLO VI.

Delle segreterie di Stato.

Art. 212. I segretarii di stato saranno cinque.

I. Il segretario di grazia e giustizia;

II. Il segretario degli affari esteri;

III. Il segretario delle finanze;

IV. Il segretario dell'interno e degli affari ecclesiastici;

V. Il segretario di guerra e marina.

Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze.

213. Per essere ministro segretario di stato si richiede le qualità di cittadino nell'esercizio de' suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, benchè avessero decreto di cittadinanza.

214. Un regolamento particolare approvato dal parlamento stabilirà gli affari che debbon trattarsi in ciascuna delle segreterie.

215. Tutti gli ordini del re dovranno esser soscritti da quel segretario di stato, a cui l'affare appartiene.

Niun tribunale nè persona pubblica potrà dar esecuzione agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito.

216. I ministri segretari di stato saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la costituzione o contro le leggi: nè potrà loro servir di scusa l'aver ciò fatto per ordine del re.

217. I ministri segretari di stato faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l'amministrazione del ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse nel modo che verrà prescritto.

218. Onde ridurre ad effetto la risponsabilità de'segretarii di stato ministri, il parlamento decreterà prima di ogni altra cosa che vi è luogo alla formazione del processo. (1)

219. Pronunciato questo decreto, rimarrà sospeso dalle sue sue funzioni il convenuto ministro segretario di stato: ed il parlamento rimetterà alla corte suprema di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa da trattarsi dallo stesso tribunale: ella li esaminerà e deciderà in merito conformemente alle leggi.

220. Il parlamento fisserà il soldo dei segretarii ministri di Stato, durante le loro funzioni.

CAPITOLO VII.

Del consiglio di Stato.

Art. 221. Vi sarà un consiglio di Stato composto di ventiquattro individui che sieno cittadini con l'esercizio de' loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbiano decreto di cittadinanza.

222. Questi consiglieri saranno precisamente scelti nel modo seguente: due ecclesiastici secolari e non più, fra i quali un vescovo; tutti di merito e di lumi conosciuti e sperimentati. Gli individui rimanenti saranno eletti tra que' che siensi più distinti per lumi e cognizioni, o per grandi servizi resi in alcuno de'principali rami dell'amministrazione e del governo dello Stato. Il parlamento non potrà proporre per consigliere alcun individuo che nel tempo di tale elezione si trovasse deputato al parlamento.

I due ecclesiastici saranno eletti indistintamente fra'soggetti dell'una e dell'altra Sicilia. I rimanenti ventidue saranno scelti uno per ciascheduna provincia della monarchia costituzionale delle due Sicilie.

(1) Art. 118 e seguenti del regolamento.

223. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal re in seguito delle proposte che ne farà il parlamento.

224. Per l'ordinamento di questo consiglio il parlamento istituirà tante terne, quante sono le provincie: ed ogni terna si comporrà da tre individui nati o domiciliati in ciascheduna provincia a termini dell'articolo 18. Similmente per gli ecclesiastici il parlamento farà due terne. Il re sceglierà da ciascuna di esse un consigliere di Stato (1).

225. Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di Stato, il primo parlamento che si convocherà, presenterà al re tre persone della classe o della provincia rispettiva, onde scelga quella tra esse che più gli aggrada.

226. Il consiglio di Stato è l'unico consiglio del re: egli ne udirà il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per istipulare i trattati.

227. Spetterà al consiglio di Stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizi ecclesiastici, e quella di tutti gli impieghi di giudicatura (2).

228. Il re farà i regolamenti per lo governo del consiglio di Stato, di cui ascolterà anticipatamente il parere: e tali regolamenti verranno presentati al parlamento, onde vi apponga la sua approvazione.

229. I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi dai loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunale di giustizia, e nemmeno trasferiti ad altra carica qualunque.

230. Il parlamento fisserà il soldo di cui debbon godere i consiglieri di Stato.

231. I consiglieri di Stato nel prender possesso de'loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del re di osservare la Costituzione, di esser fedeli al re stesso, e di consi-

(1) Vedi nel regolamento l'art. 116.
(2) Art. 164 num. 1.

gliargli quanto crederan conducente al vantaggio della nazione senza alcuna veduta particolare, nè interesse privato.

TITOLO V.

DE' TRIBUNALI E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPITOLO PRIMO

De' Tribunali.

Art. 232. Ai tribunali appartiene esclusivamente la potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali (1).

233. Nè il parlamento, nè il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, nè richiamare a sè le cause pendenti, nè ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati.

234. Le leggi stabiliranno l'ordine e le formole de'processi; e tanto l'uno quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: nè il re, nè il parlamento potranno dispensarvi.

235. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati.

236. Essi non potranno sospendere la esecuzione delle leggi nè fare alcun regolamento per l'amministrazione della giustizia.

237. Niun cittadino del regno delle due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge (2).

238. Negli affari comuni, sieno civili o sieno criminali, non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

239. I militari per reati militari saranno giudicati da'loro tribunali rispettivi ne'termini dello statuto penale militare

(1) Art. 17.
(2) Vedi appresso l'art. 263.

attualmente in vigore, o di altro che potrà pubblicarsi in appresso.

240. Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualità di cittadino nativo del regno delle due Sicilie, e l'età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionari debbono avere, saranno determinate dalle leggi.

241. I magistrati ed i giudici non potranno essere destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: nè potranno venire sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata.

242. Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato, e dopo le dovute indagini prese su l'oggetto le trovasse fondate, potrà sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di stato; ma rimetterà senza ritardo le indagini prese alla corte suprema di giustizia onde proceda e giudichi su l'oggetto in conformità delle leggi.

243. I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative all'Istruzione del processo, così nelle materie civili che criminali (1).

244. La corruzione, la subornazione e la prevaricazione tanto dei magistrati, quanto dei giudici, produce azione popolare contro della persona che ne sia colpevole.

245. Il parlamento fisserà per i magistrati e per i giudici patentati un competente assegnamento.

246. La giustizia si amministrerà in nome del re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome.

247. Il codice civile e criminale, e quello di commercio, sarà lo stesso per tutto il regno delle due Sicilie: ma senza pregiudizio delle variazioni che per circostanze particolari potrà farvi il parlamento.

(1) Art. 250 n. VII e 256.

248. Nel luogo della residenza fissa dal re vi sarà un tribunale chiamato *Suprema Corte di giustizia.*

249. Il parlamento stabilirà il numero de' magistrati che debbono comporre la corte suddetta, e le camere nelle quali si dee distribuirla.

250. Spetta a questo tribunale:

I. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra una ed un'altra corte di giustizia in tutto il territorio del regno delle due Sicilie, e quelle che avessero luogo tra le corti di giustizia ed i tribunali speciali che vi esistono, o tra i tribunali di prima istanza non dipendenti da una stessa corte di giustizia;

II. Giudicare i segretari di stato ministri in tutti i casi, ne' quali il parlamento decreti di esservi luogo a formazione di processo (1);

III. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione, di sospensione de' consiglieri di stato, e de' magistrati delle Corti di giustizia, e di altri tribunali collegiati (2);

IV. Conoscere e giustificare le cause criminali de' segretari di stato ministri, de' consiglieri di stato, e de' magistrati delle corti di giustizia e degli altri tribunali collegiati. Apparterrà al capo politico di maggiore autorità la istruzione del processo, e l' invio del medesimo alla corte suprema;

V. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali che si movessero contro gl' individui della stessa corte suprema. E nel caso che la risponsabilità di questa corte si trovi compromessa, il parlamento, previa la formalità prescritta nell'articolo 218 procederà per questo oggetto alla nomina di un tribunale composto di nove giudici che dovranno eleggersi a sorte da un numero doppio d' individui;

VI. Prendere conto della residenza di ogni impiegato pubblico il quale sia soggetto da questa circostanza per disposizione delle leggi;

(1) Vedi il precedente articolo 124 n. 25 e gli art. 216 e 218.
(2) Ivi.

VII. Conoscere e giudicare que' gravami sul vizio o difetto di nullità, i quali s'interpongono contro le sentenze in ultima istanza a solo fine di rinnovare la lite e ridurre ad effetto, se vi è luogo, la risponsabilità, di cui tratta l'articolo 245;

VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con l'esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione del parlamento;

IX. Esaminare le liste che le corti di giustizia dovranno rimettere, delle cause civili e criminali, onde promuovere la pronta esecuzione delle leggi, passare per lo stesso oggetto le copie di tali liste al governo, e disporne la pubblicazione in istampa.

251. Tutte le cause civili e criminali si termineranno in ultima istanza fra' limiti territoriali di ciascuna corte di giustizia, eccetto le cause di rinvio ad altra corte.

252. Apparterrà alle corti di giustizia l'esaminare e giudicare in seconda istanza ne' termini prescritti dalla legge tutte le cause civili, in seguito di sentenze rese da' tribunali sottoposti alla loro giurisdizione.

Alle corti di giustizia parimenti apparterrà pronunziare nelle cause di sospensione e di rimozione de' giudici locali sottoposti alla loro giurisdizione, procedendo a seconda delle leggi, e dandone conto al re.

253. Apparterrà parimenti alle corti di giustizia il giudicare e conoscere le competenze che sorgono tra i tribunali di prima istanza sottoposti alla di loro giurisdizione, e tra i giudici inferiori che nella loro giurisdizione istessa non dipendono da un tribunale medesimo. Le competenze poi che sorgessero tra due corti di giustizia, o che si elevassero tra una corte di giustizia ed un tribunale di eccezione, o pure tra due tribunali di prima istanza dipendenti da corti diverse di giustizia, saran decise da un'altra corte di giustizia la più prossima al domicilio del reo convenuto.

254. Alle corti di giustizia appartiene ben anche il ricevere

da tutti i tribunali subalterni di loro giurisdizione la notizia esatta delle cause che sorgano per delitti, e le liste delle cause civili e penali pendenti presso di loro con l'esatto notamento dello stato delle une e delle altre, onde promuovere la più pronta amministrazione della giustizia.

255. Alle corti di giustizia delle provincie di là del faro apparterrà altresì conoscere e giudicare i gravami sul vizio o difetto di nullità: dovranno però questi interporsi innanzi a quella corte che non abbia presa alcuna parte nella causa, e che sia la più vicina al domicilio del reo convenuto.

256. Dichiarato un tal vizio di nullità, la corte che ha ciò determinato, ne darà conto alla suprema corte di giustizia, e le rimetterà le prove ed i documenti opportuni, onde render effettiva, se vi è luogo, la risponsabilità di cui tratta l'articolo 243.

257. In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia: leggi secondarie e particolari regolamenti determineranno quale debba esser la forma di tali corti, quali i luoghi della loro residenza, e quanti i magistrati che hanno a comporle.

258. Se con nuova divisione del territorio del regno delle due Sicilie venga ad accrescersi il numero delle provincie, ne sarà nello stesso modo aumentato quello delle corti di giustizia, e delle autorità giudiziarie che ne dipendono.

259. In ogni provincia vi saranno de' tribunali di prima istanza proporzionalmente alla sua estensione: leggi particolari ne determineranno la composizione, il numero, i siti, in cui debbansi stabilire, e l'ampiezza della loro territoriale giurisdizione.

260. Spetterà a questi tribunali pronunziare in grado di appello su le sentenze rese da ciascun giudice subalterno, ed in prima istanza nelle cause, che sono di lor propria giurisdizione.

261. Presso tutte le popolazioni ove convenga, vi saranno dei giudici municipali: e le leggi determineranno la estensione delle di loro facoltà tanto nella parte contenziosa, quanto nella economica.

262. Questi giudici dovranno dar conto al più tardi fra tre giorni al rispettivo tribunale, da cui dipendono, de'delitti commessi nel territorio di loro giurisdizione.

263. Dovranno rimettere parimenti a'rispettivi tribunali in ogni mese la lista generale delle cause pendenti ne'loro giudicati, indicandone lo stato con precisione.

264. Le leggi decideranno, se debbano esservi tribunali particolari per gli affari determinati (1).

265. I magistrati ed i giudici nel prender possesso de' loro impieghi presteranno giuramento di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, di eseguir le leggi, e di amministrare imparzialmente la giustizia.

CAPITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia civile.

Art. 266. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà privarsi del diritto di terminare la lite col mezzo di arbitri eletti dalle parti.

267. La sentenza pronunciata dagli arbitri sarà esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al diritto di appello.

268. Il giudice municipale, nel paese di sua giurisdizione, eserciterà l'ufficio di conciliatore: ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovrà presentare per quest' oggetto.

269. Il giudice, con due uomini onesti, nominati da ciascuna delle parti, ascolterà l'attore ed il reo, si penetrerà delle ragioni sulle quali appoggiano rispettivamente la di loro domanda od eccezione: e, col parere de' due soci nominati, darà quella provvidenza che stimerà opportuna ad oggetto di terminare il litigio senza procedimento giudiziario: e ciò ap-

(1) Vedi il precedente art. 237.

punto avrà luogo quando le parti si acchetino a questa sentenza stragiudiziale.

270. Non potrà intentarsi alcuna causa senza che consti di essersi preventivamente adoperato il mezzo della conciliazione.

271. Per ogni lite, qualunque siane l'oggetto o la somma, potranno esservi al più due gradi di giurisdizione e due sentenze definitive. Leggi particolari ne stabiliranno il modo e la forma di procedura. Determineranno parimenti, secondo la natura degli oggetti, la indole e la qualità de' differenti giudizii, qual sentenza debba rendersi esecutiva in caso di appello, o non debba ammettere appellazione.

CAPITOLO III.

Dell'amministrazione della giustizia criminale.

Art. 272. Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevità e senza vizio, onde i delitti siano prontamente puniti.

273. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di esser punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi l'atto istesso dell'arresto, un mandato per iscritto del giudice.

274. Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati; qualunque resistenza verrà riputato un grave delitto.

275. In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo, potrà usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona.

276. L'arrestato pria di esser posto in prigione, e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verrà presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ciò non possa eseguirsi, si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato; ed il giudice, nel termine di 24 ore, ne riceverà la dichiarazione.

277. La dichiarazione dell' arrestato sarà senza giuramento:

nelle materie criminali non si esigerà questo da alcuno sopra fatto proprio.

278. Qualunque delinquente può esser arrestato in flagranza e condotto al cospetto del giudice: presentatosi o condotto in qualche posto di guardia, si procederà in tutto a termini de'due precedenti articoli.

279. Quando il giudice risolva che l'arrestato si metta in carcere, o passi dalla qualità di detenuto a quella di carcerato, si distenderà un atto motivato di tale risoluzione, e se ne darà copia al custode delle prigioni, onde la inserisca nel libro de'carcerati; senza un tal requisito non ammetterà questi alcuna persona in qualità di carcerato, sotto la sua più stretta risponsabilità.

280. Non si farà sequestro di beni se non quando si proceda per delitti, a'quali sia annesso la risponsabilità pecuniaria, ed un tal sequestro verrà fatto proporzionalmente a ciò, cui può estendersi la somma da soddisfarsi.

281. Non sarà condotto in carcere chiunque offra un mallevadore: eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria.

282. In qualunque stato di causa apparisca che non possa impersi al carcerato pena corporale, si metterà egli in libertà sotto malleveria.

283. Le carceri saran disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati: il custode li terrà ben custoditi, e terrà separati coloro, che il giudice ordini di dover essere senza comunicazione; ma in verun caso non adoprerà delle carceri sotterranee e mal sane.

284. La legge fisserà la frequenza con la quale debba ripetersi la visita delle prigioni: e non vi sarà alcun carcerato che possa lasciare di presentarvisi sotto alcun pretesto.

285. Il giudice ed il custode delle carceri i quali mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria: e questa sarà riguardata come delitto nel codice criminale.

286. Fra lo spazio di 42 ore si manifesterà al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione ed il nome del suo accusatore, se vi sia.

287. Nel prendere la confessione del reo prevenuto gli si leggeranno per intero tutti i documenti e le dichiarazioni dei testimonii co' di loro nomi, e se i testimoni non fossero noti al prevenuto, gli si daranno tutte le notizie e distintivi che saranno necessari a venirne in cognizione.

288. Da questo momento in avanti il processo sarà pubblico nella forma prescritta dalle leggi.

289. Non si userà mai di tortura nè di atti violenti di costringimento.

290. Neppure s' imporrà la pena della confiscazione dei beni.

291. Niuna pena che s' imponga per qualunque siasi delitto, potrà estendersi per alcun motivo alla famiglia del reo che la soffra, ma avrà il suo pieno effetto precisamente su di chi l' ha meritata.

292. Non potrà farsi perquisizione nella casa di veruno nazionale del regno delle due Sicilie, se non ne' casi prescritti dalle leggi per lo buon ordine e per la sicurezza dello stato.

293. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giurì. Ammessa l'accusa, egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di dritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno.

294. Nel caso di circostanze straordinarie, in cui la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la monarchia, o in qualche parte della medesima, la sospensione di alcuna delle formalità prescritte in questo capitolo per l'arresto de' delinquenti, potrà il parlamento decretarla per un tempo determinato.

TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERIORE DELLE PROVINCIE E DE' COMUNI.

CAPITOLO PRIMO

De' corpi municipali.

Art. 295. Per lo governo interiore de' comuni vi saran dei corpi municipali composti dal sindaco, dal giudice, o giudici municipali, da due o più eletti, e da decurioni: questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o più. Quegli che presederà a tali corpi, non avrà mai voto.

296. Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a' quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio debbe avere una municipalità.

297. Le leggi fisseranno il numero degl' individui che dovran comporre la municipalità, e ciò in proporzione del numero delle anime dei rispettivi comuni.

298. I sindaci, il giudice o giudici municipali, gli eletti, e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune.

299. Nel mese di settembre di ogni anno i cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di abitanti che riseggono nell' istesso comune, e che godono dell'esercizio de' dritti di cittadinanza.

300. Questi elettori nomineranno nello stesso mese di settembre a pluralità assoluta di voti il sindaco, il giudice o giudici municipali, gli eletti ed i decurioni, affinchè entrino nell' esercizio delle loro funzioni nel dì primo gennaio dell' anno seguente.

301. I sindaci, il giudice o giudici municipali e gli eletti si

muteranno in ogni anno: i decurioni si muteranno, per metà nella stessa epoca.

302. Quegli che avesse esercitato alcuna delle accennate funzioni non potrà essere eletto di nuovo per alcuna di esse, se non dopo scorsi almeno due anni.

303. Per esser sindaco, giudice municipale, eletto a decurione, oltre la condizione di esser cittadino e nel pieno esercizio de' suoi diritti, si richiede ancora la età di anni 25 compiti, e cinque almeno di domicilio e di residenza presso il rispettivo comune. Le leggi determineranno le altre qualità che aver deggiono questi funzionari.

304. Niun impiegato pubblico di nomina regia, il quale sia in attuale esercizio delle sue funzioni, potrà esser sindaco, o giudice municipale, eletto o decurione (1).

305. Tutti gli accennati impieghi son dichiarati cariche nazionali, a cui niuno potrà negarsi senza legittima causa (2).

306. In ogni municipalità vi sarà un cancelliere archivario eletto dallo stesso corpo municipale a pluralità assoluta di voti, e salariato da' fondi del comune, il quale potrà venire rieletto in ogni anno.

307. Saranno a carico delle rispettive municipalità:

I. La polizia di salubrità e comodità del comune.

II. Prestare aiuto al giudice municipale in tutto ciò che riguardi, la sicurezza delle persone e delle proprietà de' cittadini e la conservazione dell'ordine pubblico.

III. L'amministrazione e l'impiego delle rendite provegnenti dai fondi patrimoniali e dalle tasse civiche de' rispettivi comuni in conformità delle leggi e de' regolamenti, non che la nomina di un cassiere sotto la responsabilità de' funzionari stessi che l'avranno nominato.

IV. Ripartire ed incassare le contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive.

V. Prender cura delle scuole elementari e degli altri sta-

(1) Art. 318.
(2) Art. 23.

bilimenti di pubblica educazione o beneficenza, che si pagano da' fondi del comune.

VI. Aver cura particolare degli ospedali, case di proietti, ospizi ed altri stabilimenti di beneficenza, secondo i regolamenti che saranno prescritti su tali oggetti.

VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazione delle strade, delle comunicazioni interne, de' ponti e delle carceri, prender cura speciale della piantagione e conservazione dei boschi comunali che interessano il bisogno, la utilità e l'ornamento pubblico.

VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all' approvazione del parlamento per mezzo della deputazione provinciale che dovrà accompagnarle con le sue particolari osservazioni.

IX. Promuovere l' agricoltura, la industria, e il commercio in conformità delle circostanze locali, incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che crederanno di pubblica utilità.

X. Formare gli atti dello stato civile in conformità delle leggi.

308. Nel caso che per opere pubbliche o per qual siasi oggetto di comune utilità sia necessario per mancanza di fondi propri a sì fatti stabilimenti, ricorrere ad imposizioni particolari, non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazione provinciale.

Se la natura dell' opera o l' oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza, potranno le municipalità farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazione provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso modo che si pratica per gli ordinari fondi comunali.

309. I corpi municipali disimpegneranno tutti questi incarichi sotto la ispezione della deputazione provinciale, a cui daranno in ogni anno un conto giustificato delle somme ri-

scosse e dell' uso che siasene fatto, dopo di essersi discusso nel decurionato.

CAPITOLO II.

Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali.

Art. 310. Il governo politico della provincia risederà presso il capo superiore della stessa nominato dal re.

311. Vi sarà in ogni provincia, onde promuoverne la prosperità, una deputazione chiamata provinciale; questa sarà preseduta dal capo superiore.

312. Tale deputazione sarà composta dal capo superiore della provincia, dall' intendente di finanza, ambi senza voto, e da sette individui in quelle provincie, la cui popolazione non ecceda il numero di 300,000 individui abitanti nella stessa, da nove in quelle che hanno da 300,000 a 400,000 abitanti, da undici in tutte le altre che ne abbiano di più, senza che ciò si opponga alle variazioni che il parlamento potrà ordinare nel caso di nuova circoscrizione delle provincie.

313. La deputazione provinciale si rinnoverà in ogni due anni per metà, ed attesa la disparità del numero degl' individui che la compongono, ne uscirà nel primo anno il numero maggiore della metà, e nel secondo il numero minore, e così successivamente.

314. La elezione de' cittadini componenti la deputazione provinciale si farà dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de' deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennità che si praticano per la scelta di questi deputati.

315. Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui, quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici.

316. Per esser membro della deputazione provinciale si richiede la qualità di cittadino nel pieno esercizio de' suoi diritti, la età di anni 25 compiuti, l' esser nativo e domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni. e l' aver mezzi sufficienti ad un discreto mantenimento. Non potrà esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a termini dell' art. 304.

317. Perchè una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno esser scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cessò di esercitare le sue funzioni.

318. Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, la presederà l' intendente di finanza; ed in mancanza di costui, l' individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina.

319. La deputazione nominerà un segretario salariato dai fondi pubblici della provincia.

320. La deputazione terrà in ogni anno novanta sessioni al più, distribuite nell'epoche le più convenevoli. La prima riunione seguirà nel dì primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale.

321. I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennità per diete, durante il tempo delle sessioni.

La legge organica ne fisserà le somme ed il modo come pagarle.

322. Alle deputazioni provinciali spetta:

I. Intervenire ed approvare la ripartizione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie.

II. Invigilare sul buon uso de' fondi pubblici de' comuni ed esaminarne i conti; affinchè dopo messo il di loro visto, possano ottenere l'approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti.

III. Procurare che si stabiliscano le municipalità ne' luoghi ove convengono, a termini dell'articolo 296.

IV. Ove si offra la necessità di fare delle nuove opere

di utilità pubblica, per la provincia, o la restaurazione delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ciò necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento.

Per incassare queste imposizioni straordinarie la deputazione dovrà nominare sotto la sua propria risponsabilità un cassiere, e dopo che avrà ella esaminati i conti dell'uso fattone, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all'approvazione del parlamento.

V. Promuovere l'educazione e l'istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andrà a stabilirsi, ed incoraggiare l'agricoltura, l'industria e il commercio, col proteggere gli autori di nuove scoperte in qualunque de'rami accennati.

VI. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell'amministrazione delle rendite pubbliche.

VII. Formare l'annuo censimento e la statistica delle provincie.

VIII. Procurare che gli stabilimenti di pietà e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano.

IX. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia.

323. Se alcuna deputazione abusasse delle sue attribuzioni potrà il re sospendere gl'individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e dei motivi che l'hanno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durerà questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.

324. Tutti i membri de'corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prendere possesso delle loro funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti, e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento

di osservare la costituzione politica del regno delle due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di essere fedeli al re, e d'adempiere religiosamente gli obblighi della loro carica.

TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUZIONI.

CAPITOLO UNICO

Art. 325. Il parlamento stabilirà, o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre.

326. Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione nè privilegio di sorta.

327. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico.

328. Perchè possano determinarsi così tutte le spese per i rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle, il segretario di stato ministro delle finanze presenterà al parlamento, tosto che sarà riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicherà necessari, raccogliendo da ciascuno degli altri segretari di stato e ministri tutto ciò che concerne il suo ramo.

329. Lo stesso segretario di stato ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese col piano delle contribuzioni, che debbono imporsi per soddisfarle.

330. Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione, lo manifesterà al parlamento per mezzo del segretario di stato ministro delle finanze; e progetterà nel tempo istesso quella contribuzione che crederà conveniente di sostituirvi.

331. Fissata la quantità delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approverà la ripartizione fra le provincie, e ne

assegnerà la quota a ciascuna, in proporzione delle sue facoltà; perchè ciò abbia luogo il segretario di stato ministro delle finanze presenterà ancora i documenti, che crederà necessari a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia.

332. Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetterà disporre di tutti i fondi e delle rendite destinate al servizio dello stato.

333. Vi sarà in ciascuna provincia una tesoreria che incasserà tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima.

334. Non sarà valido alcun pagamento del tesoriere generale su le rendite dello stato, se non sarà documentato da un decreto del re contrassegnato dal segretario di stato ministro delle finanze. Questo decreto dovrà specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l'autorizzi.

335. Vi dovranno essere una o due altre autorità amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de'conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ciò che ha rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sarà stabilito con legge particolare.

336. Altra simile legge stabilirà un'officina per l'esame de'conti relativi a'capitali pubblici.

337. Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello Stato di qualunque specie e l'uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l'approvazione dal parlamento, sarà impresso, pubblicato e distribuito tanto per tutti i corpi municipali, qnanto per tutte le deputazioni provinciali del regno.

338. Dopo l'approvazione del parlamento i conti annui dei ministri segretarii di Stato, che abbracciano le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe, pubblicati e distribuiti per le depntazioni provinciali e per i corpi municipali.

339. L'amministrazione delle finanze sarà indipendente da ogni autorità diversa da quella cui sta affidata.

340. Non vi saranno dogane, se non ne' siti che la legge determini ne' confini di terra e di mare

341. Il parlamento con sollecitudine dovrà stabilire la quantità del debito pubblico riconosciuto: ed impiegherà le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degli interessi maturi. Il parlamento dovrà anche stabilire tutto ciò che riguarda la direzione di questo ramo importante così nella parte che abbraccia gli uffizi di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale.

342. Tutto altro che concerne le contribuzioni, sarà determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali.

TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE.

CAPITOLO PRIMO

Delle truppe di continuo servizio.

Art. 343. Vi sarà una forza militare nazionale permanente sì di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell'ordine interno dello Stato.

344. Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze, ed il modo di levarli.

345. Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de'legni da guerra da armarsi, o da conservarsi armati.

346. Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina con l'ordine degli avanzamenti, i soldi, l'amministrazione, e tutto ciò che riguarda la buona organizzazione dell'amministrazione dell'esercito, e della marina.

347. Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti armi tanto dell'esercito, quanto delle marina.

348. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa (1).

CAPITOLO II.

Della guardia nazionale.

Art. 349. In ogni provincia vi saranno de' corpi di guardia nazionale, formati da' suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.

350. Un'*ordinanza* particolare determinerà il modo di formarla, il numero e la completa organizzazione di essa.

351. La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma solo ne' casi richiesti dalle circostanze.

352. Ne' soli casi di necessità potrà il re disporne fra' limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori, dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento.

TITOLO IX.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

CAPITOLO UNICO

Art. 333. In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per i fanciulli dell' uno e dell' altro sesso; verrà loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de' doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti donnesche.

(1) Art. 9.

354. Vi saranno delle università, de' collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti all' insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti.

355. Il piano generale d'insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s'insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica.

356. Vi sarà una direzione generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate, ed incaricata d'invigilare all' insegnamento pubblico sotto l'autorità del governo.

357. Il parlamento stabilirà de' piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l'importante oggetto della istruzione pubblica.

358. Ogni nazionale del regno delle due Sicilie ha libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee senz' aver bisogno di licenza, revisione, o approvazione anteriore, ma sotto la responsabilità che le leggi determineranno (1).

TITOLO X.

DELLA OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER FARVI DE' CANGIAMENTI.

CAPITOLO UNICO.

Art. 359. Il parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l'opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de' contravventori (2).

360. Ogni cittadino del regno delle due Sicilie ha diritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re l'osservanza della costituzione.

(1) Vedi il precedente art. 124, n. 24.
(2) Vedi il suddetto art. 124, n. 25.

361. Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservare la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere.

362. Finchè sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potrà proporre in alcun articolo di essa, nè alterazione, nè addizione, nè riforma veruna.

363. Per fare nella costituzione qualche alterazione, addizione, o riforma, è necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamente, venga a ciò autorizzata con procura speciale.

364. Ogni proposizione di riforma in qualunque articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto, ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno.

365. La proposizione di riforma si leggerà tre volte con l'intervallo di sei giorni dall'una all'altra; e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

366. Ammessa alla discussione, si procederà in appresso con le formalità medesime e per gli medesimi tramiti che furono prescritti per la formazione delle leggi, e quindi si voterà per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente deputazione generale; a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti.

367. La seguente deputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de' due anni delle sue sessioni e purchè v'intervengano le due terze parti dei voti, potrà dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale procura per eseguire la riforma.

368. Questa dichiarazione si pubblicherà e comunicherà immediatamente a tutte le provincie, e secondo il tempo in cui siasi fatta, determinerà il parlamento, se dovrà spedirsi il mandato di procura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente.

369. La procura sarà data da' congressi elettorali di provincia, e dovrà aggiungersi alle solite formole de' mandati la

clausola seguente: *Accordano inoltre la procura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore è il seguente* (qui si copierà il decreto): *tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale ciò che in seguito si stabilisca.*

370. La proposta di riforma sarà discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de' deputati, passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nel parlamento.

371. Una deputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare, e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia.

Napoli, 9 dicembre 1820.

Il presidente

Cav. Pietro Antonio Ruggiero, deputato per la provincia di Napoli.

I segretari

Nazario Colaneri deputato pel Sannio.
Ferdinando De Luca, deputato per la Daunia.
Luigi Dragonetti, deputato per la Marsia.
Felice Pulejo, deputato per la provincia di Messina.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

INDICE

DEL SECONDO VOLUME